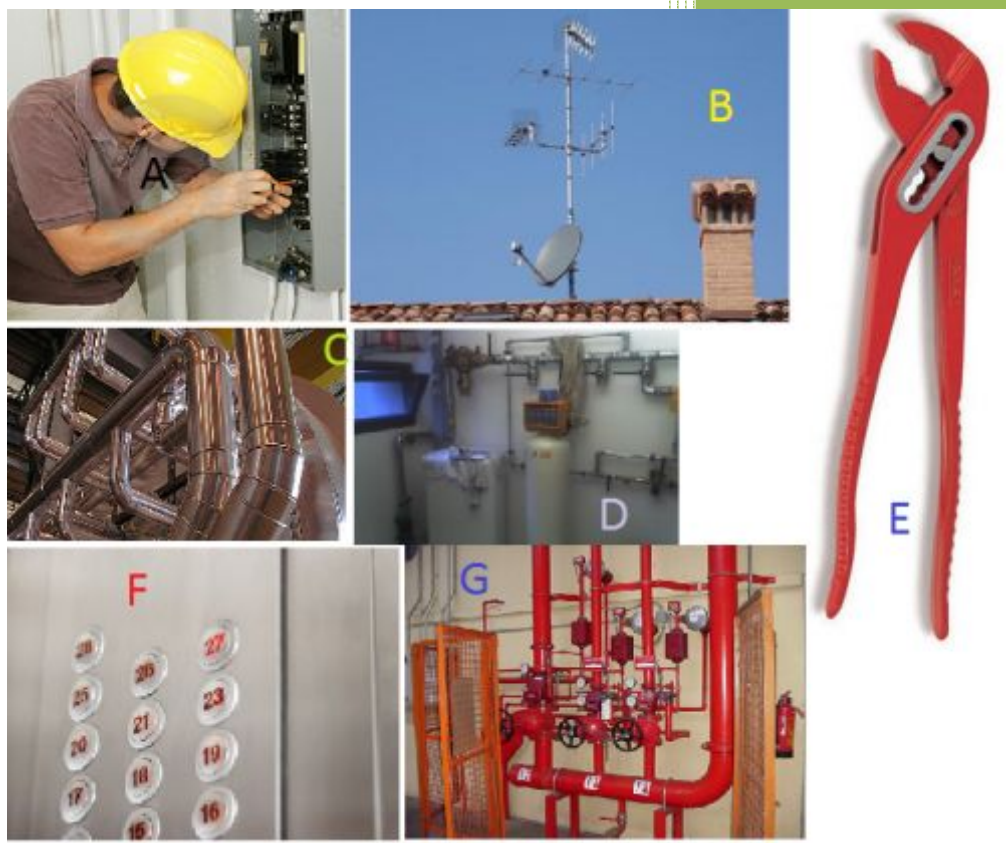


PARERI MISE DM 37/2008



Ministero dello Sviluppo Economico

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
DIVISIONE XXI – REGISTRO DELLE IMPRESE
DR. MARCO MACERONI – RAG. P. MAIOZZI

Si ringrazia la Dr.ssa ELENA GRAZI della
CCIAA di Mantova (Ufficio del Registro delle
Imprese) per aver fornito l'idea e il primo
nucleo della raccolta, utili per la redazione del
presente documento

IMPRESE DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DM 37/2008

Raccolta di pareri, circolari e lettere circolari

Indice Generale ipertestuale

<i>Argomenti</i>	<i>Pagine</i>
1. <u>Tipologie di impianti e relativa pertinente abilitazione</u>	3
2. <u>Uffici Tecnici Interni</u>	12
3. <u>Immedesimazione</u>	16
4. <u>Incompatibilità</u>	22
5. <u>Diploma di laurea</u>	30
6. <u>Diploma conseguito al termine della scuola secondaria del secondo ciclo</u>	30
7. <u>Esperienza professionale</u>	33
7.1 <u>Esperienza professionale continuativa/consecutiva</u>	
7.2 <u>Tipologia di esperienze professionali</u>	
7.3 <u>Cumulo dei requisiti in forma combinata</u>	
7.4 <u>Amministratore non socio /socio non amministratore</u>	
7.5 <u>Imprenditore individuale e assicurazione INAIL</u>	
7.6 <u>Esperienza professionale presso un Ufficio Tecnico Interno</u>	
8. <u>Impiegato tecnico – quadro direttivo e attività di progettazione</u>	48
9. <u>Associazione in partecipazione</u>	50

10	<u>Legge n.25 del 5 gennaio 1996</u>	53
11	<u>Conferimento d'azienda</u>	54
12	<u>Competenza territoriale CCIAA per accertamento requisiti</u>	55
13	<u>Problema del transitorio</u>	56
	<u>13.1 Attività svolta nel settore extra civile in vigore della L. 46/90</u>	
	<u>13.2 Conversioni abilitazioni da 46/90 a 37/08</u>	
14	<u>Nomina / sostituzione del responsabile tecnico</u>	64
15	<u>Dichiarazioni di conformità e di rispondenza</u>	66
16	<u>Attestazione requisiti</u>	67
17	<u>Pene accessorie e fallimento amministratori</u>	67
18	<u>Ricorso</u>	68
19	<u>Impresa artigiana</u>	69
20	<u>Progettista (artt.5 e 7 del d.m.37/2008)</u>	72
21	<u>S.c.i.a. –Segnalazione certificata inizio attività (circ.3637/C del 10-8-2010)</u>	73
22	<u>Pratica sospesa</u>	75
23	<u>Autoinstallatore</u>	76
24	<u>Attestazione SOA</u>	77
25	<u>Sanzioni</u>	77

1. TIPOLOGIA DI IMPIANTI E RELATIVA PERTINENTE ABILITAZIONE

1.1 Parere a privato del 24-7-2008

impianti al servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie

Il Mi.S.E. ha rappresentato, vista la previsione di cui all'art.1, comma 1 del d.m. 37/2008, che il decreto medesimo trova applicazione, oltre che agli impianti a servizio degli edifici, anche agli impianti a servizio delle attività "di processo, commerciali e terziarie" che si svolgono all'interno di edifici.

Conseguentemente l'attività svolta dall'impresa in sede di installazione di impianti di refrigerazione per supermercati non può essere esonerata dall'applicazione della norma in parola.

1.2 Parere a CCIAA Padova del 2-2-2012

attività sugli impianti (costruzione, riparazione e manutenzione di celle frigorifere e banchi frigo)

È stato rappresentato dal Mi.S.E. che per l'attività di "costruzione, riparazione e manutenzione di celle frigorifere e banchi frigo", trattandosi di "attività sugli impianti" (intesi come macchinari atti alla refrigerazione) e non di "attività di installazione impianti (di refrigerazione)", non sussisterebbero i presupposti per poterla considerare rientrante nel campo di applicazione del d.m. 37/2008.

1.3 Parere a CCIAA di Reggio Calabria del 22-5-2012

installazione di apparecchiature per bar/pasticcerie/ristoranti

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se l'esperienza professionale maturata da un soggetto attraverso lo svolgimento dell'attività di installazione di apparecchiature per bar/pasticcerie/ristoranti, possa essere ritenuta utile ai fini della maturazione dei requisiti di cui all'art.4 del d.m. 37/2008, volendo operare l'impresa di cui il soggetto è anche il legale rappresentante, anche nel settore di installazione di impianti idrici, sanitari e a gas.

In proposito – a parere del Mi.S.E. - l'assioma che l'attività di installazione di apparecchiature per bar/pasticcerie/ristoranti possa trovare diretta corrispondenza nell'attività di installazione di impianti idrici, sanitari e a gas, non appare affatto evidente.

Nel caso in cui la valutazione della Camera di commercio sia, invece, contrariamente favorevole, l'avvio dell'attività ante d.m. 37/2008 (riferita agli immobili ad uso "non civile"), in quanto a suo tempo non regolarmente denunciata al Registro delle Imprese (nei termini previsti dalla normativa vigente), deve comportare per il trasgressore il pagamento delle relative sanzioni REA. Inoltre, qualora l'impresa non riesca a dimostrare di possedere i requisiti tecnico-professionali, deve immediatamente cessare l'attività di installazione di tali apparecchiature. La Camera di commercio deve altresì procedere, in ogni caso, all'irrogazione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente (d.m.37/2008; registro delle imprese) per esercizio abusivo dell'attività, tenuto conto del ritardo riscontrato nella denuncia.

1.4 Parere a CCIAA di Padova del 24-2-2010

installazione di caminetti e stufe

Il Mi.S.E. ha definito come "impianto termico per riscaldamento" il complesso di prodotti formati generalmente da un generatore di calore, da un condotto per lo smaltimento dei fumi (ove generati), un sistema di aerazione e ventilazione ed eventualmente uno o più sistemi per la distribuzione di calore e ha rappresentato, in proposito, che - indipendentemente dalle sue potenzialità – rientra nel campo di applicazione del D.m. 37/2008 (così come rientrava nel campo di applicazione della legge 46/90, rispetto alla quale con il d.m. 37/2008 è stato *solamente* più puntualmente definito).

Ha infine ravvisato l'opportunità di non riconoscere l'abilitazione "per l'intera lettera c)" in capo ai titolari/legali rappresentanti di imprese di installazione di stufe, caminetti e canne fumarie, che avessero dimostrato di aver operato nel settore - precedentemente all'entrata in vigore del d.m. 37/2008 - installando impianti in

configurazione singola o plurima. Ha invece ritenuto opportuno limitare il riconoscimento - in capo ai medesimi soggetti - ad una abilitazione parziale, da codificare nel seguente modo: "attività relativa all'installazione di impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed areazione dei locali".

1.5 Parere a privato del 30-8-2011

attività di installazione di caminetti e stufe

Il Mi.S.E. ha ribadito quanto già rappresentato con nota ministeriale n.1118 del 24 febbraio 2010, relativamente ad un quesito inerente lo specifico settore di "installazione caminetti e stufe", e cioè che l'attività in parola fosse già disciplinata, precedentemente all'entrata in vigore del d.m.37/2008, anche dalla ex-Legge 46/90, in quanto la modifica apportata dall'art.1, comma 2, lettera c) del d.m. 37/2008 alla precedente formulazione di cui alla lettera c) dell'art.1 della Legge 46/90, ha risposto alla sola esigenza normativa di meglio individuare il complesso di prodotti rientranti nella definizione di "impianto termico di riscaldamento".

1.6 Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Venezia) del 17-1-2011

pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria del camino

Il Mi.S.E., concordando con quanto sostenuto dalla Camera di commercio di Venezia, ha rappresentato che l'attività di mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la video ispezione del camino) non rientra nella declaratoria di cui al d.m. 37/2008 poiché trattasi di attività "sugli impianti" e non attività di installazione di impianti.

1.7 Parere a CCIAA di Ravenna del 3-5-2011

assistenza, pulizia e manutenzione di caldaie

La Divisione XXI del Mi.S.E. non è competente a valutare se le attività di assistenza/pulizia caldaie e manutenzione (intesa come sostituzione di un componente della caldaia) e/o sostituzione caldaie rientrino o meno nell'ambito di applicazione del DM 37/2008, poiché spetta alla Divisione XVIII – Normativa Tecnica (per info: vincenzo.correggia@sviluppoeconomico.gov.it).

1.8 Parere a CCIAA di Potenza del 2-11-2010

impianti di pubblica illuminazione

In merito al quesito formulato dalla Camera di commercio di Potenza, se cioè l'installazione di impianti elettrici di pubblica illuminazione siano o meno soggetti alla SCIA il Mi.S.E. ha rappresentato che qualora gli impianti elettrici di pubblica illuminazione siano posti al servizio di edifici e/o relative pertinenze (di pubblica utilità) la relativa installazione è soggetta alla Segnalazione certificata di inizio attività.

1.9 Pareri a privati del 3-5-2012 e del 3-10-2012

impianti connessi a piscine - pertinenze

È stato chiesto a questa Amministrazione di far conoscere se l'attività di installazione di "impianti connessi a piscine" possa considerarsi rientrante nel campo di applicazione del d.m.37/2008 o se invero gli stessi possano essere installati anche da imprese non abilitate ai sensi del decreto medesimo.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che gli impianti in parola *debbono necessariamente rientrare nel campo di applicazione del decreto in parola solo nel caso in cui gli stessi siano posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso e relativa collocazione (interna agli edifici o nelle relative pertinenze)*. Qualora pertanto vengano rispettati tali presupposti, cioè nel caso in cui gli impianti in questione siano posti al servizio di edifici, l'impresa installatrice di siffatti impianti deve conseguentemente essere necessariamente abilitata ai sensi del d.m. 37/2008. Ad avvalorare tale tesi è inoltre che la disposizione normativa di cui all'art.1, comma 2, punto d (*impianti idrici e sanitari "di qualsiasi natura o specie"*) non prevede alcuna distinzione tra gli impianti idrici e sanitari di tipo *"classico/tradizionale"* rispetto a quelli riguardanti il *"trattamento delle acque da piscina (con filtri, pompe, eccetera)"*.

1.10 Parere a CCIAA di Alessandria del 28-5-2012 *installazione di tende da sole motorizzate*

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se l'installazione di tende da sole motorizzate (talvolta anche provviste di sensori eolici), ricada o meno nel campo di applicazione del d.m. 37/2008 e, in caso favorevole, tra quale tipologia di impianti debbano essere considerate ricomprese, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art.1 del decreto in oggetto.

A parere del Mi.S.E. le tende da sole motorizzate potrebbero essere assimilate agli "impianti di automazione di porte, cancelli e barriere" che sono indicati nell'articolo 1, comma 2, lettera a), anche qualora l'attivazione della meccanismo avvenga per effetto di un sensore (o generatore) eolico. Ciò non dovrebbe pertanto comportare la necessità di includere l'impianto, avente tali caratteristiche, tra quelli previsti dalla lettera b), comma 2 dell'art.1, salvo che nel caso in cui il generatore eolico che produce l'energia necessaria all'invio del segnale ed il ricevitore siano concepiti come entità completamente distinte e separate, tanto da configurare un "impianto elettronico", in tal caso rientrante tra quelli previsti alla lettera b). Tuttavia, se un cancello (equiparabile alle tende motorizzate) è azionabile a distanza con un telecomando, che produce un segnale con una potenza paragonabile a quella di un sensore o generatore eolico, il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno di rappresentare che le tende motorizzate possano essere installate solo da imprese abilitate all'installazione degli *"impianti di automazione di porte, cancelli e barriere"* (voce inclusa nella lettera a).

1.11 Circolare n. 3643/C del 24-10-2011 *installazione di antenne paraboliche ed impianti decoder*

Il Mi.S.E. ha rappresentato, in riferimento ai requisiti necessari - ai sensi del d.m. 37/2008 – ai fini dell'installazione completa degli impianti di ricezione televisiva via satellite (comprensivi di parabola e decoder), che non è necessaria l'abilitazione completa allo svolgimento di attività di installazione di "impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere" di cui alla lettera b, comma 2, art.1 del d.m. in parola, ma che è sufficiente l'abilitazione alla sola attività di installazione antenne, tenuto conto che non ritiene di ravvisare alcuna peculiarità della fattispecie in questione rispetto agli altri impianti televisivi via-cavo.

Ha inoltre rilevato che l'installazione stessa del decoder non appare altro che un'installazione di apparecchiatura *"plug and play"* che, pertanto, per definizione del decreto in parola, è sottratta all'applicazione della relativa disciplina.

Tale indirizzo è stato peraltro condiviso anche dal Dipartimento per le Comunicazioni del Mi.S.E. stesso e dall'Istituto Superiore per le comunicazioni.

1.12 Parere alla CCIAA di Varese dell'8-7-2009

Installazione "sistema antitaccheggio"

È stato chiesto al Mi.S.E. se sia possibile che un soggetto che abbia svolto attività lavorativa in qualità di assistente tecnico - presso un'impresa che esercita attività di realizzazione/installazione/manutenzione/riparazione di impianti di messa in opera di "sistema antitaccheggio" - possa utilizzare tale esperienza professionale ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali, previsti dall'art.4 del d.m. in parola, per l'esercizio delle attività di cui alle lettere a) e b) dell'art.1, comma 2.

In proposito è stato precisato dal Mi.S.E. che non sussistono le condizioni affinché tale attività possa essere considerata rientrante nel campo di applicazione del d.m. 37/2008, in quanto l'attività concerne il semplice allacciamento del sistema antitaccheggio a un tipo di impianto rientrante nel d.m. 37-2008 e nulla più. Conseguentemente nulla vale ai fini sopra indicati.

1.13 Parere a CPA Biella del 25-5-2011

opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense

È stato chiesto al Mi.S.E. se un soggetto, titolare di un'impresa artigiana che svolge attività non attinente l'ambito di applicazione del d.m. in parola, possa ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.4 del d.m. 37/2008, ai fini dello svolgimento dell'attività di installatore relativa agli impianti cui alla lettera c), comma 2, art.1 del d.m. 37 medesimo "limitatamente alle sole opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense". La CPA ha precisato di aver respinto l'istanza di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4 del d.m. 37/2008.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che, pur prescindendo da ogni concreta valutazione del caso in esame, non possa essere comunque attribuita una abilitazione limitata "alle sole opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense", tenuto conto che l'art.1, comma 2 lettera c) prevede che le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali siano ricomprese/connesse a quelle di installazione di "impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione".

1.14 Parere a CCIAA di Ravenna del 16-2-2012

impianti elettrostatici per l'allontanamento di volatili

È stato chiesto al Mi.S.E. se condividesse la posizione assunta dalla Camera di commercio proponente il quesito, in merito alla necessità del possesso dell'abilitazione all'installazione di impianti di cui alla lettera b - eventualmente limitata alla sola attività di installazione di impianti elettronici - in capo all'impresa installatrice di impianti elettrostatici per l'allontanamento di volatili, posti al servizio di edifici.

Il Mi.S.E. ha rappresentato al riguardo come la ricostruzione operata e la posizione assunta dalla Camera di commercio fosse assolutamente in linea con il dettato normativo, poiché nel caso in questione sussistono entrambe le condizioni previste dal DM 37/2008, come appresso specificate, affinché possa considerarsi rilevante, ai fini della norma, l'impianto in parola:

1. innanzitutto che l'impianto debba essere all'interno dell'edificio « o delle relative pertinenze» come da art.1, comma 1 (nella fattispecie rappresentata, trattasi per l'appunto di pertinenza; per *pertinenze si intendono le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa* -art.817 codice civile-); affinché esista il vincolo pertinenziale, sia esso soggettivo che oggettivo, è comunque

necessaria la destinazione *ad utilitatem sive ad ornamentum* della cosa principale; nella fattispecie dunque occorre che l'apparecchiatura sia al servizio di quell'edificio e non, ad es., a servizio della piazza sottostante o delle zone circostanti;

2. in secondo luogo l'articolo 2 del DM 37, alla lettera f) afferma che si intende per «*impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ... omissis...*».

1.15 Parere a privato dell'8-3-2012

installazione tubazione per trasporto acqua fino a cassetta con idrante

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se l'attività di "*installazione tubazione per trasporto acqua fino a cassetta con idrante*" debba necessariamente rientrare nel settore di cui alla lettera g), ovvero se è possibile considerare tale tipo di attività rientrante nei settori di attività di cui alla lettera d).

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che l'attività in parola non concerne la tipologia di impianti ricompresi nella lettera d, comma 2, art.1 (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) ma rientra tra quelli previsti dalla lettera g, comma 2, art.1 del d.m. in parola (gli impianti di alimentazione di idranti si innestano in impianti idrici preesistenti e hanno, tra loro, diversa natura).

Pertanto, come il Mi.S.E. ha più volte precisato, in particolare con la lettera circolare 20.2.2004 n.547894, l'abilitazione per la lettera g) non è scomponibile, ma integra inscindibilmente la parte elettrica e quella idraulica in un tutt'uno. Il Mi.S.E. ha pertanto colto l'occasione per rappresentare che non sarebbe comunque possibile attribuire un'abilitazione per la lettera g limitatandola all'attività di "*installazione tubazione per trasporto acqua fino a cassetta con idrante*".

1.16 Parere a Regione Lazio (CPA RM) del 24-5-2012

impianti di protezione antincendio

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se possano essere riconosciute abilitazioni parziali/limitate allo svolgimento dell'attività di installazione degli impianti di cui alla lettera g (cioè, ad esempio, all'installazione della sola parte elettrica dell'impianto o a quella idraulica, eccetera, eccetera) o se invece, in materia, debbano ritenersi confermati i precedenti orientamenti assunti dal Mi.S.E. (soprattutto con lettera circolare n.547894 del 20 febbraio 2004), circa il divieto di riconoscimento di abilitazioni limitate ad una sola parte o ad un solo tipo di impianti medesimi.

Al riguardo, il Mi.S.E. ha rappresentato che non possono essere riconosciuti ad un'impresa operante nel settore degli impianti di cui alla "lettera g" i requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di attività *limitata ad uno solo degli impianti citati alla lettera h, art.2 di seguito elencati*: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.

In ciò ha confermato, pertanto, l'orientamento che il Mi.S.E. ha più volte espresso, in particolare con lettera circolare 20 febbraio 2004 n.547894, che cioè l'abilitazione per la lettera g) non è scomponibile, ma integra inscindibilmente la parte elettrica e quella idraulica in un tutt'uno, non essendo possibile limitarla comunque ad un solo tipo di impianto.

1.17 Parere a Legione Carabinieri Lazio/Staz. di Sermoneta del 6-4-2012
impianto per l'abbattimento di fumi

È stato chiesto al Mi.S.E di far conoscere se un impianto per l'abbattimento di fumi provenienti dalla combustione della legna del forno di una cucina di un ristorante (macchinario filtro ad acqua abbattitore di fuliggine, installato su una parete interna del locale cucina, collegato sia all'impianto elettrico che all'impianto idraulico di scarico delle acque, e dotato di tubazioni per la raccolta e la evacuazione dei fumi residuali in atmosfera) rientri o meno tra gli impianti elencati all'art.1, comma 2 del d.m. 37/2008, e se pertanto la relativa installazione e/o realizzazione delle necessarie opere accessorie rientrino o meno nel campo di applicazione della normativa di cui al d.m.37/2008 (e, conseguentemente, debba essere realizzata da un soggetto abilitato), al fine di stabilire se esercitare o meno l'attività sanzionatoria nei confronti dell'impresa installatrice e del proprietario del ristorante.

Al riguardo il Mi.S.E. ha chiarito di condividere l'assunto del Comando in relazione al fatto che l'impianto in questione, così come descritto (impianto per l'abbattimento di fumi provenienti dalla combustione della legna del forno di un ristorante), non rientra in nessuna delle categorie di impianti elencate dall'articolo 1 del DM 37/08.

Premesso ciò, ha ritenuto opportuno evidenziare che l'apparecchiatura di filtraggio fumi, come sommariamente descritta nella nota, è alimentata da rete elettrica ed è altresì collegata, per svolgere le funzioni filtranti, anche alla rete idrica.

Conseguentemente ha precisato che, affinché tale impianto possa essere considerato un semplice "*apparecchio utilizzatore*", e quindi non rientrare nell'ambito di applicazione del DM 37/08, occorre che si verifichino entrambe le sotto riportate condizioni:

1. Il collegamento elettrico dell'impianto in parola avvenga attraverso una semplice connessione tra una spina ed una presa (punto di collegamento);
2. Il collegamento idraulico avvenga, in ingresso, con una semplice tubazione allacciata ad un rubinetto (punto di collegamento) connesso direttamente all'impianto idraulico, e in uscita, con una semplice tubazione allacciata ad una presa idraulica (punto di collegamento) connessa direttamente all'impianto idrico.

Qualora anche una sola delle due condizioni non trovi realizzazione, a parere del Mi.S.E., l'installazione dell'impianto sopracitato deve considerarsi soggetto all'applicazione del succitato DM e, conseguentemente, deve essere effettuata per mano di soggetti abilitati ai sensi del d.m. 37/2008.

Quanto alle sanzioni, ove si accedesse concretamente, nel caso in questione, dopo attenta valutazione, alla tesi dell'applicabilità del decreto 37/08, si ritiene utile evidenziare quanto recato dal recente parere del Consiglio di Stato circa il coordinamento delle norme sanzionatorie contenute nel decreto 37 e nella legge 46/90.

1.18 Parere a privato 23-4-2009
assemblaggio di quadri elettrici

Il Mi.S.E. ha rappresentato che l'attività svolta da una impresa di assemblaggio di quadri elettrici non rientra nel campo di applicazione del d.m. 37/2008, trattandosi di attività (pre-impiantistica) di produzione di beni.

1.19 Parere a privato del 1-3-2010
estensione abilitazione da lettera g) a lettera d)

Il Mi.S.E. ha rappresentato che il possesso dell'abilitazione all'installazione di impianti di cui alla lettera g, comma 2, art.1 del d.m. 37/2008, non costituisce di per sé motivo

utile a far considerare come abilitata un'impresa installatrice operante nel settore di cui alla voce "impianti idrici" (lettera d, comma 2, art.1), poiché quanto asserito dalla Società proponente il quesito a supporto e giustificazione di tale richiesta "...dovendo l'impresa, per la quasi totalità dell'impianti antincendio attualmente in uso, porre in essere una adeguata rete idrica", non appare condivisibile. A parere del Mi.S.E. infatti le due attività hanno diversa natura poiché gli impianti di alimentazione di idranti si innestano in impianti idrici preesistenti e la loro realizzazione richiede ben altri requisiti tecnico-professionali.

1.20 Parere a CCIAA di Ravenna del 20-2-2012

tipologia abilitazione utile ai fini installazione impianti riscaldamento elettrico

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se ai fini dell'installazione degli impianti di riscaldamento elettrici (climatizzatori/condizionatori) sia necessario o meno che l'impiantista ottenga il riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico professionali previsti per l'installazione degli impianti di cui alle lettere a-c, comma 2, art.1 del d.m.37/2008 (così come – a parere della Camera di commercio proponente – in presenza di impianti di riscaldamento alimentati a gas, occorrerebbe il riconoscimento dei requisiti di entrambe le "lettere c-e, comma 2, art.1"), ovvero se sia sufficiente il solo riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico professionali previsti per l'esercizio dell'attività di installazione degli impianti di cui alla lettera c, comma 2, art.1.

Il Mi.S.E., al riguardo, ha ritenuto opportuno suggerire alla Camera di commercio proponente di attenersi alle direttive impartite con circolare ministeriale n.3439/C del 27 marzo 1998 (punto 2, lettera b), laddove è stato specificato che *"E' inoltre il caso di precisare che l'eventuale estensione delle abilitazioni ad altre lettere, indipendentemente dal possesso dei requisiti di legge, non è necessaria qualora questa sia riferita a lavori strettamente attinenti all'esecuzione dell'impianto per il quale il soggetto è abilitato. In tali ipotesi non devono pertanto essere concesse ulteriori abilitazioni. È evidente quindi, per semplificare, che un'impresa installatrice di un impianto idraulico, per provvedere alla sua alimentazione elettrica non ha bisogno dell'abilitazione di cui alla lettera a) dell'art.1 della legge 46/90, qualora si tratti di una semplice connessione con un impianto elettrico già esistente"*.

Anche se la circolare è stata a suo tempo emanata con riferimento alla legge 46/90, il Mi.S.E. la ritiene - per il caso in questione – ancora attuale. Pertanto a parere del Mi.S.E. per lo svolgimento dell'attività in parola è necessaria la sola abilitazione allo svolgimento dell'attività di installazione impianti di cui alla lettera c, comma 2, art.1.

1.21 Parere a CCIAA di Perugia del 29-4-2009

Connessione tra tipologia impianti ed esperienza professionale, ai fini abilitativi

È stato proposto al Mi.S.E. un quesito relativo all'eventualità che un'impresa possa essere abilitata allo svolgimento dell'attività relativa agli impianti di cui all'art.1, comma 2, lettera g) del d.m.37/2008, attraverso un soggetto in possesso di diploma idoneo e dell'esperienza professionale di 2 anni "alle dirette dipendenze di una impresa del settore" (intendendo, per settore, l'attività impiantistica svolta sugli impianti di cui alle lettere a - b dell'art.1, comma 2).

Tale richiesta si basa sul presupposto che al comma 1, lettera b dell'art.4, viene specificato che l'esperienza professionale va maturata alle dirette dipendenze di una impresa del settore e, per "impresa del settore" si intenderebbe un'impresa abilitata allo svolgimento anche di una sola delle attività disciplinate dall'art.1, comma 2 del

decreto in parola e, pertanto, “anche” non necessariamente corrispondente alla specifica tipologia/ramo di attività per la quale il soggetto intende abilitare l'impresa.

A fronte di ciò il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno chiarire che l'interpretazione corretta da dare al capoverso incriminato non sia corrispondente a quanto sopra riportato, dovendo infatti essere necessario, a parere del Mi.S.E., che l'esperienza professionale sia acquisita - affinché possa essere utilizzata ai fini della maturazione dei requisiti tecnico/professionali - nello stesso specifico “settore/ramo” di attività (cioè singola lettera, completa o anche solo parziale) per il quale il soggetto interessato intenda svolgere attività di impresa (come titolare o responsabile tecnico).

Pertanto, a titolo di esempio, non potrebbe risultare utile l'esperienza professionale che abbia acquisito un soggetto presso una impresa di cui all'art.1, comma 2, lettera a) qualora intenda essere nominato responsabile tecnico o comunque voglia abilitare un'impresa di cui all'art.1, comma 2, lettera b).

1.22 Parere a CCIAA di Varese del 28-9-2012

impianti elettrici temporanei

È stato chiesto al Mi.S.E. se l'allestimento di impianti elettrici temporanei (ad esempio in teatri, fiere, manifestazioni di ogni genere, eccetera) siano soggetti all'applicazione del d.m. 37/2008 e debbano pertanto essere installati solo da imprese abilitate di cui al decreto in oggetto.

Al riguardo il Mi.S.E. ha ricordato che con circolare n. 3643/C del 24-10-2011 (concernente l'*installazione di antenne paraboliche ed impianti decoder*) è stato rappresentato, in riferimento ai requisiti necessari - ai sensi del d.m. 37/2008 - all'installazione del decoder, che essendo lo stesso un'apparecchiatura “plug and play”, per definizione del decreto in parola è sottratta all'applicazione della relativa disciplina.

Premesso ciò, il Mi.S.E. ha rappresentato che, qualora per allestimento di impianti elettrici temporanei si intendesse, come ventilato da codesta Camera, ad esempio, l'installazione di soli impianti audio-video (cioè impianti utilizzatori di energia elettrica), nulla osterebbe, a parere del Mi.S.E., affinché l'installazione dei medesimi possa essere fatta anche da impresa non abilitata, non sussistendo per gli stessi apparecchi alcun obbligo o divieto che discenda dal decreto 37/2008, in quanto non rientranti nel settore in parola.

Diversamente, qualora per impianti elettrici temporanei (e/o i citati impianti audio video) si intendesse l'installazione di veri e propri impianti elettrici/radiotelevisivi/elettronici (seppur temporanei), come da definizione prevista dall'art.2, affinché si possa parlare di attività rientrante nel settore di cui al d.m.37/2008, occorre che l'attività in parola concerna impianti posti al servizio di edifici (indipendentemente dalla destinazione d'uso), collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.

In conclusione il Mi.S.E. ha affermato che solo qualora si realizzino queste due condizioni preliminari si può dare applicazione al d.m. 37/2008 e a tutte le conseguenti disposizioni ivi previste (possibilità di esercitare l'attività solo qualora l'impresa sia in possesso dei requisiti previsti dall'art.4; nomina del responsabile tecnico; rilascio della dichiarazione di conformità da parte del solo responsabile tecnico dell'impresa installatrice; applicazione delle sanzioni per i soggetti non abilitati, come da art.15, eccetera, eccetera).

1.23 Parere a CCIAA di Cuneo del 30-10-2012

D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28 – Energia da fonti rinnovabili

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art.15 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28, relativo a *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*, i requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera d) del d.m. 37/2008 debbano considerarsi, relativamente ai soli impianti oggetto della nuova disciplina di cui al D.Lgs.28 in parola, non più abilitanti.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che, effettivamente, l'attuale formulazione dell'art.15 esclude la possibilità che per gli impianti oggetto della disciplina di cui al D.Lgs. in questione possa essere data applicazione - ai fini abilitativi - a quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettera d). L'articolo 15 prevede, tuttavia, al comma 2, che tale normativa entri in vigore a partire dal 1° agosto 2013. Fino a tale data resterebbe ancora attuale, pertanto, il d.m.37/2008 che, ovviamente, resta in ogni caso ancora attuale/vigente - anche dopo tale data - per la restante totalità degli impianti oggetto di disciplina del decreto ministeriale.

2 UFFICI TECNICI INTERNI

2.1 Rettifica al precedente parere a CCIAA Udine del 15-10-2009

Amministrazioni pubbliche e organismi di diritto pubblico e privato

Il Mi.S.E., in relazione alla richiesta se la disposizione recata dall'art.3, comma 5 del d.m.37/2008 (in materia di uffici tecnici di imprese non installatrici) possa trovare applicazione anche nei confronti di soggetti diversi dalle imprese (nella fattispecie, un ente pubblico), ha rappresentato, a seguito di una più attenta riflessione, che occorre salvaguardare il principio della parità di trattamento di soggetti che si trovino in condizioni identiche e pertanto - anche a rettifica di quanto rilevato con nota ministeriale n.74440 del 19 agosto 2009 circa un'associazione culturale - che anche soggetti diversi dalle imprese (amministrazioni pubbliche, organismi di diritto pubblico o privato) possono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 3, c. 5 del decreto n. 37 del 2008 (sempreché, naturalmente, dispongano di un ufficio tecnico interno rispondente alla definizione recata dall'articolo 2, c. 1, lett. c, del medesimo decreto e, naturalmente, un responsabile in possesso dei requisiti tecnico-professionali).

Tale principio peraltro, era già stato fatto proprio dal Ministero, seppure in via incidentale, anche nell'ambito di un precedente parere (prot. n.16985 del 24 febbraio 2009).

2.2 Parere a CCIAA di Viterbo del 24-11-2008

controllo dei requisiti di un'impresa non installatrice

Il Mi.S.E., in merito al quesito posto circa l'esatta individuazione dell'organismo competente ad esaminare per le "imprese non installatrici" il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art.4 medesimo, e le relative modalità di certificazione di detto riconoscimento, ha rappresentato che le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 dell'art.3, stabiliscono quanto segue:

- a) il responsabile tecnico delle imprese operanti nel settore di installazione degli impianti di cui al d.m. 37/2008 deve possedere i requisiti previsti dall'art.4, comma 1;
- b) alla verifica di detti requisiti sono preposte la Camera di commercio o la CPA (comma 4);
- c) le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 (quest'ultimo comma riguarda le imprese *non installatrici*), alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno

diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli previsti da apposito decreto ministeriale, allo stato attuale non ancora emanato (comma 6);

d) le imprese che vedono riconosciuti i summenzionati requisiti ottengono tale certificazione dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato o dalla Camera di commercio, attraverso modelli definiti dallo scrivente Ministero, che allo stato attuale, onde colmare il vuoto legislativo, vanno necessariamente surrogati da un'apposita comunicazione scritta debitamente formulata dalla CPA o dalla CCIAA competente.

Premesso ciò il Mi.S.E. ha rappresentato che l'esame del possesso dei requisiti di un'impresa non installatrice, in mancanza di una norma che stabilisca diversamente, debba necessariamente essere affidato alla Camera di commercio.

2.3 Parere a CCIAA Macerata del 24-2-2009 impresa non installatrice

Il Mi.S.E. ha rappresentato che, ai sensi di quanto previsto dal d.m. 37/2008, un'impresa non installatrice che dispone di ufficio tecnico interno, può essere autorizzata *“esclusivamente per le proprie strutture interne, cioè edifici e relative pertinenze”* all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione dei relativi impianti, sempreché abbia al suo interno un soggetto - *responsabile dei lavori* - in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 del decreto medesimo.

Affinché tale impresa non installatrice possa esercitare attività di installazione e manutenzione dei propri impianti deve, tuttavia, previamente costituire un ufficio tecnico interno - indicando il relativo responsabile.

Pertanto, sulla base di quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art.3 del d.m.37/2008, il Mi.S.E. ritiene che l'istituzione di un ufficio tecnico interno da parte delle imprese e/o organismi summenzionati sia soggetto alla preventiva verifica camerale del possesso, da parte del responsabile, dei requisiti tecnico-professionali.

2.4 Parere a CCIAA di Brindisi del 26-4-2011 impresa non installatrice

Il Mi.S.E. ha rappresentato che un'impresa non installatrice (che da norma può svolgere attività di impiantistica esclusivamente per le proprie strutture interne, laddove per strutture interne si intendono edifici di proprietà o loro relative pertinenze, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso) debba necessariamente procedere all'iscrizione della nomina del responsabile nel Registro delle Imprese (che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.4 del d.m. 37/2008), alla stregua di quanto risulta a carico delle imprese installatrici, previa costituzione, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera “c”, dell'Ufficio Tecnico Interno, cioè di una struttura costituita da risorse umane/strumentali preposte allo svolgimento dell'attività di installazione impianti aziendali (e loro manutenzione).

A tal fine ha anche ritenuto sufficiente che le imprese in questione presentino domanda con allegata tutta la documentazione dalla quale emergano il possesso dei requisiti da parte del responsabile in parola e la costituzione dell'Ufficio Tecnico Interno.

2.5 Parere a CCIAA di Potenza del 2-11-2010 Ente pubblico locale (provincia)

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere in che modo vada iscritta nel Registro Imprese l'istituzione di un ufficio tecnico interno dell'ente pubblico locale “Provincia di Potenza”.

Il Mi.S.E. ha fatto preliminarmente presente che questa Amministrazione ha in passato già espresso parere favorevole in ordine alla possibilità che Enti o Organismi pubblici/privati potessero istituire al loro interno uffici tecnici interni, sempreché l'attività di tale uffici venisse limitata alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile tecnico possedesse i requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4 del d.m. in parola, così come espressamente previsto dall'art.2, punto c) del decreto medesimo.

Premesso ciò il Mi.S.E. ha rappresentato che la notizia dell'istituzione - non concernendo un'impresa, impiantistica o non - non può, ai sensi della normativa vigente, essere annotata nel Registro Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo, ma deve comunque essere conservata agli atti presso la competente Camera di commercio, poiché alle Camere di commercio, ai sensi di quanto previsto dal 5° e 6° comma dell'art.3 del d.m.37/2008, è posto l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti tecnico professionale in capo al responsabile tecnico.

2.6 Parere a privati del 23-06-2011 associazione privata

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un associazione privata possa esercitare, esclusivamente per le proprie strutture interne (immobili di proprietà) attività di installazione impianti, avendo al proprio interno soggetti (volontari) che possiedono i requisiti tecnico professionali di cui all'art.4 del d.m.37/2008 e quali siano le modalità da seguire ai fini della presentazione della relativa istanza presso la Camera di commercio.

Il Mi.S.E., nel premettere - come di consueto - che la valutazione del caso proposto esula dalla competenze ministeriali, rientrando tra le prerogative del responsabile del procedimento, cioè la Camera di commercio competente per territorio, e nel ritenere scontato che il/i soggetto/i individuato/i da codesta Associazione come responsabile/i tecnico/i, sia/siano effettivamente in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4 del d.m. in parola, ha rappresentato come già in passato - sia in regime di L.46/90 (vedasi circolare ministeriale 3282/C del 30.4.1992, citata da codesta Associazione), sia in vigenza dell'attuale d.m.37/2008 - abbia espresso parere favorevole in ordine alla possibilità che Enti o Organismi pubblici/privati potessero istituire al loro interno uffici tecnici interni, sempreché l'attività di tale uffici venisse limitata alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile tecnico possedesse i requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4 del d.m. in parola, così come espressamente previsto dall'art.2, punto c) del decreto medesimo.

Quindi, nel confermare l'orientamento favorevole al riguardo, ha tuttavia ritenuto opportuno precisare ulteriormente che, ai fini della nomina del responsabile dell'ufficio tecnico interno, è comunque necessario (oltre che lo stesso sia effettivamente in possesso dei requisiti tecnico professionali) provvedere alla preventiva formale costituzione dell'ufficio medesimo, cioè di una struttura costituita da risorse umane/strumentali preposte allo svolgimento dell'attività di installazione impianti (ad esclusivo uso interno) e loro manutenzione.

In merito alle procedure da adottare il Mi.S.E. ha ritenuto che l'Associazione debba necessariamente procedere alla segnalazione della costituzione dell'Ufficio Tecnico Interno e della nomina del relativo responsabile all'Ufficio del Registro delle Imprese, poiché alle Camere di commercio, ai sensi di quanto previsto dal 5° e 6° comma dell'art.3 del d.m.37/2008, è posto l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti tecnico professionale in capo al responsabile. Tuttavia la notizia dell'istituzione, non concernendo un'impresa - impiantistica o non -, non può, ai sensi della normativa vigente, essere annotata nel Registro Imprese o nel Repertorio Economico

Amministrativo, ma va comunque conservata agli atti presso la competente Camera di commercio e, qualora l'iter dell'istanza si concluda presso la Camera di commercio in termini favorevoli, potrà ottenere il certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 23 marzo 2010. È stato infine chiarito che la Camera di commercio competente - ai fini della presentazione della presente istanza - è quella dove l'associazione ha la sede legale (CCIAA La Spezia).

2.7 Parere a Comando Provinciale VVF Lecco del 19-9-2011

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se:

1. il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco possa costituire un ufficio tecnico interno per lo svolgimento dell'attività nel settore dell'installazione impianti di cui all'art.1, comma 2, lettera a) del d.m. in parola;
2. un funzionario tecnico vigile del fuoco, qualora in possesso dei requisiti tecnico professionali, possa ottenere l'abilitazione per il rilascio delle dichiarazioni di rispondenza;
3. un ex installatore, ora vigile del fuoco, possa essere abilitato quale PES per il rilascio delle dichiarazioni di conformità;
4. un ex elettricista, ora vigile del fuoco, possa essere abilitato quale PAV (attraverso una dichiarazione dell'ex datore di lavoro).

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato di aver già espresso in passato - sia in regime di L.46/90 (vedasi circolare ministeriale 3282/C del 30.4.1992), sia in vigenza dell'attuale d.m. 37/2008 - parere favorevole in ordine alla possibilità che Enti o Organismi pubblici/privati potessero istituire al loro interno uffici tecnici interni, sempreché l'attività degli stessi fosse limitata alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile tecnico possedesse i requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4 del d.m. in parola, così come espressamente previsto dall'art.2, punto c) del decreto medesimo.

Premesso ciò ha precisato che, ai fini della nomina del responsabile dell'ufficio tecnico interno, è comunque necessario (oltre che lo stesso sia in possesso dei requisiti tecnico professionali) provvedere alla preventiva formale costituzione dell'Ufficio medesimo, cioè di una struttura costituita da risorse umane/strumentali preposte allo svolgimento dell'attività di installazione impianti (ad esclusivo uso interno) e loro manutenzione.

Circa le modalità di presentazione della predetta istanza il Mi.S.E. ha rappresentato che il Comando Provinciale debba necessariamente procedere alla segnalazione della costituzione dell'Ufficio Tecnico Interno e della nomina del relativo responsabile all'Ufficio del Registro delle Imprese, poiché alle Camere di commercio, ai sensi di quanto previsto dal 5° e 6° comma dell'art.3 del d.m.37/2008, è posto l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti tecnico professionale in capo al responsabile. Tuttavia la notizia dell'istituzione, non concernendo un'impresa - impiantistica o non -, non può, ai sensi della normativa vigente, essere annotata nel Registro Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo, ma va comunque conservata agli atti presso la competente Camera di commercio.

In relazione, infine, a quanto richiesto circa le figure PES e PAV il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno di non poter esprimere alcun parere al riguardo, tenuto conto che trattasi di figure professionali non soggette alla regolamentazione di cui al d.m. in parola. In merito alla dichiarazione di rispondenza il Mi.S.E. ha tuttavia fatto rinvio a quanto previsto dall'art.7, comma 6 del dm 37/2008.

3. IMMEDESIMAZIONE

3.1 Parere a privato del 7-10-2008

collaborazione a progetto e libero professionista.

Il Mi.S.E. ha escluso che un soggetto con contratto di collaborazione a progetto oppure come libero professionista “esterno all'impresa” possa assumere la funzione di responsabile tecnico in un'impresa di installazione di impianti.

A parere del Mi.S.E. infatti, debbono considerarsi tuttora valide le indicazioni applicative a suo tempo fornite in merito alla L.46/90, volte ad assicurare l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il responsabile tecnico ovverosia l'immedesimazione del responsabile tecnico con l'impresa stessa.

Relativamente al contratto di collaborazione a progetto fa peraltro esplicito riferimento alle direttive ministeriali impartite con circolare n.3600/C del 6 aprile 2006, che hanno escluso tale tipologia contrattuale dal novero di quelle utilizzabili ai fini dell'assolvimento del requisito tecnico-professionale dell'immedesimazione.

3.2 Parere a CCIAA di Matera del 25-3-2009

socio di capitali

Il Mi.S.E. ha rappresentato che un socio non amministratore di una società strutturata come s.r.l., possa svolgere l'incarico di responsabile tecnico per le attività di installazione impianti di cui al d.m. 37/2008, qualora lo stesso conferisca nel capitale sociale la propria prestazione lavorativa (trattasi del cosiddetto “socio d'opera”, figura prevista dal codice civile), sulla stregua degli orientamenti già espressi in passato in relazione alla ex L.46/90.

Diversamente, nel caso in cui cioè il socio non amministratore sia solo socio di capitale (ovverosia partecipa solo finanziariamente all'attività dell'impresa), è stato rappresentato che, non sussistendo il rapporto di immedesimazione, dovendo avere il responsabile tecnico un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa, il medesimo non possa quindi ricoprire tale funzione.

3.3 Parere a privato del 30-6-2009

dipendente a tempo determinato

Il Mi.S.E. ha rappresentato di ritenere ammissibile la nomina a responsabile tecnico di un soggetto assunto con contratto a tempo determinato, poiché la norma si limita a richiedere la sola immedesimazione del responsabile tecnico con l'impresa di installazione impianti. Naturalmente, allo scadere del contratto, l'impresa deve procedere, senza soluzione di continuità, alla nuova nomina del responsabile tecnico, avente i requisiti di cui al decreto 37/2008.

3.4 Pareri a CCIAA di Terni del 1-3-2010, a CCIAA di Modena del 9-11-2009 e a privato del 31-5-2011

istitutore

Il Mi.S.E. ha rappresentato che la figura di “*istitutore*” possa essere ritenuta idonea a far considerare rispettato il principio di immedesimazione nell'impresa, che costituisce il presupposto fondamentale alla nomina a responsabile tecnico ai sensi dell'art.3 del d.m. 37/2008.

Peraltro l'argomento è già stato oggetto di apposito pronunciamento da parte del Mi.S.E. con circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006 laddove è stato previsto che

“considerato che, ai sensi degli artt.2203 e ss del codice civile, l'institore può rappresentare l'imprenditore nell'esercizio dell'impresa, e può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, impegnando la responsabilità dell'imprenditore e costituendo, sostanzialmente, un alter ego dell'imprenditore stesso, nulla osta alla sua indicazione come preposto alla gestione tecnica, ove in possesso dei requisiti di legge”.

La predetta circolare concerne le imprese di facchinaggio ma tenuto conto delle similitudini degli argomenti trattati, il Mi.S.E. l'ha considerata idonea a disciplinare anche il caso in esame, concernente il d.m.37/2008.

3.5 Parere a privato del 28-4-2010 ***procuratore***

Il Mi.S.E. ha rappresentato che un imprenditore individuale (non artigiano), qualora non fosse in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.4 del d.m. 37/2008, possa nominare responsabile tecnico un soggetto - avente i requisiti - conferendo l'incarico mediante apposita procura.

Naturalmente tale procura deve risultare necessariamente comparabile a quella institoria poiché, in caso contrario, il soggetto “procuratore” non avrebbe titolo per abilitare l'impresa di installazione.

Infatti se con la procura il *procuratore impegnasse l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa* (cioè trattasi di procura a più atti), si ricadrebbe nella disciplina dettata dall'articolo 2209 del c.c., che equipara a fini pubblicitari tale procura a quella institoria, senza che tuttavia il procuratore debba considerarsi preposto all'esercizio dell'impresa).

In tal caso il procuratore non avrebbe poteri direttivi ma esclusivamente funzioni esecutive, tali perciò da allontanarlo dalla rappresentanza legale dell'impresa e dalla possibilità concreta di poter essere nominato responsabile tecnico.

Pertanto ogni singolo caso andrebbe valutato in concreto dal responsabile del procedimento dell'ufficio del registro imprese, sulla base dell'estensione e della pubblicazione della procura stessa.

3.6 Parere a privato del 12-8-2010 ***collaborazione coordinata e continuativa***

Il Mi.S.E., in relazione alla possibilità che possa essere nominato responsabile tecnico un soggetto con il quale una società impiantistica (operante nel settore fotovoltaico) abbia stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ha ricordato le direttive impartite con circolari ministeriali n.3342/C del 22 giugno 1994, n.3439/C del 27 marzo 1998 e n.3600/C del 6 aprile 2006, concernenti la precedente disciplina del settore impiantistico (legge 46/90), che al caso in questione trovano ancora puntuale applicazione.

È stato pertanto ribadito che la collaborazione coordinata e continuativa non è da ritenersi idonea all'assolvimento del principio dell'immedesimazione nell'impresa impiantistica, cioè il rapporto che l'interessato instaura con l'impresa impiantistica, attraverso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non consente al medesimo di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni (sia pur limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività impiantistica stessa), non costituendo un vincolo stabile e continuativo che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti. Conseguentemente è stato espresso parere non favorevole all'ipotesi prospettata.

3.7 Parere a privato (e p.c. a CCIAA di Ravenna) del 25-5-2011 *associato (contratto di associazione in partecipazione)*

Il Mi.S.E. ha rappresentato che qualora un soggetto non avesse i requisiti tecnico professionale, possa esercitare attività di installazione impianti attraverso la stipula di un contratto di associazione in partecipazione (acquisendo la figura di titolare/associante), abilitando la sua impresa attraverso l'associato/terzo, quest'ultimo in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al d.m.37/2008.

Ha altresì rappresentato che il contratto di associazione in partecipazione deve essere stipulato in ossequio a quanto previsto dalle direttive ministeriali (al riguardo ha fatto esplicito riferimento a quanto previsto in materia di imprese di facchinaggio dalla circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006, per gli aspetti concernenti l'associazione in partecipazione; ha ricordato che il contratto deve essere affiancato dall'acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti - associante e associato – in ordine alla tipologia dell'apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l'immedesimazione all'impresa). Ha inoltre chiarito che spetta ad ogni modo alla Camera di commercio, nel rispetto della sua autonomia decisionale e procedimentale, verificare “caso per caso” l'esistenza del rapporto di immedesimazione tra associato e impresa; conseguentemente è necessario che il contratto superi la verifica camerale in parola.

3.8 Parere a privato 26.5.2009 *consulente esterno*

Il Mi.S.E. ha rappresentato che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un soggetto nella veste di consulente esterno, poiché il comma 5 dell'art. 3 del d.m. 37/2008 prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa. Pertanto va salvaguardata l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico (immedesimazione), escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico venga assunto da un professionista che rimanga esterno all'impresa.

3.9 Parere a privato del 12-10-2012 *lavoratore part-time*

In relazione alla possibilità che un soggetto sia nominato responsabile tecnico di un'impresa impiantistica attraverso la stipula di un contratto di lavoro part-time di due giorni lavorativi a settimana, il Mi.S.E. ha rappresentato che, in linea di principio, la fattispecie in esame può essere presa favorevolmente in considerazione solo se la concreta configurazione di tale forma contrattuale garantisca “concretamente e pienamente” lo svolgimento di un controllo costante sui servizi offerti dall'impresa medesima, cioè non impedisca, di fatto, al responsabile tecnico, il pieno e totale coinvolgimento nell'attività impiantistica complessivamente svolta dall'impresa medesima. Tutto ciò al fine di evitare che possa essere eluso il principio che gli impianti vengano realizzati in conformità alla normativa vigente, che ha, in definitiva, come obiettivo principale, quello della sicurezza degli impianti.

Nel caso in esame, a parere del Mi.S.E., il rispetto del principio di immedesimazione verrebbe meno, non essendo sufficiente la presenza del soggetto in questione in soli due giorni a settimana, qualora l'attività della stessa sia articolata/svolta nei cinque (o più) giorni lavorativi settimanali. Naturalmente, con riferimento a quanto sopra, è stato chiarito che spetta alla Camera di commercio competente (o alla CPA, se artigiano), nel rispetto della sua autonomia decisionale e procedimentale, verificare

“caso per caso” l'esistenza del rapporto di immedesimazione tra “il lavoratore part-time e l'impresa”.

3.10 Parere a privato del 5-1-2011 dipendente di impresa incorporata

È stato posto un quesito al Mi.S.E. con il quale è stato chiesto di far conoscere se il richiedente quesito - responsabile tecnico di un'impresa individuale - possa continuare a rivestire tale qualifica anche nella incorporante impresa costituita come società a responsabilità limitata, al termine dell'operazione di conferimento dell'impresa individuale medesima, con lo stesso contratto che lo lega all'impresa individuale.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato come gli elementi informativi forniti non siano comunque sufficienti ai fini della definizione del relativo parere, poiché al riguardo non è stato specificato il tipo di rapporto contrattuale che lega l'interessato all'impresa individuale. Pur tuttavia è stato ritenuto utile segnalare che un soggetto, se effettivamente in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4 del d.m. 37/2008, possa abilitare un'impresa costituita nella forma giuridica di società a responsabilità limitata solamente nei seguenti casi:

- 1) in qualità di lavoratore subordinato;
- 2) in qualità di socio prestatore d'opera;
- 3) in qualità di associato, previa stipula di un contratto di “associazione in partecipazione”.

In merito al contratto di associazione in partecipazione è stato fatto esplicito riferimento a quanto previsto in materia di imprese di facchinaggio dalla circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006, per gli aspetti concernenti l'associazione in partecipazione, poiché compatibile con il d.m.37/2008; è stato altresì ricordato che il contratto va affiancato dall'acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti - associante e associato – in ordine alla tipologia dell'apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l'immedesimazione all'impresa; è stato altresì rappresentato che spetta alla competente Camera di commercio, nel rispetto della sua autonomia decisionale e procedimentale, verificare “caso per caso” l'esistenza del rapporto di immedesimazione tra associato e impresa.

3.11 Parere a privato del 13-1-2011 e alla CCIAA Potenza del 3-1-2012 **socio accomandatario/accomandante**

È stato posto un quesito al Mi.S.E. con il quale è stato chiesto di far conoscere se il socio di una impresa di installazione impianti - costituita come società in accomandita semplice - possa essere nominato responsabile tecnico dell'impresa medesima.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che, qualora l'interessato fosse realmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali, possa abilitare l'impresa in parola, costituita nella forma giuridica di società in accomandita semplice, solo in qualità di socio accomandatario/prestatore d'opera (vedasi in proposito le direttive impartite con le circolari ministeriali n.3342/C del 22 giugno 1994 e n.3439/C del 27 marzo 1998, che pur riguardando alla Legge 46/90 si ritengono, allo stato attuale, compatibili anche con il decreto in parola), ovvero di socio accomandatario/legale rappresentante dell'impresa impiantistica.

3.12 Parere a privato del 3-5-2011 legale rappresentante di un Consorzio stabile

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se il proponente quesito, in quanto legale rappresentante di un Consorzio Stabile, possa abilitare il Consorzio medesimo - avendone i requisiti tecnico-professionali - allo svolgimento delle attività previste dall'art.1 del decreto in parola, nel caso in cui ricopra contestualmente anche l'incarico di Direttore Tecnico e Consigliere Delegato in altra Società.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato - in linea di principio - che il proponente, in quanto "legale rappresentante" dell'impresa "Consorzio Stabile...." - *qualora fosse effettivamente in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4 del d.m. 37/2008 in parola* - possa assumere l'incarico di soggetto abilitante l'impresa consortile *sempreché la stessa possieda ed operi (nel settore impiantistico) con la propria comune struttura di impresa, e non affidi/deleghi l'esecuzione dei lavori ai singoli consorziati.*

3.13 Parere a privato del 29-2-2012

contratto di fornitura d'opera

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un soggetto possa essere nominato responsabile tecnico in un'impresa di installazione impianti disciplinando il relativo rapporto con un "contratto di fornitura d'opera".

Al riguardo è stato rappresentato che tale strumento contrattuale *non appare idoneo* a far considerare l'interessato in possesso del fondamentale requisito di "immedesimazione" rispetto all'impresa medesima.

3.14 Parere a CCIAA Forlì-Cesena del 16-11-2010

dipendente di impresa consorziata

È stato rappresentato dal Mi.S.E. che un soggetto non possa essere preposto come responsabile tecnico di una società consortile a responsabilità limitata (i cui soci sono una società cooperativa e una società a responsabilità limitata) qualora sia un dipendente di una delle due società socie, poiché non idoneo a soddisfare il principio di immedesimazione nell'impresa, cioè la riferibilità dei requisiti posseduti dal responsabile tecnico all'impresa preponente.

In ogni caso, l'ipotesi prospettata, anche ove fosse risultato rispettato il principio sopraindicato, sarebbe stata fonte di contrasto rispetto a quanto previsto dall'art.3, comma 2 del d.m. 37/2008, laddove è previsto che la qualifica del responsabile tecnico di cui al comma 1 è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

3.15 Parere a CCIAA di Modena del 9-11-2009

amministratore delegato

Il Mi.S.E., in ordine alla legittimità di un eventuale nomina come responsabile tecnico di un Amministratore delegato (per sua natura, legale rappresentante dell'impresa) ha rappresentato che qualora sia realmente in possesso dei requisiti professionali, non ha obiezioni da formulare al riguardo.

3.16 Parere a CCIAA di Taranto del 12-11-2012

contratto di lavoro intermittente

Circa il "contratto di lavoro intermittente" il Mi.S.E. ha rappresentato, in relazione al rispetto del principio di immedesimazione, che fatte salve eventuali diverse disposizioni in materia di lavoro di cui il Ministero non è a conoscenza, occorre fare rinvio a quanto previsto dalla circolare n.3600/C del 6 aprile 2006 laddove è stato stabilito quanto segue:

“ Si ritiene pertanto che lo stesso sia inidoneo ai fini della dimostrazione del requisito di immedesimazione, tenuto conto del fatto che il responsabile tecnico, come detto, deve assumere con l'impresa un vincolo stabile e continuativo.

Il prestatore di lavoro intermittente è comunque computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Pertanto, pur non potendo svolgere il ruolo di responsabile tecnico in via principale, potrà, di contro, svolgere il ruolo di responsabile tecnico in via sostitutiva nei casi, ad esempio, di malattia oppure di ferie del responsabile tecnico principale, con ciò garantendo la piena operatività dell'impresa”.

3.17 Parere a CCIAA di Salerno del 15-11-2012

distacco da società controllante a società controllata

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un dipendente di una Società Capogruppo possa essere nominato responsabile tecnico di un'impresa operante nel settore impiantistico, soggetta al controllo da parte della Società Capogruppo medesima, per effetto del suo “distaccamento” presso l'impresa controllata in parola.

Al riguardo il Mi.S.E. ha premesso che la questione, in quanto relativa alla valutazione dei requisiti tecnico professionali, non rientra nella competenza di questa Amministrazione ma tra le prerogative della Camera di commercio, in quanto responsabile del procedimento. Pur tuttavia, in quanto richiesto, ha ritenuto opportuno rispondere al quesito in esame ma ha tuttavia chiarito la necessità che la materia debba essere oggetto di ulteriore approfondimento che la Camera di commercio potrà realizzare solo attraverso la consultazione della competente Direzione Provinciale del Lavoro, alla quale è necessario far riferimento per un più compiuto esame della questione in parola.

In relazione alla materia del distaccamento di personale ha tuttavia ricordato quanto previsto dall'art.30 del D.Lgs. 276/2003 e dalla circolare del Ministero del Lavoro n.3/2004.

In particolare la circolare del Ministero del Lavoro fa un esplicito riferimento/paragone con la "somministrazione" laddove precisa che *"Ciò che differenzia il distacco dalla somministrazione, infatti, è solo l'interesse del distaccante. Mentre il somministratore realizza il solo interesse produttivo della somministrazione a fini di lucro, il distaccante soddisfa un interesse produttivo diversamente qualificato, come l'interesse al buon andamento della società controllata o partecipata"*.

Con circolare del Mi.S.E. n.3600/C del 6.4.2006 furono, a suo tempo, date indicazioni *"in senso positivo"* circa la possibilità che un soggetto (prestatore di lavoro somministrato) potesse abilitare un'impresa di installazione impianti (come anche di autoriparazione o di pulizie o di facchinaggio), qualora ovviamente risultasse in possesso dei requisiti tecnico-professionali.

In particolare fu precisato quanto appresso:

"a) somministrazione (artt. da 20 a 28 del citato decreto legislativo n.276): il prestatore di lavoro somministrato, ai sensi dell'art.22, comma 5, non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Lo stesso, inoltre, non è assunto alle dirette dipendenze dell'utilizzatore, ma piuttosto a quelle del soggetto somministratore.

Il somministrato non può, pertanto, essere assimilato in modo perfetto ad un lavoratore dipendente dell'impresa presso cui esplica la propria attività.

Considerato, tuttavia, che il predetto svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, e che si pone, quindi, di fatto, rispetto a quest'ultimo, in una relazione riconducibile a quella del lavoratore dipendente, si

ritiene che ove nel concreto atteggiarsi del rapporto, ricorrano i presupposti indicati in precedenza, nulla osti all'utilizzo di tale figura contrattuale per il conseguimento delle finalità di cui ai punti 1, 2 e 3".

Il punto 1) richiamato nel precedente capoverso concerne la seguente finalità: *"dimostrare l'immedesimazione organica con l'impresa, al fine dell'assunzione del ruolo di responsabile tecnico".*

Premesso quanto sopra, viste le precedenti direttive impartite in ordine alla "somministrazione" di cui alla circolare n.3600/C del 6.4.2006, e le evidenti - seppur parziali - analogie riscontrate dal Ministero del Lavoro con circolare n.3/2004 tra "distacco" e "somministrazione", che in questo contesto il Mi.S.E. ha ritenuto di poter condividere, il Mi.S.E. ha ritenuto, pur con tutte le dovute cautele del caso (vedi la necessità di una consultazione presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro), di poter esprimere parere favorevole in ordine al quesito in oggetto, restando inteso che debbano comunque ricorrere le medesime condizioni previste per la somministrazione dalla circolare 3600/C, che qui di seguito si riporta nuovamente: *"Considerato, tuttavia, che il predetto svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, e che si pone, quindi, di fatto, rispetto a quest'ultimo, in una relazione riconducibile a quella del lavoratore dipendente, si ritiene che ove nel concreto atteggiarsi del rapporto, ricorrano i presupposti indicati in precedenza, nulla osti".*

4. INCOMPATIBILITA'

4.1 Parere a privato del 10-12-2010 socio e amministratore di altre 2 imprese

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al d.m.37/2008 possa essere nominato responsabile tecnico di un'impresa già attiva, avente come attività primaria quella di "costruzione di edifici residenziali e non" e che si vorrebbe abilitare anche all'esercizio dell'attività di impiantistica, qualora l'interessato medesimo risulti essere socio e amministratore dell'impresa di costruzioni medesima nonché socio e amministratore di altre due imprese, operanti rispettivamente nel settore della compravendita di immobili di proprietà e della produzione olivicola (attività, quest'ultima, a carattere stagionale).

Il Mi.S.E. al riguardo ha distinto due differenti situazioni:

1. nel 1° caso, qualora l'interessato fosse, al contempo, anche il *legale rappresentante* dell'impresa in parola, potrebbe, a parere del Mi.S.E., abilitare l'impresa e continuare ad esercitare le attività sopramenzionate tenuto conto che, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art.3 del d.m. in parola, le limitazioni di "*cumulo*" sono previste unicamente per la figura di "*responsabile tecnico preposto con atto formale dal legale rappresentante o proprietario individuale*" e non anche per coloro che abilitano le imprese "*in quanto legali rappresentanti o proprietari individuali*".
2. nel 2° caso, qualora l'interessato non fosse invece il legale rappresentante dell'impresa in discorso, è stato evidenziato dal Mi.S.E. che l'art.3, comma 2 del d.m. in parola, in cui è previsto che "la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa", voglia esprimere la necessità che la qualifica stessa non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno le attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica, che di fatto deve garantire gli utenti che i lavori siano effettuati secondo le disposizioni

normative previste a garanzia della sicurezza degli impianti; quindi, nel caso concreto in esame, non è essenziale che l'interessato non svolga una qualsivoglia attività lavorativa poiché l'unica discriminante, che spetta alla Camera di commercio verificare, è che tale attività non sia continuativa, cioè tale da impedire il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell'attività di impresa; tuttavia, tenuto conto della mole degli incarichi posseduti dall'interessato (interni e, *soprattutto*, esterni all'impresa), il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno *esprimere parere non favorevole* all'attribuzione della qualifica di responsabile tecnico al soggetto in questione; è stato ad ogni modo rappresentato che, ai fini dell'eventuale nomina a responsabile tecnico, l'interessato potrebbe assumere tale qualifica solo qualora rivestita la figura di "socio prestatore d'opera", condizione preliminare, nel caso in questione, per qualsivoglia valutazione favorevole di merito al riguardo.

4.2 Parere a CCIAA di Savona del 10-10-2008

responsabile tecnico in 2 imprese di installazione impianti

In relazione alla possibilità che il socio di una società artigiana voglia rivestire la carica di responsabile tecnico per due distinte società, il Mi.S.E., pur evitando di entrare nello specifico, poiché trattasi di vicenda relativa a un imprenditore artigiano, che in quanto tale esula dalle competenze ministeriali (essendo l'artigianato materia di competenza esclusiva della Regione), ha rappresentato - astrattamente - quanto segue.

Il DM 37/2008 introduce normativamente il criterio di unicità e incompatibilità della qualifica di responsabile tecnico, a differenza di quanto previsto dal disposto della L.46/90. Tuttavia il punto di contatto tra DM 37/2008 e la legge 46/90 è che entrambe le disposizioni hanno previsto l'abilitazione dell'impresa sulla base della qualificazione tecnico-professionale da parte dell'imprenditore o del legale rappresentante, e solo in subordine, qualora i sopra richiamati non possiedano i requisiti, di un soggetto - da essi stessi preposto - che assume la qualifica di responsabile tecnico.

Ne consegue che l'attuale definizione normativa, del comma 2 dell'articolo 3 del dm 37, "Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attività continuativa", nell'ottica di una interpretazione evolutiva e indirizzata ad un *favor* nei confronti della libertà di impresa e della concorrenza, deve essere letta nel *senso letterale* derivante dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 3, nel senso cioè che il divieto è ristretto al solo responsabile tecnico, e non anche al legale rappresentante ed all'imprenditore, richiamati nel primo ma non nel secondo comma.

Conseguentemente, nel caso in questione, ove il socio sia il legale rappresentante di entrambe le società, il Mi.S.E. ritiene di non esservi incompatibilità e che pertanto lo stesso possa abilitare le due imprese.

4.3 Pareri alla CCIAA di Vicenza del 31-10-2008 , a privato 27-4-2009 e a privato del 19-2-2010

lavoratore dipendente presso altra impresa

Il Mi.S.E. ha chiarito che per assumere la qualifica di responsabile tecnico (preposto con atto formale dall'imprenditore o dal legale rappresentante) un soggetto deve interrompere immediatamente ogni legame professionale di lavoro subordinato sussistente presso altra impresa (di altro settore), ai sensi dell'art.3, comma2.

Differente è invece il discorso nel caso in cui il soggetto in questione abiliti la propria impresa in quanto imprenditore o legale rappresentante, poiché in tal caso il Mi.S.E. ritiene di non esservi incompatibilità.

4.4 Pareri a privato 31-3-2009 e a CCIAA di Modena del 9-11-2009 responsabile tecnico di più imprese

È stata rappresentata dal Mi.S.E. l'impossibilità della nomina di un soggetto a responsabile tecnico di più imprese, tenuto conto dei divieti previsti dall'art.3, comma 2.

Nulla osta al riguardo, a parere del Mi.S.E., qualora invece un soggetto abiliti direttamente le imprese in qualità di legale rappresentante, poiché in tale veste può svolgere anche altre attività di tipo continuativo nonché ricoprire la medesima funzione per più imprese, in quanto non soggetto alle predette limitazioni.

4.5 Parere a privato 23-4-2009 ingegnere/socio accomandatario in altra impresa

A parere del Mi.S.E. un soggetto (ingegnere nonché socio accomandatario in una società in accomandita semplice, svolgente attività di assemblaggio di quadri elettrici) può divenire - in qualità di legale rappresentante - colui che abilita un'impresa operante nel settore di installazione impianti, poiché in tal caso non incorre nell'incompatibilità che ricade invece sul responsabile tecnico (preposto con atto formale dal legale rappresentante o dal titolare di un'impresa di installazione impianti-art.3, commi 1 e 2).

4.6 Parere a privato del 26-5-2009 attività lavorativa di tipo saltuario

Il Mise ha ribadito che, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 2 del d.m. 37/2008, la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con ogni altra attività continuativa, ma che tale principio di incompatibilità può essere derogato previa dimostrazione che lo stesso sia di tipo "saltuario", essendo solo la continuità l'elemento discriminante. La norma non distingue infatti tra lavoro dipendente o autonomo o professionale.

4.7 Parere a privato del 23-9-2009 *direttore tecnico SOA ex dpr 34/2000*

Il Mi.S.E. ha chiarito che l'incompatibilità ricadente sul responsabile tecnico di cui all'art.3, comma 2, è estesa anche a quei soggetti che svolgono presso la stessa impresa di impiantistica altre mansioni che non siano direttamente collegate a quelle di responsabile tecnico, sempreché, naturalmente, tali attività suppletive siano continuative, cioè impediscano il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell'attività di cui al d.m. 37/2008. Tale principio di incompatibilità è stato esteso dal Mi.S.E. anche al caso di nomina a responsabile tecnico di un direttore tecnico di cui al D.P.R. 34/2000, ad eccezione del caso ipotetico in cui strutturalmente le figure di direttore tecnico (ai sensi del D.P.R. 34/2000) e di responsabile tecnico (ai sensi del d.m. 37/2008) vengano a coincidere oggettivamente, come nel caso espressamente contemplato dall'OG11 di cui all'allegato A del predetto D.P.R. 34/2000.

4.8 Parere a privato del 24-5-2010 socio/consigliere d'amministrazione/direttore tecnico/amministratore delegato (con delega limitata alla stipula di contratti di appalto pubblico e sottoscrizione di atti relativi all'esecuzione di opere pubbliche)/procuratore

speciale (per le tematiche inerenti la sicurezza dei cantieri ed il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro)

In relazione all'ipotesi che un socio-consigliere d'amministrazione-direttore tecnico-amministratore delegato di un'impresa - con delega limitata *alla stipula di contratti di appalto pubblico e alla sottoscrizione di atti relativi all'esecuzione di opere pubbliche* - dotato di procura speciale per le tematiche inerenti la sicurezza dei cantieri ed il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, possa essere nominato responsabile tecnico, il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno specificare che gli incarichi dallo stesso posseduti (tra i quali quello di "direttore tecnico"), costituiscano di per sé, cause ostative ai fini della nomina a responsabile tecnico, poiché in contrasto con le disposizioni di cui all'art.3, comma 2, del d.m.37/2008.

4.9 Parere a privato del 4-12-2009

Socio-prestatore d'opera/procuratore generale

È stato posto un quesito al Mi.S.E. circa l'eventuale incompatibilità esistente, ai sensi dell'art.3, comma 2, tra la figura di responsabile tecnico/socio/prestatore d'opera con l'attività svolta dal medesimo, presso la stessa impresa (impresa edile e di installazione impianti), in qualità di procuratore generale.

Al riguardo è stato precisato dal Mi.S.E. che spetta in concreto al responsabile del procedimento dell'ufficio del registro delle imprese, ricevente l'istanza, verificare e valutare in concreto l'estensione e la pubblicazione della procura stessa.

Qualora la procura risulti iscritta al registro delle imprese e sia assimilabile a quella institoria (il procuratore generale diverrebbe, di fatto, l'alter ego dell'imprenditore, per l'impresa o il ramo cui è preposto) nulla osterebbe - a parere del Mi.S.E. - alla nomina del procuratore medesimo a responsabile tecnico dell'impresa, poiché lo stesso risulterebbe equiparabile al legale rappresentante, al quale - come da interpretazione già consolidata - non si applicherebbero le limitazioni previste dal combinato disposto dai commi 1 e 2 dell'art.3 del decreto ministeriale 37/2008 (che ricadono unicamente a carico della figura del responsabile tecnico, preposto con atto formale dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante).

In caso contrario andrebbe seriamente valutata da parte del responsabile del procedimento, nel concreto, l'estensione della procura onde verificare se l'attività che ne discende sia o meno effettivamente ostativa (anche in quanto continuativa).

4.10 Parere a CCIAA di Rieti del 29-03-2011

dependente della stessa impresa/responsabile tecnico per le altre tipologie di impianti

Al Mi.S.E. è stato chiesto di far conoscere se un soggetto, responsabile tecnico di un'impresa di impiantistica operante nel settore degli impianti di cui alla lettera a), comma 2, art.1 del d.m. 37/2008, possa, a parere della Scrivente, aver maturato i requisiti tecnico-professionali nel settore degli impianti idraulici, nel quale settore l'impresa in parola – contestualmente – opera, tenuto conto che lo stesso ha svolto tale lavoro sotto la diretta dipendenza di altro responsabile tecnico della stessa impresa.

Al riguardo il Mi.S.E., oltre ad esprimere seri dubbi/perplessità in merito al fatto che l'interessato abbia acquisito l'esperienza professionale oggetto del presente quesito, tenuto conto che l'esperienza professionale acquisita nel settore di cui alla lettera d) si è sempre sovrapposta all'esercizio dell'incarico che ha sempre ricoperto presso l'impresa in questione (di responsabile tecnico nel settore di cui alla sopracitata lettera a), impedendo la reale, continuativa acquisizione dell'esperienza medesima, ha

ricordato che la qualifica di responsabile tecnico è, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 2 del d.m. in parola, incompatibile con qualsivoglia altra attività di tipo continuativo.

A parere del Mi.S.E. sarebbe opportuno effettuare un'attenta riflessione in merito alla stessa attività svolta come supporto al responsabile tecnico del settore di cui alla lettera d), tenuto conto che l'esperienza in parola potrebbe anche essersi configurata come attività svolta in contrasto con la previsione normativa di cui all'art.3, comma 2, attività, cioè, di fatto, incompatibile con la funzione di responsabile tecnico di cui alla lettera a).

Ad ogni modo il Mi.S.E. ha ricordato che spetta in ogni caso alla Camera di commercio proponente verificare concretamente, per il caso in esame, il rispetto della normativa vigente.

4.11 Pareri a CCIAA di Firenze del 1-10-2008 e a CCIAA di Napoli del 8-6-2009

socio e/o consigliere di amministrazione in altra impresa

È stata "esclusa" dal Mi.S.E. ogni forma di "compatibilità" (ai sensi dell'art.3, comma 2) tra la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di impiantistica con la carica rivestita in altra impresa - anche se non impiantistica - in qualità di membro del consiglio di amministrazione ovvero di socio-membro del consiglio di amministrazione, sempreché il medesimo soggetto sia rivestito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza (poiché tali incarichi impedirebbero, di fatto, il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell'attività di cui al d.m. 37/2008). Tale incompatibilità va estesa, per i medesimi motivi, anche al caso in cui il medesimo soggetto sia il liquidatore di una società.

4.12 Pareri a privato del 26-6-2009, a privato (e p.c. a CCIAA Napoli) del 10-9-2009 e a CCIAA di Lecce del 2-7-2012

impresa/e inattiva/e

È stato rappresentato dal Mi.S.E. che non si possa configurare "astrattamente" un'ipotesi di incompatibilità tra la carica o cariche posseduta/e di amministratore di impresa/e inattiva/e con quella di responsabile tecnico di un'impresa impiantistica, tenuto conto, per l'appunto, dell'inoperatività della/e impresa/e inattiva/e (è stato tuttavia chiarito dal Mi.S.E. che se anche una sola impresa dovesse riprendere l'attività, si manifesterebbe l'incompatibilità prevista dalla normativa in esame, con l'insorgenza dell'impedimento normativo previsto dall'art.3, comma 2).

4.13 Parere a privato del 7-4-2010 libero professionista/architetto

In relazione alla nomina a responsabile tecnico di un soggetto avente come seconda attività quella di libero professionista/architetto, il Mi.S.E., premettendo che sulla questione sussiste l'autonomia decisionale e procedimentale delle Camere di commercio, ha espresso l'avviso che l'articolo 3, comma 2, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica, che di fatto deve garantire gli utenti che i lavori siano stati effettuati secondo le disposizioni normative previste a garanzia della sicurezza degli impianti.

Non è essenziale cioè che il soggetto non svolga una qualsivoglia attività lavorativa poiché l'unica discriminante, che spetta alle Camere di commercio verificare, è che tale attività non sia continuativa, ovvero tale da impedire il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell'attività di impresa.

4.14 Parere a privato (e p.c. a CCIAA di Cagliari) del 3-5-2011 *responsabile tecnico ai sensi della L.122/92 e del d.m.37/2008*

In merito alla possibilità che un soggetto possa assumere il ruolo di responsabile tecnico in una stessa impresa sia per quanto concerne il settore di installazione impianti (d.m. 37/2008) che quello di autoriparazione (legge 122/92), anche nell'ipotesi che assuma su di sé altre cariche presso l'impresa medesima (come ad esempio quella di responsabile della sicurezza dei cantieri esterni) e/o svolga saltuariamente attività di libera professione, il Mi.S.E. ha rappresentato che dal punto di vista della normativa vigente in materia di installazione impianti, le disposizioni contenute nell'art.3, comma 2, impediscono che tale ipotesi possa essere presa favorevolmente in considerazione. Naturalmente tale parere negativo non può essere esteso anche al caso in cui il soggetto in questione abilitasse l'impresa impiantistica in qualità di legale rappresentante poiché la disposizione di cui all'art.3, comma 2 non troverebbe, in tal caso, appropriata applicazione.

Purtuttavia tale ipotesi favorevole configgerebbe, a parere del Mi.S.E., comunque con la necessità che il responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione stazioni presso l'autofficina, dovendo assicurare ai terzi che l'espletamento dell'attività avvenga in conformità alla legge e nell'assoluto rispetto del principio della sicurezza del parco veicoli circolanti, come affermato in passato con circolare 3286/C del 19 giugno 1992, laddove fu richiamato - per la figura del responsabile tecnico di una impresa di autoriparazione - il principio dell'univocità del rapporto: *"Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge (122/92), si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa...."*.

Il Mi.S.E. pur derogando, di recente, con alcuni pareri, rispetto a tale principio di *"univocità del rapporto"* enunciato con la predetta circolare ha tuttavia salvaguardato i principi-cardine della normativa in parola, ovverosia lo *"stabile collegamento del preposto alla gestione tecnica di 2 diverse imprese e la continuità e assiduità della prestazione presso le officine medesime (il caso specifico prevedeva che n.2 imprese di autoriparazione fossero nella stessa sede operativa)"*, al fine di garantire la sicurezza del parco veicoli circolanti.

In conclusione, il Mi.S.E. non ritiene possibile che il responsabile tecnico di un'impresa impiantistica, la cui attività è, per natura stessa, itinerante (in quanto si svolge presso edifici terzi), possa contemporaneamente essere presente presso l'officina, così come, viceversa, il responsabile tecnico autoriparatore non può essere garante dei lavori svolti dall'impresa impiantistica (per il tramite del socio lavoratore o degli eventuali collaboratori).

4.15 Parere a privato del 31-5-2011 istitutore

Il Mi.S.E. ha rappresentato che l'istitutore, qualora abilitasse un'impresa di installazione impianti (la cui figura rispetta il principio dell'immedesimazione, come peraltro stabilito con circolare Mi.S.E. n. 3597/C del 27 gennaio 2006) - non incorre nelle cause ostative di cui all'art.3, comma 2 del d.m. 37/2008.

Infatti, costituendo – sostanzialmente - ai sensi degli artt.2203 e ss del codice civile, un alter ego dell'imprenditore, non possono essergli fatte valere le limitazioni sopracitate tenuto conto che le medesime concernono unicamente la figura di "responsabile tecnico preposto con atto formale dal legale rappresentante o proprietario individuale" e non anche coloro che abilitano le imprese "in quanto legali rappresentanti o proprietari individuali", al di là quindi, anche di qualsivoglia valutazione di questa Amministrazione sulla continuità o meno dell'attività esercitata dall'istitutore al di fuori dell'impresa medesima.

4.16 Parere a privato (e p.c. a CCIAA di Ravenna) del 25-5-2011 attività di tipo stagionale (attività balneare)

Il Mi.S.E. ha rappresentato che un soggetto possa abilitare un'impresa in qualità di associato in partecipazione anche qualora lo stesso possieda una quota di partecipazione nella società di famiglia che gestisce uno stabilimento balneare e partecipi all'attività della stessa (di tipo prettamente stagionale), sempreché sia verificato dalla Camera di commercio che l'attività svolta dal medesimo nell'impresa di famiglia non sia di tipo continuativo.

Infatti il Mi.S.E. è del parere che l'articolo 3, comma 2 del d.m. in parola, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica, che di fatto deve garantire gli utenti che i lavori siano stati effettuati secondo le disposizioni normative previste a garanzia della sicurezza degli impianti. Quindi non è essenziale che il soggetto non svolga una qualsivoglia attività lavorativa poiché l'unica discriminante, è che tale attività non sia continuativa, cioè tale da impedire il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell'attività di impresa.

4.17 Parere a CCIAA Benevento del 1-7-2010 titolare impresa individuale in stato di fallimento

Con un quesito è stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un'impresa possa nominare come responsabile tecnico un soggetto che possiede i requisiti tecnico-professionali in quanto titolare di impresa individuale abilitata a tale attività, che risulta, tuttavia, agli atti del Registro delle Imprese, in stato di fallimento dal 1985, non ancora dichiarato chiuso (l'imprenditore, iscritto anche alla C.P.A. in quanto artigiano, è stato cancellato d'ufficio dall'Albo Artigiani ma, tuttavia, risulta ancora iscritto quale piccolo imprenditore).

Il Mi.S.E. in proposito ha ritenuto utile sottolineare come - in linea astratta - il fallimento di un imprenditore individuale non costituisca causa ostativa alla nomina del medesimo soggetto a responsabile tecnico di altra impresa, qualora naturalmente lo stesso sia in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al d.m.37/2008.

Ha inoltre rappresentato che, tenuto conto che la procedura fallimentare non risulta essere ancora conclusa, si potrebbe configurare una situazione in cui l'imprenditore individuale (nominando responsabile tecnico) possa aver continuato a svolgere attività di impresa in regime di esercizio provvisorio, poiché autorizzato in tal senso dal tribunale. In tal caso, l'eventuale nomina a responsabile tecnico sarebbe, a parere del Mi.S.E., incompatibile con l'attività di tipo continuativo svolta dal medesimo soggetto come imprenditore, come previsto dall'art.3, comma 2 del d.m. in parola.

4.18 Parere a CCIAA Potenza del 8-3-2011

Presidente del C.d.A. in un'impresa agricola

Il Mi.S.E. ha rappresentato che, in linea teorica, debba essere esclusa ogni forma di compatibilità tra la qualifica di responsabile tecnico posseduta presso un'impresa di impiantistica con la carica di Presidente del C.d.A. rivestita presso un'impresa agricola, sempreché il medesimo soggetto sia rivestito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza, e non trattasi solamente di carica onoraria.

4.19 Parere a privato (e p.c. a CCIAA Napoli) del 3-5-2011

Legale rappresentante di un Consorzio Stabile

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se il proponente quesito, in quanto legale rappresentante di un Consorzio Stabile, possa abilitare il Consorzio medesimo - avendone i requisiti tecnico-professionali - allo svolgimento delle attività previste dall'art.1 del decreto in parola, nel caso in cui ricopra contestualmente anche l'incarico di Direttore Tecnico e Consigliere Delegato in altra Società (più precisamente la Romeo Gestioni S.p.a.).

Al riguardo il Mi.S.E. ha preliminarmente rappresentato che - in linea di principio - il proponente, in quanto "legale rappresentante" dell'impresa "Consorzio Stabile..." - *qualora fosse effettivamente in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4 del d.m. 37/2008 in parola* - possa assumere l'incarico di soggetto abilitante l'impresa consortile sempreché la stessa possieda ed operi (nel settore impiantistico) con la propria comune struttura di impresa, e non affidi/deleghi l'esecuzione dei lavori ai singoli consorziati.

In caso favorevole, il Mi.S.E. ha infatti precisato che non possono essere fatte valere le limitazioni previste dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art.3 del d.m. in discorso poiché le stesse - a parere del Mi.S.E. - concernono unicamente la figura di "responsabile tecnico preposto con atto formale dal legale rappresentante o proprietario individuale" e non anche coloro che abilitano le imprese "in quanto legali rappresentanti o proprietari individuali", al di là quindi, di qualsivoglia valutazione circa la continuità o meno dell'attività esercitata dal proponente presso l'altra Società sopracitata.

Il Mi.S.E. ha infine rappresentato di non essere in grado di esprimere alcun tipo di valutazione - in quanto non competente - in ordine al possesso dei requisiti (ulteriori) previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e relativo regolamento attuativo -DPR 207/2010 (sia quelli di natura particolare, previsti per la specifica figura giuridica dei Consorzi Stabili, sia quelli aventi carattere generale), demandando, conseguentemente, alla competente Camera di commercio di verificare concretamente, per il caso in esame, il rispetto della normativa citata.

4.20 Parere a privato del 30-9-2011

incompatibilità a carico di un socio lavoratore/responsabile tecnico

Il Mi.S.E. ha rappresentato che nel caso in cui il "socio lavoratore" venga preposto con atto formale - in qualità di responsabile tecnico - dal titolare o legale rappresentante dell'impresa di installazione impianti, vada in ogni caso verificato che non sussistano le condizioni di incompatibilità previste dall'art.3, comma 2 ("Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa"), *sempreché, naturalmente, non sia in possesso della rappresentanza legale dell'impresa (in tale caso non sarebbe, infatti, applicabile la menzionata previsione normativa, poiché dal combinato disposto dei commi 1 e 2*

dell'art.3, le limitazioni ivi previste vanno riferite esclusivamente alla sola figura del responsabile tecnico nominato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa di impiantistica, e "non anche al titolare o legale rappresentante" in possesso dei requisiti professionali).

5. DIPLOMA DI LAUREA

5 Parere a CCIAA di Ravenna del 22-7-2008 e a CCIAA Lucca del 8-8-2008 *Idoneità laurea ai fini di cui all'art.4, comma 1, lettera a.*

Il Mi.S.E. ha rappresentato in merito all'idoneità di una laurea (ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'art.4 del d.m. 37/2008, che dà titolo ad assumere la qualifica di responsabile tecnico in imprese esercenti l'attività di impiantistica) e al valore delle pronunzie del Consiglio Universitario Nazionale, che il C.U.N. stesso, a partire dalle adunanze del 12 luglio 2007, ha affermato che essendo i corsi di laurea "contenitori ampi nei quali possono essere istituiti corsi differenziati tra loro per percorso formativo e contenuti, anche a parità di denominazione" è necessario "procedere al puntuale esame del curriculum di ciascun laureato per il quale il quesito venga posto". Ogni parere è pertanto reso sulla base dello specifico curriculum e pertanto è limitato alla persona in questione.

Ne consegue che, come affermato dal C.U.N., il parere reso da questo organo "non potrà essere automaticamente esteso a tutti coloro che hanno conseguito il medesimo titolo di studio".

Quanto sopra ha valenza, sempre secondo il C.U.N., sia per la L.122/82 che per il D.M. 37/2008.

Il Mi.S.E. ha fatto tuttavia presente che resta comunque fermo il principio che la responsabilità del procedimento di valutazione del titolo rimane in capo alla Camera di commercio (o alla C.P.A./Regione, se trattasi di artigiano), salvo volersi avvalere del competente parere espresso dal C.U.N..

In merito a quanto evidenziato con la nota esplicativa rilasciata dall'Ufficio Legislativo del Mi.S.E. in data 23.4.2008 circa la validità della cosiddetta laurea breve ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'art.4 comma 1 lettera a) del decreto 37, è stato infine rappresentato dal Mi.S.E. stesso, che il C.U.N. ha più volte legittimato in passato il possesso dei requisiti di cui all'ex L.46/90, per specifici diplomi di laurea breve e, di recente, con riferimento specifico al dm 37/08, ha ritenuto che alcune lauree triennali (con l'avvertenza di cui appresso) fossero abilitanti per una o più lettere del ridetto dm 37/08 (ex pluribus adunanze 16 aprile 2008 e 8 maggio 2008).

È stato tuttavia precisato che il C.U.N., in ogni occasione, ha più volte specificato e sottolineato come il riconoscimento del titolo di laurea breve, ai fini del possesso dei requisiti, vada valutato di volta in volta sulla base del programma di studi seguito dal soggetto interessato.

Pertanto il Mi.S.E. ha ritenuto che la nota esplicativa del 23.4.2008 dell'Ufficio Legislativo non debba ritenersi applicabile ai fini della problematica qui evidenziata.

6. DIPLOMA CONSEGUITO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL SECONDO CICLO

6.1 Parere a privato del 4-7-2008 *diplomi di qualifica triennali*

Il Mi.S.E. ha rappresentato che i diplomi di qualifica possano rientrare nella casistica di cui al punto b, comma 1 dell'art.4 del d.m. 37/2008.

6.2 Parere a CCIAA di Salerno del 24-2-2012

organismi competenti a valutare diplomi o qualifiche conseguite al termine della scuola secondaria del secondo ciclo

Il Mi.S.E., in merito alla richiesta informativa avanzata dalla Camera di commercio proponente circa la validità del diploma di perito industriale, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.4 del dm 37/2008, ha fatto presente di non essere competente a valutare i titoli di studio o, comunque, a esprimere qualificati pareri al riguardo; ha tuttavia suggerito, qualora la Camera di commercio lo ritenesse opportuno, di rivolgersi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca [Dipartimento per l'Istruzione-Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica – Ufficio Sesto] o all'Ufficio Scolastico Regionale [o sue strutture decentrate: CSA] ovvero allo stesso Istituto scolastico che ha rilasciato il diploma medesimo.

6.3 Parere a Regione Veneto C.R.A. del 2-12-2010

tipologia titolo di studio

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere quale debba essere la tipologia del titolo o attestato (da conseguire ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale) previsto dall'art.4, comma 1, lettera c).

Il Mi.S.E. in proposito ha rappresentato di non essere competente a valutare quale sia l'attestato o il titolo professionale che possa considerarsi effettivamente utile ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali. Un'eventuale ricognizione potrebbe essere fatta, al riguardo, dagli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro o dall'Istituto che ha rilasciato l'attestato o il titolo professionale.

Ad ogni modo il Mi.S.E. ha precisato che l'attività formativa acquisita dall'interessato - utile ai fini di cui sopra – debba essere necessariamente indirizzata (esclusivamente o, perlomeno, in maniera largamente prevalente) in materie tecniche specifiche del settore per il quale viene chiesta l'abilitazione.

6.4 Parere a privato del 29-5-2009

Requisiti tecnico professionali legati al possesso del solo titolo di studio

In ordine alla possibilità che un soggetto possa essere nominato responsabile tecnico presso un'impresa impiantistica avendo conseguito un diploma di perito industriale con corso quinquennale senza tuttavia essere in possesso della prescritta esperienza professionale (2 anni di inserimento - ovvero 1 anno, per la lettera d, comma 2 dell'art.1 - presso un'impresa di settore, come previsto dal comma 1, lettera b dell'art.4), facendo eventualmente valere, in sostituzione dell'esperienza professionale sopradetta, i due anni aggiuntivi frequentati per via del conseguimento del diploma di scuola secondaria del secondo ciclo (di anni n.5) rispetto alla qualifica che si consegue al termine della scuola secondaria del secondo ciclo (di durata triennale), il Mi.S.E. ha rappresentato che il d.m. 37/2008 non prevede tale possibilità "di sostituzione", conseguentemente, non potendo essere presa favorevolmente in considerazione, rimarrebbe preclusa la sua nomina a responsabile tecnico.

6.5 Lettera Circolare del 16-6-2011

Valutabilità dei diplomi, attestati e brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di attività regolamentate

Il Mi.S.E. con lettera circolare datata 16 giugno 2011 ha impartito specifiche direttive in merito alla valutazione dei diplomi, attestati e brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di attività regolamentate, come qui sotto specificato:

art. 1, c. 1:

<<Al personale dei ruoli marescialli e sergenti delle Forze armate nonché agli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano frequentato e completato con esito favorevole i corsi di formazione generale, professionale e di specializzazione presso scuole ed istituti di formazione militari, presso i Reparti di impiego o presso scuole e centri di specializzazione, qualificazione e aggiornamento professionale anche non militari, sia in Italia che all'estero è riconosciuto, **a domanda**, il corrispondente **Diploma di qualifica** dei corsi di studio dell'istruzione professionale, secondo la tabella «A» annessa al presente decreto.>>;

art. 1, c. 3:

<<I titoli di studio di cui al comma 1, sono rilasciati ai sensi e per gli effetti della legge n. 212/1983. **Le domande**, corredate da specifica attestazione rilasciata dall'Amministrazione Militare di appartenenza, **dovranno essere presentate agli istituti professionali** nei quali è attivata la specializzazione richiesta, **che rilasceranno i relativi diplomi.**>>;

art. 2, c. 1:

<<I diplomi di qualifica rilasciati ai sensi del presente decreto hanno la stessa natura di titoli di studio e la medesima validità così come indicato dall'art. 2 del decreto ministeriale 14 aprile 1997, n. 250, e consentono l'ammissione al quarto anno dei corsi di studio di istruzione professionale.>>.

Risulta evidente, in particolare dalla lettura dell'art. 1, c. 3, cit., che nel momento in cui gli interessati si rivolgono alla camera di commercio per ottenere la valutazione dei propri titoli ai fini del riconoscimento del requisito tecnico-professionale per lo svolgimento di attività regolamentate, dovranno esibire il diploma di qualifica ivi previsto, rilasciato dai competenti istituti professionali.

Sembra infine opportuno richiamare l'attenzione su quanto disposto dall'art. 1, c. 2, del decreto in parola:

<<Eventuali istanze presentate dal personale che risulti in possesso di titoli professionali per i quali non siano stati previsti, nella suddetta tabella, i corrispondenti diplomi di qualifica, saranno esaminate dalla Forza armata di appartenenza del militare e trasmesse, per la definitiva valutazione ai fini dell'equipollenza, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.>>.

6.6 Parere a CCIAA Teramo del 27-4-2011 equiparazione titoli di studio

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se la sentenza del Consiglio di Stato datata 30 novembre 2010 possa aver equiparato il titolo di studio di perito industriale con la laurea in ingegneria, come ha di fatto sostenuto un utente che ha presentato apposita istanza presso gli uffici camerali al fine di poter ottenere l'abilitazione ad esercitare attività impiantistica di cui al d.m. 37/2008.

Il Mi.S.E. in proposito ha ritenuto opportuno condividere le motivazioni della Camera di commercio che sono alla base del parere non favorevole espresso sulla questione. Ha rammentato in proposito quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettera b) del d.m.37 che stabilisce come requisito tecnico-professionali il possesso di un *“diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno”*. Secondo il Mi.S.E., infatti, anche ammettendo, per mera ipotesi, che il diploma di

perito industriale sia idoneo ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera b del d.m.37/2008 (sulla validità del titolo di studio il Mi.S.E. ha rappresentato di non essere in grado di fornire proprie valutazioni, in quanto non competente in materia), è comunque necessario che il conseguimento del diploma stesso sia seguito da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno), premessa che, nel caso in esame, non si evince.

6.7 Pareri a CCIAA Modena del 9-11-2009, a CPA di Bologna del 17-2-2010 e a CPA Biella del 3-2-2009

termini temporali dell'esperienza professionale rispetto al conseguimento del titolo di studio

Il Mi.S.E. ha rappresentato, ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.4, comma 1, lettere b-c), che il periodo di inserimento presso un'impresa del settore deve essere sempre successivo, in termini temporali, al conseguimento del "diploma/qualifica" o del "titolo/attestato, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale", poiché – a parere del Ministero - la ratio del legislatore è far sì che l'interessato acquisisca prima le necessarie conoscenze teoriche per poi acquisire, in un secondo momento, attraverso l'esperienza professionale, le relative competenze che possano qualificarlo ai fini di cui sopra (no, dunque, all'eventuale acquisizione di esperienze professionali durante o, addirittura, prima del conseguimento del titolo di studio).

7. ESPERIENZA PROFESSIONALE

7.1 ESPERIENZA PROFESSIONALE CONTINUATIVA/ CONSECUTIVA

7.1.1 Parere a CCIAA di Nuoro del 6-5-2009

Esperienza professionale non consecutiva maturata presso diverse imprese in differenti periodi temporali

In merito alla possibilità che possa essere presa validamente in considerazione - ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera c – l'esperienza professionale conseguita da un soggetto (in possesso di attestato di qualifica professionale) che abbia lavorato per più imprese (esattamente n.10 imprese) per un periodo complessivo cumulato pari a 61 mesi e 12 giorni, in un arco temporale di 10 (dieci) anni, il Mi.S.E. ha rappresentato che, vista l'evoluzione della situazione socio-economica avvenuta negli ultimi 10-15 anni, che ha manifestato una costante e sempre più consistente diffusione, anche nel settore impiantistico, dei contratti a tempo determinato, a progetto e/o comunque di contratti aventi comunque una definita scadenza temporale, per motivi di equità sostanziale (al fine di non penalizzare il soggetto che, per vari motivi, non abbia lavorato consecutivamente per quattro anni di fila per la stessa impresa, come previsto dall'art.4, comma 1, lettera c del d.m. in parola), si possano prendere in considerazione tutti i suddetti periodi lavorativi, esprimendo, pertanto, parere favorevole al relativo cumulo.

7.1.2 Parere a Regione Veneto del 28-8-2008 lavoro a tempo parziale

In ordine alle modalità di computo del tempo lavorato nei rapporti di lavoro a tempo parziale ai fini dell'art.4 del d.m.37/2008, il Mi.S.E. ha fatto rinvio alla circolare n. 3597/C del 27-01-2006, pag. 7 (relativa all'attività di facchinaggio), le cui indicazioni appaiono applicabili - per lo specifico aspetto - anche all'attività di installazione impianti. È stato così chiarito che i periodi lavorativi debbono essere valutati secondo criteri di proporzionalità (per cui, ad esempio, un anno di lavoro ad orario dimezzato va computato come sei mesi di lavoro a tempo pieno).

7.1.3 Parere a CCIAA di Savona del 29-10-2009

cumulo esperienze lavorative non consecutive/continuative (anche in forma combinata tra loro)

Il Mi.S.E. ha confermato che, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'art.4 del d.m.37/2008, possa essere consentito il cumulo dei periodi della medesima esperienza professionale maturati da un soggetto *"non consecutivamente"* presso imprese abilitate, facendo un'eccezione al principio di consecutività, tenuto conto della mutata realtà della situazione socio-economica italiana ed, in particolare, della costante e sempre più consistente diffusione, anche nel settore impiantistico, dei contratti a tempo determinato, a progetto e/o comunque di contratti aventi comunque una definita scadenza temporale.

Infatti, tale dinamica contrattuale comporta evidenti conseguenze in termini di forte limitazione all'acquisizione dei requisiti professionali da parte di eventuali nuovi soggetti interessati, tenuto conto che ogni interruzione del rapporto interromperebbe, di fatto, anche il periodo di maturazione dei requisiti suddetti, facendo tornare indietro la lancetta del tempo.

Pertanto, per motivi di equità sostanziale, il Mi.S.E. ha ritenuto di dover ribadire che possano prendersi in considerazione tutti i periodi lavorativi utili ai fini della maturazione dei requisiti in esame, onde evitare di penalizzare i soggetti che non avessero, per vari motivi, potuto lavorare consecutivamente.

Al contrario il Mi.S.E. non ritiene che possano essere presi favorevolmente in considerazione - in forma combinata tra loro (cumulo) - forme diverse di esperienza professionale maturata (ad esempio il periodo di esperienza professionale maturata in qualità di collaboratore familiare con quella maturata come operaio installatore con qualifica di specializzato), tenuto conto della mancanza di una apposita previsione normativa che possa giustificare una valutazione positiva.

Infatti, secondo il Mi.S.E., il d.m. 37/2008 non consente di poter cumulare i periodi di esperienza professionale maturati *"alle dirette dipendenze di un'impresa impiantistica"* (previsti dalle lettere b-c-d, comma 1 dell'art.4) con quelli maturati in forma di *"collaborazione tecnica continuativa"* svolta in qualità di titolare, socio e collaboratore familiare di imprese abilitate del settore.

7.2 TIPOLOGIE DI ESPERIENZE PROFESSIONALI

7.2.1 Parere a CCIAA di Napoli del 30-3-2010

apprendistato

Il Mi.S.E. ha rappresentato che può essere preso validamente in considerazione il periodo di apprendistato anche ai fini della previsione di cui all'art.4, comma 1, lettera b) del d.m. 37/2008.

Infatti con la circolare ministeriale n.3439/C del 27 marzo 1998 (concernente la L.46/90) il Mi.S.E. ha a suo tempo precisato che *"un soggetto in possesso di idoneo titolo di studio o attestato di formazione professionale, che abbia svolto alle dipendenze di un'impresa del settore il solo periodo di apprendistato può ottenere il*

riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali unicamente nelle ipotesi previste all'art.3, lettere b) e c) della Legge n.46/90, in quanto il citato articolo esclude la validità dell'apprendistato nell'ipotesi di cui alla lettera d), sempreché l'apprendistato non risulti effettuato contemporaneamente al periodo di studio".

Pertanto, non essendo sostanzialmente cambiata con il d.m. in parola - per l'ipotesi prospettata - la disciplina normativa di riferimento, tenuto conto che anche il d.m. 37/2008 non ha escluso "a priori" la possibilità che possa essere preso in considerazione il periodo di apprendistato nei casi previsti dall'art.4, comma 1, lettera b), Il Mi.S.E. ha ritenuto di poter confermare il precedente orientamento.

7.2.2 Parere a CCIAA di Ravenna del 3-5-2011 **contratto di formazione lavoro**

Il Mi.S.E. ha ritenuto, ai fini della maturazione dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.4, comma 1, lettere b-c), che l'esperienza lavorativa acquisita con contratto di formazione-lavoro possa essere considerata valida, anche in vigore del d.m. 37/2008, tenuto conto delle direttive a suo tempo impartite con circolare 3439/C del 27 marzo 1998 (in materia di legge 46/90).

7.2.3 Parere a privato del 12-8-2010 **elettricista su navi mercantili**

Il Mi.S.E. ha ricevuto un quesito con il quale è stato chiesto se un soggetto possa utilizzare l'esperienza professionale acquisita con la qualifica di elettricista - in 5 anni di lavoro sulle navi mercantili (risultante dal Libretto di Navigazione per la gente di mare) - ai fini della nomina di responsabile tecnico di cui al d.m. 37/2008.

Al riguardo il Mi.S.E. ha preliminarmente rappresentato che questa Amministrazione, con precedenti pronunciamenti in materia di impiantistica riguardanti l'ex legge 46/1990, si esprime in termini favorevoli all'equiparazione dell'attività di installazione di impianti relativi all'abitabilità degli ambienti interni delle imbarcazioni (qualora queste ultime - per le loro dimensioni e caratteristiche - ad esempio yachts, cabinati, navi - potessero essere ritenute assimilabili ad un'abitazione) con la stessa attività svolta negli edifici adibiti ad uso civile, ai sensi della legge 46/90.

Naturalmente, ai fini del riconoscimento del requisito professionale, il Mi.S.E. ha ritenuto pertanto che sia assolutamente necessario che la Camera di commercio competente proceda a tali verifiche, cioè che accerti quale sia stata l'attività concretamente esercitata dall'interessato (anche verificando la tipologia di imbarcazioni su cui abbia operato).

È altresì necessario che venga verificato che l'interessato abbia lavorato come elettricista nell'impresa di navigazione *esclusivamente alle dirette dipendenze dell'ufficio tecnico interno precedentemente costituito dalla medesima.*

Con le premesse di cui sopra, il Mi.S.E. ha rappresentato che, qualora supportata da idonea documentazione (ad esempio: copie delle dichiarazioni di conformità redatte dall'impresa all'epoca in cui l'interessato era dipendente; documentazione attestante la costituzione dell'ufficio tecnico interno da parte dell'impresa di navigazione e l'inserimento dell'interessato nella relativa struttura tecnica come operaio elettricista), nessuna eccezione si potrebbe opporre, in linea teorica, circa la validità dell'esperienza professionale così acquisita da parte dell'interessato, ai fini dell'acquisizione dei requisiti professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera c).

7.2.4 Parere a privato del 25-10-2011 e a CCIAA di Ferrara del 31-5-2012 **verifiche su impianti**

Il Mi.S.E. ha rappresentato che anche qualora l'interessato (nominando responsabile tecnico) fosse abilitato ai fini dell'effettuazione delle verifiche sugli impianti di cui al d.m. 37/2008 - installati da terzi - non necessariamente sarebbe da considerarsi come soggetto automaticamente abilitato all'installazione degli impianti medesimi, poiché tale possibilità discende unicamente dall'effettivo possesso dei requisiti previsti dall'art.4 di cui al decreto in parola.

7.2.5 Parere a privato del 21-11-2011 collaborazione tecnica continuativa (art.4, comma 2)

Il Mi.S.E. ha rappresentato che la collaborazione tecnica continuativa di cui all'art.4, comma 2 del d.m. 37/2008 possa considerarsi valida, ai fini dell'ottenimento dei requisiti ivi previsti, *anche qualora fosse prestata in forma non esclusiva*. È cioè possibile che il medesimo soggetto svolga contemporaneamente anche altra attività.

Ha tuttavia precisato che condizione imprescindibile affinché l'interessato (socio lavoratore) possa acquisire i requisiti, è che lo stesso svolga per il periodo di tempo ivi previsto, un'attività del tutto analoga/simile a quella prestata da un operaio installatore di impianti, cioè deve essere esperienza pratica - *acquisita sul campo* - in materia di installazione impianti, e non quindi una qualsivoglia attività svolta all'interno di un'impresa di installazione, (come ad esempio, quella amministrativa); peraltro tale attività deve avere durata pari a 6 anni e non può certamente ricondursi ad un limitata disponibilità oraria giornaliera ma deve necessariamente consistere in un impegno giornaliero che - dal punto di vista orario - si può facilmente ricondurre a quello che contrattualmente è posto a carico dell'operaio installatore *"assunto a tempo pieno"*.

È peraltro necessario che venga riscontrato in maniera inequivocabile che l'interessato abbia effettivamente svolto tale attività. Un'eventuale dichiarazione del responsabile tecnico che attesti lo svolgimento di quanto detto, dovrà in ogni caso - a norma del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 71 del D.p.r. 445/2000 - essere riscontrato dall'Amministrazione competente anche in altri modi. Il Mi.S.E. ha conseguentemente suggerito, in quanto non competente in materia, di voler consultare in proposito, gli Uffici del Ministero del Lavoro, dell'Inail e dell'Inps, per eventuali pertinenti indicazioni al riguardo.

7.2.6 Parere a CPA Biella del 25-5-2011 contratto a progetto

È stato chiesto al Mi.S.E. se l'esperienza professionale acquisita da un soggetto attraverso la tipologia del contratto a progetto possa essere presa - in linea generale - favorevolmente in considerazione ai fini della maturazione dei requisiti tecnici professionali di cui all'art.4 del d.m.37/2008.

È stato al riguardo rappresentato dal Mi.S.E. che il contratto a progetto può, in linea di principio, essere preso validamente in considerazione, ai fini della maturazione dei requisiti di cui al suindicato art.4, facendo in proposito rinvio a quanto rappresentato con circolare ministeriale n.3600/C del 6 aprile 2006 (allegato n.1).

7.2.7 Pareri a privati del 14-4-2012 e del 19-4-2012 dipendente di impresa del settore

Il Mi.S.E. ha rappresentato, circa la possibilità di maturare l'esperienza professionale prevista dall'art.4, comma 1, lettere b) e/o c) del d.m.37/2008, *in qualità di lavoratore dipendente dell'impresa di installazione impianti*, che l'inserimento presso l'impresa di installazione debba avvenire in qualità di operaio installatore, essendo

necessario che l'interessato acquisisca nel settore di interesse, esperienza pratica "sul campo".

7.2.8 Parere a privato del 19-4-2012 capocantiere

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se possa essere nominato responsabile tecnico di un'impresa di installazione impianti un soggetto in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria del secondo ciclo (attinente l'attività di settore in parola) nonché di esperienza professionale di almeno 2 anni in qualità di capocantiere (livello contrattuale "quadro - 7° livello – CCNL metalmeccanici e installatori impianti).

L'interessato ha altresì specificato che talune Camere di commercio non considerano validi i requisiti tecnico-professionali nella tipologia di casi come sopradescritti poiché l'orientamento prevalente è che un soggetto possa acquisire i requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera b) solo avendo un'esperienza professionale acquisita in qualità di *operaio installatore con qualifica di specializzato* (oltre che, naturalmente, un idoneo/a diploma/qualifica).

In proposito il Mi.S.E. ha rappresentato, circa la validità dell'eventuale esperienza acquisita presso imprese abilitate nel settore impiantistico - in qualità di "capocantiere" - che quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettera b rende assai dubbio/discutibile che le mansioni assunte possano essere di per sé sufficiente ad avvalorare la tesi che il soggetto possa aver acquisito "sul campo" un'esperienza professionale utile ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali oggetto del quesito.

Quindi, seppur in parte per differenti motivazioni, il Mi.S.E. concorda con l'orientamento assunto - a suo dire - dalle Camere di commercio, ritenendo necessario che l'interessato acquisisca tale esperienza professionale in qualità di "operaio installatore (specializzato e non)".

7.2.9 Parere a privato del 19-4-2012

responsabile ufficio tecnico (che redige progetti ed effettua il coordinamento dei lavori)

È stato rappresentato dal Mi.S.E., circa la possibilità che un soggetto possa aver acquisito l'esperienza professionale prevista dall'art.4, comma 1, lettere b-c) attraverso lo svolgimento di lavoro subordinato presso un'impresa di installazione impianti - in qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico (che redige progetti ed effettua il coordinamento dei lavori) - che appare assai dubbio/discutibile che tali mansioni, assunte in passato, possano essere di per sé sufficienti ad avvalorare la tesi che il soggetto possa aver acquisito "sul campo" un'esperienza professionale utile ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali oggetto del quesito.

Il Mi.S.E. ritiene infatti necessario che l'interessato acquisisca tale esperienza professionale in qualità di "operaio installatore (anche se non specializzato)".

7.2.10 Parere a privato (e p.c. a CCIAA Roma) del 1-6-2012 ex responsabile tecnico di impresa del settore

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se ad un soggetto (che in sede di S.C.I.A. è stato indicato come preposto responsabile tecnico di un'impresa di installazione impianti) possano essere riconosciuti i requisiti tecnico-professionali di cui al d.m. 37/2008, qualora lo stesso sia stato nominato in passato (nel 2001) responsabile tecnico di altra impresa di installazione impianti, ai sensi della ex legge 46/90 (con

☐ riconoscimento del possesso dei requisiti da parte della stessa Camera di commercio ricevente l'istanza in parola), cessando altresì dalla funzione nel corso del 2007.

☐ Secondo quanto riferito dal proponente quesito, la competente Camera di commercio, nel sospendere l'istanza, ha rappresentato l'esigenza che vengano nuovamente indicati, da parte dell'impresa installatrice - ai fini abilitativi - i requisiti a suo tempo posseduti dal soggetto in questione.

☐ Il Mi.S.E. ha rappresentato che la competente Camera di commercio dovrebbe riesaminare l'istanza partendo dal presupposto che al soggetto in parola vada verificato "ex-novo" il possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dall'art.4 del d.m. in parola, essendo mutata la normativa di riferimento del settore (anche verificando la documentazione di cui la Camera di commercio dovrebbe esserne già in possesso, per effetto della precedente istanza datata 2001).

☐ 7.2.11 Parere a CCIAA di Potenza del 14-1-2009 incompleta esperienza professionale

☐ È stato chiesto al Mi.S.E di far conoscere se un soggetto possa utilizzare l'esperienza professionale che abbia maturato presso un'impresa abilitata all'installazione di tutte le tipologie di impianti previste dall'art. 1 del decreto richiamato in oggetto, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti tecnico-professionale di cui all'art. 4, c. 1, lett. "b" per tutte le medesime tipologie di impianti.

☐ Ad avviso del Mi.S.E. i periodi di inserimento previsti dalla normativa in esame in abbinamento ad idoneo titolo di studio o di formazione professionale, hanno lo scopo di completare, mediante l'esperienza pratica e il contatto con lavoratori già esperti, le conoscenze acquisite in via teorica durante il corso di studi o di formazione.

☐ Tale "completamento", a parere del Mi.S.E., non potrebbe realizzarsi nel caso in cui si ammettesse di poter riconoscere il requisito tecnico-professionale anche per tipologie di impianti su cui non si sia mai concretamente operato.

☐ Ovviamente, salvo che non risulti direttamente dall'inquadramento contrattuale, sarà onere dell'interessato dimostrare che la propria prestazione lavorativa ha riguardato tutte le tipologie di impianti per le quali il riconoscimento è richiesto.

☐ Nel caso in esame l'interessato (che secondo quanto indicato dalla Camera proponente il quesito, è inquadrato come operaio generico) ha dichiarato di avere maturato la sua esperienza su tutte le tipologie di impianti per le quali risulta abilitata l'impresa presso cui ha operato.

☐ Il titolare della medesima impresa, tuttavia, sempre secondo quanto indicato dalla Camera in parola, ha affermato che la prestazione dell'interessato riguardava esclusivamente "lavorazioni di apertura tracce".

☐ Sembra evidente, a parere del Mi.S.E., che sussistendo "fondati dubbi" (v. art. 71, D.P.R. n. 445/2000) sulla veridicità di quanto dichiarato dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del medesimo D.P.R. n. 445, dovrà essere sua cura - ove comunque intenzionato a fare valere i predetti requisiti di esperienza professionale - esibire prove incontrovertibili a conferma di quanto asserito.

☐ 7.2.12 Parere a CCIAA di Rieti del 29-03-2011 dipendente (della stessa impresa)/responsabile tecnico per le altre tipologie di impianti

☐ Al Mi.S.E. è stato chiesto di far conoscere se un soggetto, responsabile tecnico di un'impresa di impiantistica operante nel settore degli impianti di cui alla lettera a), comma 2, art.1 del d.m. 37/2008, possa, a parere della Scrivente, aver maturato i requisiti tecnico-professionali nel settore degli impianti idraulici, nel quale settore l'impresa in parola – contestualmente – opera, tenuto conto che lo stesso ha svolto

tale lavoro sotto la diretta dipendenza di altro responsabile tecnico della stessa impresa.

Al riguardo il Mi.S.E., oltre ad esprimere seri dubbi/perplessità in merito al fatto che l'interessato abbia acquisito l'esperienza professionale oggetto del presente quesito, tenuto conto che l'esperienza professionale acquisita nel settore di cui alla lettera d) si è sempre sovrapposta all'esercizio dell'incarico che ha sempre ricoperto presso l'impresa in questione (di responsabile tecnico nel settore di cui alla sopracitata lettera a), impedendo la reale, continuativa acquisizione dell'esperienza medesima, ha ricordato che la qualifica di responsabile tecnico è, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 2 del d.m. in parola, incompatibile con qualsivoglia altra attività di tipo continuativo.

A parere del Mi.S.E. sarebbe opportuno effettuare un'attenta riflessione in merito alla stessa attività svolta come supporto al responsabile tecnico del settore di cui alla lettera d), tenuto conto che l'esperienza in parola potrebbe anche essersi configurata come attività svolta in contrasto con la previsione normativa di cui all'art.3, comma 2, attività, cioè, di fatto, incompatibile con la funzione di responsabile tecnico di cui alla lettera a).

Ad ogni modo il Mi.S.E. ha ricordato che spetta in ogni caso alla Camera di commercio proponente verificare concretamente, per il caso in esame, il rispetto della normativa vigente.

7.2.13 Parere a privato del 4-12-2008

imprenditore individuale (collaborazione tecnica continuativa)

Il Mi.S.E. ha rappresentato che un imprenditore individuale, venendo meno il responsabile tecnico da lui stesso nominato per l'esercizio delle attività di cui al d.m.37/2008, possa continuare a esercitare le attività medesime qualora il titolo di studio e l'esperienza professionale posseduti siano idonei rispetto a quanto previsto dall'art.4, commi 1 (punto b) e 2 (primo capoverso).

Viceversa, qualora il titolo di studio non sia ritenuto abilitante, al soggetto in questione occorrerebbe un lasso di tempo più lungo per acquisire i requisiti tecnici professionali, così come previsto dal comma 2, 2° capoverso dell'art.4, di cui appresso: *"Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art.4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'art.1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni"*.

7.3 CUMULO DEI REQUISITI IN FORMA COMBINATA

7.3.1 Parere a CCIAA di Biella del 27-5-2009

divieto di cumulo di requisiti non omogenei

Il Mi.S.E., in merito alla possibilità che ad un soggetto, che abbia maturato esperienza professionale per n.5 anni in qualità di collaboratore familiare di impresa artigiana e n.1 anno e 3 mesi in qualità di operario 3° livello presso un'impresa artigiana (nel medesimo settore), possano essergli riconosciuti - previa sommatoria dei due periodi lavorativi - i requisiti tecnico-professionali abilitanti alla nomina di responsabile tecnico, ha rappresentato che la normativa vigente (d.m.37/2008) non prevede tale eventualità *"di cumulo"* e, pertanto, ne rimane preclusa qualsivoglia valutazione positiva al riguardo.

7.3.2 Parere a CPA di Biella del 8-03-2010 *cumulo di requisiti omogenei*

In relazione alla possibilità che un soggetto possa acquisire i requisiti professionali ai sensi dell'art.4, comma 2, secondo capoverso, qualora abbia prestato attività di "collaborazione tecnica continuativa" di cui n.5 anni in qualità di coadiuvante del padre in un'impresa individuale di installazione impianti e n.1 anno in qualità di titolare di impresa individuale del medesimo settore (abilitata, in tal caso, da un diverso soggetto), attraverso il meccanismo di cumulo dei due diversi periodi di esperienza professionale, il Mi.S.E. ha rappresentato parere favorevole all'ipotesi prospettata tenuto conto che le suddette esperienze professionali hanno entrambe la natura di "collaborazione tecnica continuativa", cioè sono di analoga tipologia.

Il Mi.S.E. ha inoltre ritenuto opportuno rappresentare, relativamente alla non continuità ovvero consecutività del periodo di riferimento della collaborazione tecnica (5+1 anni), che nulla osta al riguardo, ciò al fine di non penalizzare eccessivamente coloro che abbiano acquisito, in diversi periodi temporali, esperienze professionali di analoga tipologia, tenuto conto che ogni interruzione del rapporto interromperebbe, di fatto, anche il periodo di maturazione dei suddetti requisiti, facendo tornare indietro la lancetta del tempo.

Ha tuttavia escluso, in linea di principio, ogni forma di commistione tra diverse tipologie di esperienze professionali eventualmente acquisite da un medesimo soggetto, poiché ogni ipotesi di cumulo non troverebbe - in tale caso - alcun fondamento (la normativa vigente non consente, infatti, ad esempio, di poter cumulare i periodi di esperienza professionale maturati "alle dirette dipendenze di un'impresa impiantistica", previsti dalle lettere b-c-d, comma 1 dell'art.4, con i periodi di esperienza professionale maturati in forma di "collaborazione tecnica continuativa" in qualità di titolare, socio e collaboratore familiare di imprese abilitate del settore, previsti dall'art.4, comma 2).

7.3.3 Parere a CCIAA di Padova del 23-9-2008 *divieto di cumulo di requisiti non omogenei*

Il Mi.S.E. ha ribadito l'impossibilità che di poter considerare positivamente, ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M.37/2008, il cumulo delle esperienze maturate da un soggetto ai sensi dei commi 1 (punto d) e 2 dell'art.4 del decreto medesimo (cioè come operaio installatore con qualifica di specializzato e come socio lavorante di impresa del medesimo settore), in quanto non espressamente prevista dalla normativa vigente.

7.4 AMMINISTRATORE NON SOCIO / SOCIO NON AMMINISTRATORE

7.4.1 Parere a CCIAA di Perugia del 29-4-2009 e a CCIAA di Savona del 29-10-2009

esperienza professionale maturata in qualità di amministratori o soci/amministratori di società

Il Mi.S.E. ha rappresentato che l'art.4, comma 2, prevede, ai fini della maturazione dei requisiti professionali attraverso lo svolgimento dell'attività di "collaborazione tecnica continuativa", le sole figure di "titolare, soci e collaboratori familiari" escludendo, pertanto, quella di amministratori di società (come l'amministratore unico/delegato o il

componente il consiglio di amministrazione), salvo che gli stessi non siano, al contempo, anche soci.

7.4.2 Parere a CCIAA di Reggio Calabria del 22-5-2012

esperienza professionale maturata in qualità di legale rappresentante

Il Mi.S.E. ha rappresentato che l'articolo 4, comma 2, è applicabile esclusivamente alle figure di "soci, collaboratori familiari e titolari" di imprese di installazione impianti e *non anche ai legali rappresentanti.*

7.4.3 Parere a privato del 3-3-2009

socio lavoratore

È stato rappresentato dal Mi.S.E. che le eventuali cariche ricoperte da un soggetto (come ad esempio quella di amministratore in altre due distinte imprese "non installatrici di impianti") non costituiscono - per un socio lavoratore di un'impresa di installazione impianti - impedimento alcuno ai fini della maturazione dell'esperienza professionale utile ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'art.4, comma 2, secondo paragrafo, purché naturalmente gli incarichi medesimi non ostacolino lo svolgimento della *suddetta attività di collaborazione tecnica continuativa, della durata di 6 anni.*

7.5 IMPRENDITORE INDIVIDUALE E ASSICURAZIONE INAIL

7.5.1 Parere a privato del 4-2-2011

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un soggetto, titolare di un'impresa con responsabile tecnico, iscritta nel R.I. dal 4 agosto 2008 e abilitata all'esercizio di attività impiantistica (lettere a-b-c-d-e-g), possa aver maturato i requisiti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività di impiantistica di cui alle lettere c-d-e, avendo peraltro il diploma di perito industriale capotecnico specializzazione termo tecnica.

Il titolare dell'impresa di impiantistica, peraltro, è iscritto all'INPS e all'INAIL poiché svolge, come coadiuvante nell'impresa di famiglia, un'attività di tipo commerciale nel settore di materiali edili.

È stato infine precisato che la competente Camera di commercio, che legge per conoscenza, in risposta alla richiesta dell'interessato in ordine al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui sopra, ha, a suo dire, respinto l'istanza poiché mancava l'iscrizione dell'impresa all'Inail. A fronte di ciò nulla è valso l'assunto che l'Inail avesse a suo tempo respinto l'iscrizione dell'impresa in quanto "*non artigiana*".

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che, ai fini dell'acquisizione dei requisiti in parola, sia necessario che l'interessato - titolare di impresa di impiantistica - abbia effettivamente svolto presso la propria impresa, attività avente natura di "collaborazione tecnica continuativa", abbia cioè affiancato e supportato il responsabile tecnico, prestando la propria opera al fine di acquisire "sul campo" un'idonea esperienza professionale, per la durata prevista dal decreto in parola.

Il Mi.S.E. ha precisato che un'eventuale dichiarazione del responsabile tecnico che attestasse lo svolgimento di quanto sopra riportato, dovrà essere riscontrata, in ogni caso, a norma del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 71 del D.p.r. 445/2000, dall'Amministrazione competente anche in altri modi (relativamente ai quali il Mi.S.E. non è in grado di fornire suggerimenti).

Ha rappresentato inoltre che, in ogni caso, la mancata iscrizione all'Inail da parte del titolare ostacoli il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali a favore del medesimo. La stessa circolare n.3439/C del 27 marzo 1998 prevede espressamente

per tali situazioni che i titolari possano maturare i requisiti tecnico professionali (naturalmente decorsi i termini previsti dalla normativa vigente) a condizione che "il titolare dell'impresa produca apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'effettivo esercizio dell'attività e la regolare iscrizione INAIL nel periodo di riferimento".

Circa i motivi per i quali sia stata a suo tempo rifiutata dall'Inail l'iscrizione del titolare, il Mi.S.E. ha rappresentato di non essere competente a fornire parere al riguardo.

7.5.2 Lettera circolare del 26-4-2011

Sussistenza dell'obbligo assicurativo nei confronti dell'INAIL per il titolare dell'impresa individuale non artigiana esercente attività regolamentata (impiantistica)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0078993 - 26/04/2011 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

ALL'UNIONCAMERE

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE

LETTERA CIRCOLARE (via p.e.c.)

OGGETTO: *Sussistenza dell'obbligo assicurativo nei confronti dell'INAIL per il titolare di impresa individuale non artigiana esercente un'attività regolamentata (impiantistica).*

Considerati i numerosi quesiti pervenuti da parte di codeste Camere sull'argomento richiamato in oggetto, si è ritenuto opportuno acquisire l'avviso dell'INAIL al riguardo.

Si provvede, pertanto, a trasmettere copia del parere reso dall'INAIL con nota prot. n. 3040 dell'11 gennaio 2011.

IL DIRIGENTE
(Marco Maceroni)

Sp/C/Doc/Varie/Varie-AB.368

Via Sallustiana 53, 00187 Roma
Tel 0647055332-5304 Fax 0647055338
marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it
gianmarco.spano@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.it

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**DIREZIONE CENTRALE RISCHI****Ufficio Tariffe**

Rif.: Prot. n. 3040 dell'11/01/2011

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0052397 - 22/03/2011 - INGRESSO

Classificazione D.C. Rischio

Processo: Aziende

Macroattività: Indirizzi normativi/operativi

Attività:

Tipologia: Altro

Fascicolo: anno 2011

Sottofascicolo: Obbligo assicurativo/persone assicurate

Chiavi di ricerca: Imprenditore non artigiano

Altri uffici: No

Minisito: SI

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il

Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

Div. XXI - Registro delle imprese

Posta certificata:

imp.mccvnt.div21@pec.sviluppoeconomico.gov.it

c.a. dr Marco Maceroni

Mail to: marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it

OGGETTO: Sussistenza dell'obbligo assicurativo nei confronti dell'INAIL per il titolare di impresa individuale non artigiana esercente un'attività regolamentata (impiantistica).
Richiesta di parere.

Con la nota evidenziata a margine, pari oggetto, è stato rappresentato il caso, segnalato da un dottore commercialista, del titolare di una impresa individuale che ha denunciato alla Camera di Commercio l'avvio dell'attività di installazione, riparazione e manutenzione straordinaria delle seguenti tipologie di impianti posti al servizio degli edifici¹ ossia elettrici, elettronici, termici, idraulici, distribuzione e utilizzazione del gas, impianti di sollevamento persone e impianti di protezione antincendio.

Il titolare dell'impresa ha nominato un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali abilitanti allo svolgimento delle riferite attività² ed ha, poi, richiesto alla Camera di Commercio il riconoscimento dei propri requisiti tecnico-professionali, per essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di indirizzo tecnico, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b) del D.M. n. 37/2008.

La Camera di Commercio, però, ha respinto la richiesta, in assenza di assicurazione all'INAIL per la medesima attività.

Ciò sul presupposto che il titolare dell'impresa abbia, in realtà, i requisiti di legge ai fini dell'assicurazione INAIL, in quanto, avendo nominato un "responsabile tecnico" e svolgendo un'attività che implica partecipazione manuale e continuativa all'attività dell'impresa, la Camera di Commercio ritiene che egli sia da assimilare al "coadiuvante del titolare dell'impresa individuale", soggetto all'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto.

Pertanto, sul punto, codesta Direzione ha espresso riserve propendendo "per l'opinione" in base alla quale "non ricorrano nel caso in esame i presupposti per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo," richiamando le indicazioni fornite alle Sedi con nota prot. n. 9045 del 7/10/2009 con particolare

¹ Art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37.

² Art. 3, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37.

INAIL. 60010. 15/03/2011. 0002051

riguardo all'esclusione dall'obbligo assicurativo dell'artigiano di fatto, in assenza dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dalle leggi statali ed anche regionali per l'esercizio di determinate attività che richiedono una specifica preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, coerentemente con le disposizioni vigenti in materia.³

Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che la normativa in materia⁴ prevede che le ditte iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane sono abilitate ad esercitare le attività regolamentate (in materia di impiantistica) a condizione che l'imprenditore:

- abbia i requisiti tecnico-professionali ex art. 4 D.M. n. 37/2008⁵ ovvero, se non ne sia in possesso,
- individui un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali, il quale svolge tale funzione per una sola impresa, mentre la sua qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Affinché i requisiti professionali posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili all'impresa, è necessario che si configuri un "rapporto di immedesimazione" tra l'impresa ed il responsabile tecnico stesso.

Tale rapporto consiste in una forma di collaborazione stabile e continuativa con la struttura aziendale che consente al responsabile tecnico di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e le proprie determinazioni, limitatamente agli aspetti tecnico-operativi dell'attività stessa.

In tale ottica, avendo acquisito le valutazioni della Direzione Centrale Prestazioni per gli aspetti di competenza, si è dell'avviso che il titolare dell'impresa venga a trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive alle quali la legge ricollega l'insorgenza dell'obbligo assicurativo INAIL.

Infatti, il titolare, "nominato un responsabile tecnico," presta abitualmente la propria opera manuale nell'ambito di una posizione funzionale di subordinazione alle direttive del responsabile tecnico che "opera in nome e per conto dell'impresa" e, conseguentemente, egli può considerarsi soggetto ad un rapporto di dipendenza funzionale nei confronti della stessa struttura aziendale.

Ciò viene ad integrare una fattispecie che presenta spiccate analogie con quella dei coadiuvanti familiari (diversi da coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo che coadiuvando il titolare dell'impresa configurano l'impresa familiare) operanti nel quadro di una collaborazione abituale con il titolare di una impresa (non familiare ex art. 230 bis del Codice Civile) che può dar luogo ad un rapporto di lavoro dipendente o ad un rapporto di tipo societario di subordinazione funzionale alle direttive dell'impresa, in aderenza al principio costantemente affermato dalla

³ Artt. 1 e 4 del Testo Unico approvato con DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni. Legge n. 443/1985, circolare n. 80/2004 e nota della scrivente prot. n. 9045 del 7/10/2009.

⁴ Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37.

⁵ L'art. 4 del D.M. del 22/01/2008, n. 37 prevede che i requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

giurisprudenza costituzionale della parità di tutela a parità di rischio, come più volte riconosciuto dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Diversamente, non può condividersi l'opinione tendente ad escludere il titolare dell'impresa dall'obbligo assicurativo, in quanto codesta Direzione fonda tale conclusione su un punto oggetto delle istruzioni diramate alle Sedi con nota prot. n. 9045 del 7/10/2009, riguardante, in realtà, la fattispecie degli "artigiani di fatto" ossia i soggetti che, pur non risultando iscritti all'Albo delle imprese artigiane, svolgano di fatto personalmente ed abitualmente, un'attività oggettivamente artigianale, fattispecie estranea all'oggetto del presente quesito, riferita, invece, ad una figura assimilabile ai familiari coadiuvanti del titolare artigiano.

Ad ulteriore conferma, il commercialista interpellante riferisce che il titolare dell'impresa già opera in qualità di "coadiuvante nell'azienda di famiglia che si occupa di commercio di materiali edili, iscritto nella gestione commercianti ed all'INAIL per la medesima attività".

Quindi, laddove il titolare eserciti, apportando la sua opera manuale, lavorazioni rischiose, nel quadro di una collaborazione tecnica continuativa resa nell'interesse dell'impresa, risulteranno soddisfatti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 1 e 4 del T.U. approvato con DPR n.1124/65, ai fini della ricorrenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nei confronti dell'Istituto.

In tal caso, troverà applicazione, per analogia, il regime assicurativo previsto per i familiari coadiuvanti del titolare artigiano⁶, soggetti a "premi annuali a persona" in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – ed alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della "Tariffa artigiani autonomi 2000" (D.M. 1/2/2001).

I premi annuali sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività, dall'inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Ester Rotoli

⁶ Circolare INAIL n. 11/2010 presente nella Banca dati normativa del sito www.inail.it.

7.6 ESPERIENZA PROFESSIONALE PRESSO UN UFFICIO TECNICO INTERNO

7.6.1 Parere a CCIAA Macerata del 24-2-2009

esperienza presso impresa non installatrice

Al Mi.S.E. è stato chiesto di far conoscere se sia possibile riconoscere i requisiti tecnico-professionale (art.4) ad un dipendente di un'impresa non installatrice - che ha svolto, per gli edifici della medesima, attività di installazione e manutenzione di impianti di cui al d.m.37/2008, sotto la direzione tecnica di un ingegnere, senza che dal certificato camerale relativo all'impresa stessa fosse mai risultata l'esistenza dell'ufficio tecnico interno.

Il Mi.S.E. ha rappresentato che l'esperienza professionale acquisita nel caso in questione non possa essere presa in considerazione, ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'art.4 del d.m. in parola, poiché non era stato previamente costituito dall'impresa (e denunciato alla Camera di commercio) l'ufficio tecnico interno e comunicata la nomina del relativo responsabile.

7.6.2 Parere a Regione Veneto C.R.A. del 2-12-2010

esperienza presso ente pubblico

È stato richiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un soggetto, che abbia maturato esperienza lavorativa di settore presso una struttura comunale, possieda i requisiti tecnico-professionali di cui al d.m. in parola ovvero, in caso contrario, se possano essere confermate valide le direttive emanate con circolare ministeriale datata 30 aprile 1992.

Al riguardo il Mi.S.E. ha fatto preliminarmente presente di aver già espresso in passato - sia in regime di L.46/90 (vedasi circolare ministeriale 3282/C del 30.4.1992, citata da codesta C.R.A. stessa), sia in vigenza dell'attuale d.m.37/2008 - parere favorevole in ordine alla possibilità che Enti o Organismi pubblici/privati potessero istituire al loro interno uffici tecnici interni, sempreché l'attività di tale uffici venisse limitata alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile tecnico possedesse i requisiti tecnico-professionali di cui all'*articolo 4* del d.m. in parola, così come espressamente previsto dall'art.2, punto c) del decreto medesimo.

Premesso ciò, il Mi.S.E. ha tuttavia rappresentato l'esigenza che la C.R.A. accerti, ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionale, quale sia stata l'attività concretamente esercitata dall'interessato e se lo stesso abbia lavorato come impiantista *esclusivamente alle dirette dipendenze dell'ufficio tecnico interno precedentemente costituito dall'Ente Pubblico (Comune)*.

Il Mi.S.E. ha quindi rappresentato di non aver eccezioni da opporre in merito alla validità dell'esperienza professionale così maturata dal soggetto medesimo, ai fini dell'acquisizione dei requisiti professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera c) ove, naturalmente, fosse supportata da idonea documentazione (ad esempio: copie delle dichiarazioni di conformità redatte dal Comune all'epoca in cui l'interessato era dipendente; documentazione attestante la costituzione dell'ufficio tecnico interno da parte del Comune e l'inserimento dell'interessato nella struttura tecnica comunale come operaio installatore con qualifica di specializzato).

7.6.3 Parere alla CPA Modena del 16-12-2010

esperienza presso impresa non installatrice

È stato chiesto al Mi.S.E. se un soggetto che abbia svolto per oltre tre anni, in qualità di operaio specializzato, la propria attività professionale presso un'impresa di grandi dimensioni non abilitata (né ai sensi della ex L.46/90 né del d.m.37/2008), inserito in un ufficio tecnico, dove si è occupato della conduzione, manutenzione e riparazione degli impianti a gas, termici ed idrici dello stabilimento, sotto la direzione di un responsabile in possesso di titolo idoneo, possa aver maturato i requisiti tecnico professionali, di cui all'art.4, comma 1, lettera d), ai fini dell'eventuale esercizio dell'attività di cui all'art.1, comma 2, lettere c-d-e) del d.m.

È stato allo scopo precisato che l'impresa di cui sopra non ha, a suo tempo, proceduto a costituire formalmente l'Ufficio tecnico interno, né a nominare un responsabile (tecnico) pur essendo disponibili le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate rispettivamente dall'allora legale rappresentante e dal responsabile dell'Ufficio tecnico. Il Mi.S.E. ha rappresentato in proposito che nel caso in questione, sia assente sia il requisito "*preliminare*" della formale costituzione dell'Ufficio tecnico interno sia quello altrettanto "*fondamentale*" della nomina di un responsabile (tecnico). Conseguentemente ha ritenuto opportuno specificare che tale l'esperienza professionale non possa consentire all'interessato l'acquisizione dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

7.6.4 Parere a CCIAA di La Spezia del 7-6-2010 esperienza presso impresa non installatrice

È stato presentato un quesito al Mi.S.E. chiedendo in particolare se un soggetto possa aver acquisito i requisiti tecnico-professionali di cui al d.m. 37/2008 qualora abbia lavorato per 30 anni presso gli uffici tecnici interni di una grossa società produttrice di elettrodomestici (occupandosi di installazione di impianti idraulici e termici), uffici tecnici che tuttavia non sono mai stati dichiarati dalla società in questione alla competente Camera di commercio.

In proposito è stato chiarito dal Mi.S.E che, ove supportata da idonea documentazione (ad esempio: copie delle dichiarazioni di conformità redatte dall'impresa all'epoca in cui l'interessato era dipendente; dichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa in merito ai titoli professionali posseduti dal preposto; documentazione attestante l'inserimento dell'interessato nella struttura tecnica come operaio specializzato), la domanda potrebbe essere, a parere del Mi.S.E. - positivamente valutata.

7.6.5 Parere a CCIAA di Caserta del 1-6-2012 esperienza presso Aeronautica Militare

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se ad un soggetto possa essere valutata positivamente, ai fini della completezza dei requisiti previsti dall'art.4 del d.m. in parola, l'esperienza lavorativa poliennale conseguita quale sottoufficiale dell'aeronautica militare.

Al riguardo il Mi.S.E. ha precisato che qualora il dipendente avesse lavorato, per il prescritto periodo continuativo, alle dirette dipendenze dell'ufficio tecnico interno - *precedentemente costituito* - , l'attività di installazione impianti si fosse estrinsecata nell'attività oggetto del quesito ed, infine, ove la richiesta fosse supportata da idonea documentazione (ad esempio: copie delle dichiarazioni di conformità redatte dall'ufficio tecnico interno all'epoca in cui l'interessato era ivi dislocato; documentazione attestante la costituzione dell'ufficio tecnico interno da parte del Comando e l'inserimento dell'interessato nella struttura tecnica medesima in qualità di installatore), non avrebbe, in linea teorica, eccezioni da opporre in merito alla validità dell'esperienza professionale così acquisita, ai fini della maturazione dei requisiti professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera b).

8. IMPIEGATO TECNICO – QUADRO DIRETTIVO E ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

8.1 Parere a CCIAA di Varese del 15-7-2008

impiegato tecnico

E' stato rappresentato dal MISE che, ai fini della maturazione dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera d), è assolutamente necessario che il soggetto interessato abbia svolto la propria prestazione lavorativa - in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato - per un durata pari ad almeno 3 anni, indipendentemente dalla qualifica professionale eventualmente posseduta dal medesimo soggetto al momento della valutazione dei requisiti in parola.

8.2 Parere a privato del 5-1-2011

direttore tecnico

In merito alla possibilità che il titolare di un'impresa individuale, che è anche direttore tecnico dell'impresa medesima, possa aver maturato i requisiti tecnico professionali di cui all'art.4, comma 2, avendo acquisito 6 anni di esperienza lavorativa in qualità, per l'appunto, di direttore tecnico, il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno ricordare quanto previsto dall'art.4, comma 2 del d.m.37/2008, laddove è previsto che *"I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni"*.

Premesso ciò, ha ritenuto opportuno esprimere forti dubbi/perplessità in merito al fatto che l'attività di direzione tecnica dell'impresa possa essere di per sé sufficiente ad avvalorare la tesi che l'interessato possa aver acquisito "sul campo" un'esperienza professionale utile ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali oggetto di quesito. È stato tuttavia ricordato al proponente quesito, che spetta in ogni caso alla competente Camera di commercio verificare concretamente, per il caso in esame, il rispetto della normativa vigente.

8.3 Parere a CCIAA di Savona del 24-3-2009 e a CPA di Venezia del 29-3-2011

impiegato tecnico

E' stato posto un quesito al MISE inerente la possibilità di ritenere valida - ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera d) - una dichiarazione resa dal legale rappresentante di un'impresa di installazione impianti, dalla quale risulti l'attiva collaborazione con l'ex responsabile tecnico prestata - nello svolgimento pratico dell'attività impiantistica - da un soggetto avente qualifica di "impiegato tecnico".

A tale riguardo il Ministero ha precisato che il d.m. 37/08 non prevede modalità diverse dalla prestazione lavorativa svolta, per un termine non inferiore a 3 anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato.

Ha tuttavia rappresentato come in passato talune sentenze della Corte di Cassazione abbiano evidenziato che l'iscrizione del dipendente nel libretto del lavoro (la cui obbligatorietà, peraltro, è oggi venuta meno) e quanto ivi riportato, non potesse costituire in assoluto prova certa della durata e del contenuto del rapporto di lavoro stesso, avendo il medesimo natura di scrittura privata (in quanto consistente, nella sostanza, in dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro che non possono valere - da sole - a dimostrare, con certezza, il contenuto del rapporto di lavoro, pur costituendone un valido, ma non esclusivo, strumento per la sua corretta e puntuale definizione).

Ciò nonostante il Ministero ha precisato come la dichiarazione del rappresentante legale e/o dell'ex responsabile tecnico, non siano assolutamente sufficienti ad assicurare un attendibile valutazione del contenuto del rapporto di lavoro che lega l'impresa all'impiegato tecnico, dovendo quindi la stessa essere necessariamente riscontrata - in maniera inequivocabile, da parte della P.A. ricevente (CCIAA), a norma del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 71 del D.p.r. 445/2000 - anche in altro modo.

In tal caso l'eventuale rideterminazione delle competenze lavorative dell'impiegato tecnico deve comportare, da parte della Camera di commercio interessata, l'obbligo di denunciare il diverso inquadramento del personale di un'impresa a taluni Enti pubblici (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, ecc), per quanto di rispettiva competenza.

8.4 Parere a privato del 23-03-2010 impiegato tecnico

Il Mi.S.E. ha rappresentato che l'esperienza professionale conseguita per circa n.2 anni continuativi - in qualità di impiegato tecnico d'ufficio - alle dirette dipendenze di imprese di settore, non possa essere presa favorevolmente in considerazione ai fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera b) del d.m. in parola.

Ritiene, infatti, che la previsione normativa in parola (possesso di un diploma effettivamente abilitante, seguito da un periodo di inserimento di almeno n.2 anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore), si riferisca "implicitamente" all'attività svolta in qualità di operaio installatore, tenuto conto che il soggetto medesimo deve acquisire - nella pratica quotidiana - l'effettiva capacità di installare gli impianti richiesti, cioè fare esperienza pratica completa "*sul campo*", condizione che - a parere del Ministero - non si riscontra nel caso proposto.

8.5 Parere a privato del 8-4-2009 *titolare (progettista impianti)*

E' stato posto un quesito al MISE riguardo il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 del dm 37/08 al titolare di un'impresa impiantistica, che per un periodo di 6 anni ha progettato gli impianti (in quanto iscritto all'Albo dei periti industriali) e impartito direttive per la loro realizzazione al responsabile tecnico ed ai propri dipendenti.

Il MISE ritiene che l'esperienza professionale di cui all'art. 4, co. 2 del d.m. in parola, maturi necessariamente effettuando direttamente - insieme a collaboratori o singolarmente - i lavori di impiantistica e non delegando ad altri l'effettuazione dei medesimi. Ha pertanto espresso perplessità in ordine alla possibilità che tale attività possa essere considerata come idonea collaborazione tecnica continuativa, utile ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

8.6 Parere a privato del 20-7-2012

impiegato tecnico

È stata rappresentato dal Mi.S.E. che l'orientamento assunto da talune Camere di commercio è che un soggetto possa acquisire i requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera b) solo avendo un'esperienza professionale acquisita in qualità di *operaio installatore con qualifica di specializzato* (oltre che, naturalmente, un idoneo/a diploma/qualifica).

Circa la validità dell'eventuale esperienza acquisita presso imprese abilitate nel settore impiantistico - in qualità di "*impiegato*" - ha ritenuto opportuno ribadire che quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettera b) deve essere attentamente valutato nel senso che le mansioni assunte devono avvalorare la tesi che il soggetto possa aver acquisito "*sul campo*" un'esperienza professionale utile ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali oggetto del quesito.

Ne consegue che solo dalla declaratoria delle mansioni, eventualmente anche sostenuta da indicazioni ex art. 47 del DPR 445/00 dei datori di lavoro (*pro tempore*), la Camera di commercio competente potrà verificare se risulti rispettato il paradigma dell'articolo 4, comma 1, lett. b) consistente nel titolo di studio "*seguito da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore*".

Ovviamente, secondo il Mi.S.E., qualora la Camera di commercio rilevi una discrasia tra la mansione e l'inquadramento, sarà tenuta ad informarne l'INAIL, la DPL e l'INPS, per gli eventuali accertamenti che quegli Enti intendessero svolgere al riguardo.

9. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

9.1 Parere a CCIAA di Taranto del 30-6-2009

caratteristiche del contratto di associazione in partecipazione per sussistenza immedesimazione

E' stato posto un quesito al MISE al fine di conoscere se possa sussistere o meno il rapporto di immedesimazione fra il responsabile tecnico di cui all'art.3 del d.m.37/2008 e l'impresa di impiantistica, nel caso in cui le parti interessate (associante e associato) abbiano stipulato un contratto di associazione in partecipazione che non preveda una partecipazione agli utili, come previsto dall'art.2549 del codice civile bensì altre forme remunerative (es.: compenso pattuito in base al numero di dichiarazioni di conformità sottoscritte; compenso fisso mensile; compenso sulla base di una percentuale del fatturato d'impresa; compenso sulla base di una percentuale del fatturato relativo al controllo e collaudo degli impianti, con importo minimo per ogni dichiarazione di conformità sottoscritta).

Il Mi.S.E. al riguardo ha rappresentato che siffatto contratto di associazione in partecipazione viola il principio previsto dall'art.2549 del codice civile che prevede - affinché si possa parlare di regolare "contratto di associazione in partecipazione" - la partecipazione dell'associato agli utili di un'impresa (o di uno o più affari) in cambio di un determinato apporto.

Pertanto, nel caso in questione, ai fini della possibilità di nomina dell'associato come responsabile tecnico, non può essere esclusa la partecipazione dell'associato agli utili di un'impresa mentre va chiaramente esclusa la possibilità che la nomina a responsabile tecnico dell'associato sia legata ad uno o più affari, tenuto conto della natura stessa dell'incarico medesimo.

Al riguardo il Mi.S.E. ha altresì richiamato quanto previsto, in materia di imprese di facchinaggio, dalla circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006, per gli aspetti concernenti l'associazione in partecipazione, poiché compatibile con il d.m.37/2008 (il contratto va affiancato dall'acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti - associante e associato – in ordine alla tipologia dell'apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l'immedesimazione all'impresa).

9.2 Parere a CCIAA di Cosenza del 6-4-2012

contratto di associazione in partecipazione (mancanza dell'obbligo di registrazione)

È stato rappresentato dal Mi.S.E. che il contratto di associazione in partecipazione, attraverso cui un'impresa provvede ad incardinare il proprio responsabile tecnico, non debba essere previamente registrato.

Ha ricordato in proposito le direttive impartite in passato con circolare n. 3597/C del 27/01/2006, laddove fu indicato che tale tipo di contratto dovesse essere, per gli specifici fini in questione, redatto per iscritto e con specificazione di alcuni elementi, senza, tuttavia, richiederne la relativa registrazione.

9.3 Parere a Camera Valdostana del 22-5-2012

associato (*esperienza professionale*)

Il Mi.S.E. ha rappresentato, in merito alla possibilità che possa essere utilizzato, ai fini della maturazione dei requisiti tecnico professionali, il periodo in cui un soggetto abilitava altra impresa come associato in partecipazione, che tale eventualità non risulta essere prevista né dal d.m. in parola né dalla lettera circolare medesima e conseguentemente, non può favorevolmente essere presa in considerazione.

9.4 Parere a privato del 11-3-2010

associante (*esperienza professionale*)

È stato rappresentato dal Mi.S.E., in presenza di un contratto di associazione in partecipazione, l'impossibilità da parte dell'associante - che a tale titolo ha maturato esperienza professionale per un periodo complessivo inferiore ai sei anni - di poter acquisire i requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art.4, comma 2, paragrafo 1° (*"I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari"*), poiché tale disposizione risulta essere in contrasto con la previsione normativa di cui al successivo 2° paragrafo, laddove è previsto che *"Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'art.1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni"*.

9.5 Parere a privato (e p.c. a CCIAA di Alessandria) del 26-4-2011 e a CCIAA di Taranto del 19-3-2009

associato (*esperienza professionale*)

È stato rappresentato dal Mi.S.E., in presenza di un contratto di associazione in partecipazione, l'impossibilità da parte dell'associato di acquisire i requisiti tecnico

professionali di cui all'art.4, poiché la previsione normativa di cui all'art.4, comma 2, paragrafo 1° si applica unicamente alle specifiche figure ivi previste: titolare, soci e collaboratori familiari (*"I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari"*).

Pertanto è stato altresì rappresentato che le caratteristiche della prestazione dell'associato siano in ogni caso di natura tale da rendere impossibile la sua assimilazione ad una prestazione lavorativa svolta "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore" (quest'ultima tipicamente caratterizzata dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro, dalla sottoposizione dello stesso alle direttive tecniche, al controllo e al potere disciplinare dell'imprenditore stesso nonché dal vincolo dell'orario di lavoro). La natura del rapporto in essere tra associato e associante (caratterizzato dall'assenza di qualsivoglia forma di potere disciplinare, di comando e di controllo da parte dell'associante) comporta quindi l'impossibilità di poter ricondurre la prestazione dell'associato ad una delle ipotesi contemplate nel primo comma dell'art.4.

9.6 Parere a privato (e p.c. a CCIAA di Ravenna) del 25-5-2011

caratteristiche del contratto di associazione in partecipazione per sussistenza immedesimazione

È stato rappresentato dal Mi.S.E., che affinché possa sussistere il rapporto di immedesimazione tra associato e impresa, mediante stipula del contratto di associazione in partecipazione, lo stesso contratto deve essere stipulato in ossequio a quanto previsto dalle direttive ministeriali (al riguardo è stato fatto esplicito riferimento a quanto previsto in materia di imprese di facchinaggio dalla circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006, per gli aspetti concernenti l'associazione in partecipazione; è stato ricordato, in proposito, che il contratto medesimo deve essere affiancato dall'acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti - associante e associato - in ordine alla tipologia dell'apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l'immedesimazione all'impresa).

È stato precisato, infine, che spetta in ogni caso alla Camera di commercio competente, nel rispetto della sua autonomia decisionale e procedimentale, verificare "caso per caso" l'esistenza del rapporto di immedesimazione tra associato e impresa.

9.7 Parere a privato del 23-2-2011

caratteristiche del contratto di associazione in partecipazione per sussistenza immedesimazione (limitazione nella partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa)

È stato presentato al Mi.S.E. un quesito con il quale è stato chiesto di far conoscere se un'impresa individuale, già operante nel settore informatico, possa operare nel settore di attività di installazione impianti, qualora il titolare non possieda i requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4 del d.m. 37/2008, e dunque proceda alla stipula di un contratto di associazione in partecipazione, ai sensi dell'art.2549 e seguenti del codice civile, e alla nomina dell'associato come responsabile tecnico (in quanto in possesso dei requisiti in parola), prevedendo nel contratto in parola che l'associato partecipi agli utili prodotti dall'impresa "limitatamente a quelli prodotti nel solo settore impiantistico, e nella misura del 50%".

È stato premesso che la competente Camera di commercio ha rifiutato l'iscrizione dell'impresa in questione sostenendo, a supporto di ciò, che il contratto in parola non

può prevedere a carico dell'associato una limitazione alla partecipazione agli utili, tenuto conto del parere espresso dal Mi.S.E. con nota prot.59609 del 30.6.2009.

A parere del proponente quesito, tuttavia, tale nota ministeriale non risulta essere stata utilizzata propriamente dalla Camera di commercio ai fini della valutazione del caso in esame. Il proponente ha rappresentato che la clausola della partecipazione agli utili prevista nel contratto in esame non viola il dispositivo di cui all'art.2549 del Codice civile tenuto conto che l'articolo stesso prevede che la partecipazione agli utili dell'associato possa essere limitata ad uno o più affari e che, in analogia, possa anche essere limitata ad un solo settore di attività dell'impresa (quello impiantistico).

Tale contratto di associazione in partecipazione si discosterebbe infatti dal contratto di società proprio perché, a suo dire, in quest'ultimo l'apporto del socio è effettuato indistintamente per l'intera attività imprenditoriale (conseguentemente il riparto interessa gli utili prodotti dall'impresa nella sua totalità), mentre l'apporto dell'associato si limita, nel caso in esame, alla sola attività impiantistica (e pertanto a quest'ultima va limitata la partecipazione dell'associato all'eventuale ripartizione degli utili di impresa).

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che le disposizioni contenute all'art.2549 del Codice Civile laddove è previsto che *“Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”*, non comportino tassativamente che la partecipazione agli utili sia collegata all'intera attività imprenditoriale ovvero sia imprescindibilmente collegata ad uno o più affari di una singola impresa.

Tra queste due possibilità il Mi.S.E. ha ritenuto concretamente ammissibile che la partecipazione agli utili da parte dell'associato possa esclusivamente riguardare quelli conseguiti in uno specifico settore di attività dell'impresa (nel caso in esame, quello di impiantistica).

È cioè possibile che tra una partecipazione agli utili d'impresa *“minimale”* (relativa ad un singolo affare) e *“massimale”* (relativa all'intera attività imprenditoriale) possa essere individuata una soluzione partecipativa agli utili *“intermedia”*. Peraltro il comune buon senso potrebbe non giustificare la partecipazione agli utili conseguiti in rapporto all'intera attività aziendale qualora lo stesso associato partecipi al solo svolgimento dell'attività impiantistica (e non anche a quella informatica). Peraltro la giurisprudenza, secondo il Mi.S.E., soccorre in merito a tale interpretazione, laddove con sentenza del Tribunale di Monza del 3 maggio 2000 viene incidentalmente stabilito che *“Con l'associazione in partecipazione l'associato non acquisisce un diritto sui prodotti dell'associante, ma solo sul profitto relativo all'esercizio dell'impresa per il ramo in considerazione. Ne consegue che al termine dell'anno, o comunque alla cessazione del rapporto - ivi compresa l'ipotesi di risoluzione - le rimanenze invendute non costituiscono un elemento dell'utile e che pertanto l'associato non può vantare alcuna pretesa sulle stesse, ferme restando le aspettative patrimoniali future in caso di realizzazione dei suddetti elementi della produzione, al cui costo di produzione lo stesso ha già contribuito”*.

10. Legge n.25 del 5 gennaio 1996

10.1 Parere a CCIAA Lecce del 27-10-2010

Applicabilità o meno della L.25/96 (titolare – socio - collaboratore familiare)

Al Mi.S.E. è stato chiesto di far conoscere se ad un soggetto possa essere riconosciuto - ai fini abilitativi - come periodo di inserimento, l'attività impiantistica svolta dal 23 ottobre 1986 al 13 settembre 1994, secondo le modalità previste dal comma 2

dell'art.4 (cioè come collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa in qualità di titolare/socio/collaboratore familiare).

Il Mi.S.E. ha rappresentato al riguardo che sia possibile fare ricorso alla previsione normativa di cui all'art.6 della L.25/1996, e che quindi possa essere valutata positivamente l'esperienza professionale acquisita dall'interessato come *"titolare di un'impresa di impiantistica"* prima dell'entrata in vigore della L.46/90 (spetta, naturalmente, alla Camera di commercio verificare se tale esperienza lavorativa sia stata acquisita dall'interessato *"esclusivamente come titolare di impresa di impiantistica"*).

L'art. 6 della L.25/1996 così recita in proposito: *"I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46 , ovvero come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 , dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali"*.

Tutto ciò è stato reso possibile, a parere del Mi.S.E., per il richiamo, tra i visti del d.m.37/2008, dell'art.6 della legge 25/1996, che deve essere interpretato nel senso che tale legge, che pure si riferisce testualmente alla legge 46/90, trovi applicazione anche con riferimento al nuovo disposto del d.m.37/2008.

10.2 Parere a Camera Valdostana del 22-5-2012

applicabilità della L.25/96 in vigore del d.m. 37/2008

Il Mi.S.E. ha rappresentato, in relazione alla possibilità dell'applicazione dell'art.6 della legge 25/96, che trattasi di normativa ancora vigente (risulta peraltro richiamata nei visti del citato DM 37) e, dunque, applicabile, qualora, naturalmente, si concretizzino i presupposti ivi previsti (vedasi, in proposito, anche la circolare n.3562/C del 7 luglio 2003); ciò a prescindere da qualsiasi considerazione di merito circa la limitata esperienza che eventualmente possa possedere il soggetto richiedente l'applicazione della legge in parola, rispetto a quanto previsto dal decreto in oggetto.

11. CONFERIMENTO DI AZIENDA

11 Parere a CCIAA di Potenza del 7-11-2008

E' stato posto un quesito al MISE relativamente al caso di conferimento di azienda in società, da parte di un'impresa individuale che, contestualmente, cessa l'attività svolta (nella fattispecie, l'attività di impiantistica di cui al decreto ministeriale n. 37 del 2008). In particolare è stato chiesto se la società conferitaria che intraprende, a sua volta, la medesima attività, sia tenuta al rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Per rispondere al quesito in parola il Mi.S.E. ha ritenuto opportune alcune puntualizzazioni, in particolare con riferimento alla distinzione tra i concetti di "azienda" ed "impresa", poiché gli stessi, pur essendo spesso utilizzati nei discorsi comuni come sinonimi, individuano, in realtà, due situazioni ben distinte.

Mentre l'impresa (argomentando dall'art. 2082 c.c.) è una <<attività economica organizzata al fine dello scambio di beni o di servizi>>, l'azienda è lo "strumento"

attraverso cui l'imprenditore esercita tale attività o, per utilizzare la terminologia del codice civile (art. 2555), <<il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa>>.

Nel caso del trasferimento dell'azienda (ad esempio sotto forma di conferimento), di conseguenza, non si stanno "unificando" due soggetti giuridici (l'impresa conferente o cedente e l'impresa conferitaria o cessionaria), ma si sta invece procedendo a trasferire un mero insieme di beni aziendali, sia mobili che immobili, che entrano a far parte dell'impresa conferitaria o acquirente in maniera distinta ed autonoma. Ci si trova di fronte, cioè, ad un caso nettamente diverso dalla fusione o dall'incorporazione, in cui una società o tutte le società si estinguono e la società che incorpora o la nuova società subentra in tutti i diritti ed obblighi della società o delle società preesistenti, con conseguente confusione dei relativi patrimoni, analogamente a quanto si verifica nella successione a titolo universale.

Il Mi.S.E. da ciò ne ha dedotto che, anche nel caso in cui l'attività esercitata per il tramite del compendio aziendale venga cessata dall'impresa conferente all'atto del trasferimento, si determini comunque una soluzione di continuità tra la precedente e la successiva gestione, che rimane del tutto distinta ed indipendente dalla prima, in quanto riferita ad un soggetto (la società conferitaria) ontologicamente diverso. Tale linea interpretativa trova peraltro riscontro anche in pronunce giurisprudenziali (v. sentenza n. 1172/99 del TAR Campania, Sezione III)

Premesso ciò, conseguentemente, il Mi.S.E. ha ritenuto che l'impresa conferitaria sia tenuta, nel momento dell'avvio dell'attività di impiantistica per il tramite del compendio conferito, a produrre una propria dichiarazione di inizio attività ai sensi del citato art. 19 della legge n. 241 del 1990.

Peraltro, ad avviso del Mi.S.E., ciò non impedisce che, al fine di garantire la continuità dell'attività svolta per il tramite del compendio oggetto di conferimento, la Camera di commercio competente, cui la normativa in riferimento rimette la titolarità del procedimento in parola, valuti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, la possibilità di emettere prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto dall'art. 14, c. 2, della legge n. 241, un provvedimento espresso con cui si constati il possesso dei requisiti dichiarati.

D'altronde siffatta applicazione della norma, nell'ottica di una interpretazione evolutiva ed indirizzata ad un *favor* nei confronti della libertà di impresa e della concorrenza, appare in linea con i principi generali dell'attività amministrativa indicati nell'art. 1 della medesima legge n. 241, e particolarmente opportuna, in casi quali quello in esame, in cui risulta importante garantire la continuità dell'attività pur nella discontinuità dei soggetti che esercitano la stessa.

12. COMPETENZA TERRITORIALE CCIAA PER ACCERTAMENTO REQUISITI

12 Parere a CCIAA di Latina del 30-9-2011 (e p.c. a tutte le CCIAA)

E' stato posto un quesito al MISE al fine di conoscere presso quale Camera di commercio è necessario presentare la SCIA, nel caso di concreto avvio dell'attività presso una unità locale ("quella della sede oppure quella dell'unità locale?").

Il Mi.S.E. in proposito ha richiamato le direttive impartite con circolare ministeriale n. 3439/C del 27 marzo 1998, sezione 2, lettera f), laddove è stabilito che:

"In merito alle problematiche relative all'accertamento dei requisiti, si ribadisce che il loro riconoscimento deve essere richiesto unicamente dall'impresa (titolare o legale rappresentante) che intende iniziare una delle attività disciplinate dalla legge n. 46/90, in quanto è essa stessa che necessita dell'abilitazione, avvalendosi a tal fine di un

soggetto, legato da un “rapporto di immedesimazione”, in possesso dei requisiti. Tale richiesta va inoltrata alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è posta la sede principale dell'impresa, anche se l'attività di impiantistica venga esercitata in luogo diverso dalla sede. [...]”.

Secondo il Mi.S.E. tali indicazioni appaiono valide ancora oggi e riferibili a tutte quelle tipologie di attività regolamentate (ad es. le attività di impiantistica di cui al decreto 37/2008, oggetto del quesito) per le quali non è prevista la preposizione di un responsabile tecnico per ogni sede o localizzazione in cui viene svolta l'attività.

Quanto sopra comporta che presso la Camera di commercio competente, dovrà essere presentata la SCIA con la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge, il modulo S5, nel caso di società, per l'indicazione del complessivo avvio dell'attività da parte dell'impresa, e l'intercalare P per l'indicazione dei dati del preposto.

Nei confronti della camera di commercio competente per l'unità locale dovrà invece essere presentato un semplice modulo UL, con i generici dati relativi alla localizzazione.

Risulta evidente l'importanza di apporre una nota, in ciascuna delle due comunicazioni, che dia conto della presentazione dell'altro adempimento pubblicitario, in modo che le due camere di commercio coinvolte siano consapevoli dell'esistenza del procedimento correlato.

Tali indicazioni trovano puntuale riscontro nelle istruzioni per la compilazione della modulistica R.I./REA di cui alla circolare ministeriale n.3628/C del 9 settembre 2009, capitolo “istruzioni generali”, paragrafo 11.

È stato altresì chiesto se per la nomina del responsabile tecnico - preposto con atto formale, ai sensi dell'art.3, comma 1 - è necessario ricorrere ad una scrittura privata autenticata o se è invero sufficiente che tale nomina sia ricompresa all'interno della SCIA e nella modulistica R.I./REA (Int P).

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato l'avviso che, in mancanza di ulteriori specificazioni della norma (che parla semplicemente di <<atto formale>>), siano idonee alla preposizione le modalità indicate nella citata circolare n. 3439/C, paragrafo 5, lettera c), “Modalità di nomina del responsabile tecnico”.

13. PROBLEMA DEL TRANSITORIO

13.1 ATTIVITÀ SVOLTA NEL SETTORE EXTRA CIVILE IN VIGENZA DELLA L. 46/90

13.1.1 [Parere a privato del 22-7-2008](#) [impresa iscritta ma non abilitata ante d.m.37/2008](#)¹.

E' stato posto un quesito al MISE circa l'installazione di taluni impianti in edifici industriale e commerciali ed in particolare in merito all'estensione della portata del dm 37/08, rispetto alla legge 46/90, ed alla conseguente abilitazione dell'impresa, già operante nel settore, allora non regolamentato, alla luce del nuovo dm 37/08.

In proposito è stato specificato che, in assenza di una specifica disposizione regolamentare che consenta un immediato ed automatico scivolamento delle imprese operanti nel settore delle installazioni di impianti in edifici non civili, è necessario fare ricorso ai principi generali posti dal regolamento, vale a dire il citato articolo 3, comma 1 e l'articolo 4, comma 1, che evidenzia i requisiti che deve possedere il soggetto

¹ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore della norma correttiva introdotta dall'articolo 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. Alla fattispecie oggi pertanto si applica esclusivamente quanto previsto dalla lettera circolare 68402 del 19 marzo 2012, più avanti riportata.

(imprenditore, legale rappresentante o responsabile tecnico preposto) che abilita l'impresa.

Sono state previste due possibilità :

- 1) il caso in cui il lavoratore ha prestato la sua opera per almeno tre anni come operaio specializzato nell'installazione, ecc. degli impianti di cui alle lettere b-c-d-e-f-g della norma in parola, in imprese operanti nel settore industriale (prive, quindi, dell'abilitazione prevista dalla legge n. 46/90);
- 2) il caso in cui il soggetto ha prestato la sua opera per almeno tre anni in qualità di titolare di impresa o legale rappresentante di società operanti nel settore di cui al punto che precede.

In entrambi i casi è stata data indicazione che nulla osta al riconoscimento in parola sempreché l'interessato fornisca tutta la documentazione ritenuta necessaria dalla Camera al fine di dimostrare il concreto svolgimento dell'attività da parte dell'impresa in cui era inserito e, per quanto lo concerne direttamente, dovrà presentare/dimostrare alla CCIAA:

- a) nel caso di cui al punto 1, documentazione incontrovertibile circa l'effettivo inquadramento del lavoratore come specializzato, nonché circa l'effettiva applicazione dello stesso per almeno tre anni sulla specifica tipologia di impianti per la quale il riconoscimento del requisito è richiesto;
- b) nel caso di cui al punto 2, alla luce di quanto previsto dalla circolare n. 3439/C del 27-03-1998, punti 2c e 2d, idonea documentazione circa l'effettivo svolgimento dell'attività secondo modalità riconducibili a quelle proprie di un operaio specializzato, nonché circa la regolare iscrizione all'INAIL nel periodo di riferimento.

13.1.2 Parere a Regione Piemonte del 30-7-2008 maturazione requisiti ante dm 37/2008²

È stato rappresentato dal Mi.S.E. che per coloro che abbiano maturato, ante D.M.37/2008, i requisiti tecnico-professionali in base alla L.46/1990, senza aver tuttavia presentato nei termini, prima del 27 marzo 2008, la D.I.A. (ora SCIA) all'Ufficio del Registro Imprese, vada applicata la normativa vigente ai fini della maturazione dei requisiti predetti (decreto n.37, art.4). Stessa sorte tocca a coloro che abbiano iniziato ma non completato, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere b) e c) della L.46/90, il periodo di inserimento presso un'azienda abilitata. Anche per costoro, infatti, si ritiene che vada applicato il decreto n.37/2008.

13.1.3 Parere a privato (e p.c. a CCIAA di Genova) del 1-10-2009 maturazione requisiti ante dm 37/2008³

Al Mi.S.E. è stato posto un quesito relativo all'ipotesi che ad un soggetto iscritto alla Camera di commercio ed abilitato allo svolgimento dell'attività impiantistica di cui alla lettera b), comma 1 dell'art.1 della ex Legge 46/90, possa essere riconosciuta l'abilitazione allo svolgimento dell'attività impiantistica di cui alla lettera a), comma 2, dell'art.1 del dm 37/2008 *"per la totalità delle voci ivi incluse"*, tenuto conto che l'esercizio dell'attività impiantistica relativa all'automazione di porte, cancelli e barriere

² Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore della norma correttiva introdotta dall'articolo 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. Alla fattispecie oggi pertanto si applica esclusivamente quanto previsto dalla lettera circolare 68402 del 19 marzo 2012, più avanti riportata.

³ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore della norma correttiva introdotta dall'articolo 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. Alla fattispecie oggi pertanto si applica esclusivamente quanto previsto dalla lettera circolare 68402 del 19 marzo 2012, più avanti riportata.

nella precedente normativa (L.46/90) veniva *“implicitamente”* inclusa nella lettera b) *“Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche”*, mentre nella normativa attualmente vigente (d.m.37/2008) viene *“espressamente”* inclusa nella lettera a) (*“Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere”*).

È stato altresì dichiarato dal proponente, che la Camera di commercio ha, invero, automaticamente abilitato allo svolgimento dell'attività impiantistica di cui alla lettera a), comma 2, dell'art.1 del dm 37/2008 *“per la totalità delle voci ivi incluse”*, le imprese precedentemente abilitate, ai sensi della ex Legge 46/90, allo svolgimento dell'attività relativa agli impianti di cui alla lettera a) comma 1 dell'art.1.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che la risposta fornita dalla Camera di commercio sia pienamente condivisibile laddove nega all'interessato di poter esercitare in toto, con scivolamento automatico, l'attività di cui agli impianti previsti dalla lettera a), comma 2, dell'art.1 del dm 37/2008, avendo il medesimo il possesso dei requisiti tecnico-professionali limitato alla sola voce *“Impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere”*.

A parere del Mi.S.E. l'interessato solo per tale voce della lettera a) avrebbe diritto a ottenere l'abilitazione. Conseguentemente è stato espresso parere non favorevole ad ogni tipo di scivolamento automatico - ai fini abilitativi - per le altre voci della lettera a) medesima, fatta salva la possibilità che il soggetto possa dimostrare, per altra via, di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali, ai sensi dell'art.4 del d.m.37/2008.

Circa lo scivolamento automatico *“per la totalità delle voci”* previste alla lettera a), comma 2, dell'art.1 del dm 37/2008, effettuato *“a suo dire”* dalla Camera di commercio a favore delle imprese abilitate allo svolgimento dell'attività relativa agli impianti di cui alla lettera a) comma 1 dell'art.1 della ex Legge 46/90, il Mi.S.E. ha espresso parere non favorevole al riguardo.

13.1.4 [Parere a CRA Veneto del 10-11-2009⁴](#)

impresa iscritta ma non abilitata ante d.m.37/2008

Il Mi.S.E. ha dato parere favorevole all'ipotesi prospettata dalla Regione Veneto ovverosia che ad un'impresa artigiana possano essere riconosciuti i requisiti professionali di cui al d.m. 37/2008, qualora dimostri con idonea documentazione di aver svolto, senza averne tuttavia previamente dichiarato lo svolgimento al Registro delle Imprese, anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso, le attività disciplinate dal d.m.37/2008 ma non previste dalla L.46/90 (ad esempio, attività di installazione celle frigorifere ovvero attività di impiantistica per edifici non adibiti ad uso civile), sempreché l'impresa interessata riesca a dimostrare - per il passato (ante d.m.37/2008) - l'effettivo svolgimento di tale attività, a suo tempo, non regolarmente denunciata al Registro delle Imprese.

Spetta alla C.p.a. - in quanto responsabile del procedimento - la valutazione in concreto dell'effettiva documentazione presentata dall'impresa come prova dell'effettivo svolgimento – negli anni precedenti all'entrata in vigore del d.m.37/2008 – dell'attività in questione, non escludendo eventuali consultazioni e verifiche presso

⁴ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore della norma correttiva introdotta dall'articolo 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. Alla fattispecie oggi pertanto si applica esclusivamente quanto previsto dalla lettera circolare 68402 del 19 marzo 2012, più avanti riportata.

l'Agenzia delle Entrate, anche al fine di garantire la massima trasparenza e obiettività delle decisioni prese, individuando eventuali abusi commessi.

È stato inoltre ricordato, in tema di autocertificabilità di tutto ciò che può essere riscontrato dalla pubblica amministrazione, in sede di verifica ex art.71 del DPR 445/00, che lo stesso DPR trova applicazione, nel caso in esame, sia se trattasi di dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46) che di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà (art.47).

È stato infine rappresentato che debbano ricorrere, in ogni caso, anche le condizioni di cui all'art.4 del d.m. 37/2008 (possessione dei requisiti professionali), ai fini dell'acquisizione della relativa abilitazione e che comunque la mancata denuncia di inizio attività di cui alla lettera g) comporta per il trasgressore il pagamento della relativa sanzione prevista dalla normativa vigente.

13.1.5 Parere a privato del 17-4-2009

inammissibilità della regolarizzazione di attività illegittima

È stato posto un quesito al Mi.S.E. relativo al caso di un'impresa precedentemente abilitata allo svolgimento di attività impiantistica ai sensi della legge 46/90, ad eccezione fatta del settore di cui alla lettera g), comma 2, dell'art.1.

In sede di conversione (d.m. 37/2008) per la lettera g) è stata rifiutata l'iscrizione dalla Camera di commercio di Pesaro (non avendo la stessa ritenuto idonei i requisiti tecnico professionali). È stato precisato che tale impresa, pur non essendo abilitata ai sensi dell'ex L.46, già da tempo lavorava nel settore degli impianti di protezione antincendio.

Premesso ciò, il proponente quesito chiede al Mi.S.E. se sia possibile che l'impresa ottenga l'abilitazione per lo svolgimento della predetta attività ai sensi del d.m. 37/2008, previa dimostrazione dell'attività svolta negli anni precedenti (ad esempio producendo i certificati di esecuzione lavori).

Al riguardo il Mi.S.E. ha ritenuto che sul caso in questione, il comportamento tenuto dalla Camera di commercio di Pesaro sia stato corretto, poiché l'impresa per ottenere l'iscrizione deve nominare un responsabile tecnico che sia in possesso dei requisiti tecnico professionali.

È stato sottolineato inoltre che l'impresa in esame ha operato in assenza dei requisiti previsti dalla L.46/90 (un fatto che, secondo il Mi.S.E. deve sicuramente essere oggetto di conseguenti valutazioni e determinazioni da parte della Camera di commercio) e conseguentemente, l'attività svolta non può in nessun caso costituire titolo utile affinché l'impresa possa essere abilitata allo svolgimento dell'attività in parola.

13.1.6 Parere a CCIAA di Taranto del 2-2-2012

impresa iscritta ma non abilitata ante d.m.37/2008

Il Mi.S.E. ha rappresentato, in merito ad un'impresa di installazione - operante ante 37/2008 - di impianti per la protezione contro le scariche atmosferiche nonché di impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, relativi ad edifici esclusivamente destinati ad un uso non civile, che, in linea teorica, possano essere riconosciuti i requisiti tecnico professionali in capo ad un soggetto (titolare o preposto), sempreché lo stesso abbia maturato i requisiti previsti ai sensi del d.m.37/2008. Tale riconoscimento, tuttavia, andrebbe comunque strettamente limitato ai requisiti effettivamente posseduti dal soggetto interessato, senza alcuna estensione (di settore) ad altre voci e/o lettere previste dall'art.1, comma 2 del d.m.37/2008.

13.1.7 Parere a Regione Lazio (CPA ROMA) del 24-5-2012

conversione imprese non abilitate alla L.46/90 in imprese abilitate al d.m.37/2008

È stato chiesto al Mi.S.E. se le imprese non abilitate in sede di ex L.46/90 ma tuttavia iscritte nel registro delle imprese e operanti sugli impianti antincendio inerenti gli edifici destinati ad uso “non civile”, che dimostrino, anche con fatture, di aver svolto - ante d.m. 37 - l'attività in parola, possano essere abilitate a svolgere l'attività ai sensi del d.m. 37/2008.

Il Mi.S.E. in proposito ha fatto presente che, sempreché ricorrano le condizioni sopraindicate, possano essere abilitate, ai sensi del d.m.37/2008, le imprese di installazione di impianti antincendio non abilitate ai sensi dell'ex legge 46/90 - che risultino iscritte all'Albo imprese artigiane/Registro delle imprese ed abbiano operato - in periodo di ex L.46/90 - nei soli edifici destinati ad uso non civile, purché dimostrino, inequivocabilmente, anche attraverso fatture, l'effettivo svolgimento dell'attività in parola nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali previsti - in capo al nominato responsabile tecnico - dall'art.4 del d.m. 37/2008.

In questo specifico contesto, al fine di non penalizzare le predette imprese - regolarmente operanti nel settore, seppur limitatamente agli impianti riferiti agli edifici destinati ad uso non civile - scongiurandone, peraltro, la loro chiusura (qualora non fossero in grado di dimostrare il possesso dei requisiti tecnico professionali inderogabilmente previsti dall'art.4), il Mi.S.E. ha rappresentato che ai fini del riconoscimento dei requisiti in parola possa considerarsi favorevolmente – si precisa “in via eccezionale e limitatamente a tali specifici casi”- anche l'esperienza acquisita, dal soggetto di cui all'art.3, comma 1 del decreto in parola, nell'impresa medesima (anche se a suo tempo non abilitata alla legge 46/90), purché, naturalmente, vengano rispettate tutte le altre condizioni previste dall'art.4 del decreto in parola (durata esperienza professionale; tipologia dell'esperienza professionale; tipologia del titolo di studio posseduto, eccetera).

13.2 CONVERSIONE ABILITAZIONI DA 46/90 A 37/08

13.2.1 Parere a CCIAA di Potenza del 3-10-2011⁵

È stato posto un quesito al Mi.S.E. circa la sussistenza dell'obbligo, da parte della Camera proponente il quesito, di aggiornare ai sensi del d.m.37/2008 le posizioni risultanti dal Registro delle Imprese relative alle imprese di installazione (ex L.46/90) che ne hanno fatto richiesta, in assenza di una norma transitoria che ne disciplini il passaggio (e anche tenuto conto dei cambiamenti relativi alla nuova declaratoria di cui all'art.1, comma 2 del d.m. in parola).

Il Mi.S.E. ha rappresentato in proposito che, poiché in sede di d.m.37/2008 non furono previste norme transitorie che disciplinassero il transito dalla vecchia normativa alla nuova, è rimasto in capo a ciascuna impresa l'obbligo di procedere all'aggiornamento dei dati risultanti nel REA o nel registro delle imprese. Naturalmente tale passaggio andava/va fatto tenendo conto delle modifiche intervenute nella declaratoria per effetto del d.m. in parola escludendo, pertanto, qualsivoglia passaggio automatico di lettera “da L.46/90 a D.m. 37/2008”.

⁵ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore della norma correttiva introdotta dall'articolo 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. Alla fattispecie oggi pertanto si applica esclusivamente quanto previsto dalla lettera circolare 68402 del 19 marzo 2012, più avanti riportata.

Tenuto conto del fatto che molte delle imprese in questione hanno fatto richiesta di aggiornamento delle posizioni *ai sensi del d.m.37/2008*, e che la Camera proponente il quesito ha ritenuto invece di non procedere in tal senso - in mancanza delle norme transitorie di cui sopra – è stato ritenuto opportuno dal Mi.S.E. rappresentare la necessità che la Camera medesima prendesse nella dovuta considerazione le istanze presentate dalle imprese del settore, invitandola a contattare, inoltre, anche quelle che non ne avessero fatto richiesta (e che risultassero ancora iscritte ai sensi della L.46/90).

La totalità delle imprese del settore vanno quindi invitate a presentare la SCIA entro un congruo termine individuato dalla Camera, indicando il nominativo del responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionale previsti dal d.m. 37/2008.

A sua volta la Camera deve procedere alla valutazione della posizione di ciascuna impresa “caso per caso”, al fine di attribuire a ciascuna, le sole “lettere/singole voci di lettere” per cui risultasse essere in possesso dei requisiti tecnico professionali. Naturalmente nel caso in cui un’impresa non procedesse in tal senso ovvero non fosse in possesso dei requisiti in esame, l’Ente camerale è tenuto ad emanare un provvedimento di inibizione allo svolgimento dell’attività di installazione impianti.

È stato osservato che, in mancanza di un aggiornamento della posizione di cui sopra, ciascuna impresa risulterebbe essere *irregolarmente iscritta* al Registro delle Imprese ai sensi della ex legge 46/90 (in quanto norma decaduta dal 2008), con conseguente nocumento all’attività imprenditoriale (ad esempio, l’impossibilità a partecipare a gare pubbliche, essendo le stesse aperte alle sole imprese abilitate ai sensi del d.m.37/2008).

È stato inoltre ricordato che tenuto conto del sopravvivere di tale realtà con il decreto 23 marzo 2010 questo Ministero predispose i modelli di certificati tipo inerenti il registro delle imprese prevedendo l’iscrizione sulla base del possesso dei requisiti previsti sia dalla legge n.46/90 che dal decreto ministeriale n.37/08. Alla luce del tempo ormai decorso dall’emanazione del decreto in oggetto il Mi.S.E. ha ritenuto necessario superare la situazione di “*empasse*” rappresentando, in ordine a quanto sopra specificato, che ogni altro rinvio non potrebbe più essere tollerato, anche al fine di garantire il corretto funzionamento del registro delle imprese.

13.2.2 Lettera circolare n.68402 del 19-3-2012 (testo completo)

Direttive impartite alle CCIAA in merito alla conversione d’ufficio dell’iscrizione delle imprese ex Legge 46/90

Oggetto: Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Imprese iscritte nel vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46; conversione d’ufficio della iscrizione, a norma dell’articolo 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, e dell’articolo 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Pervengono frequentemente alla scrivente quesiti sia da parte delle Camere di commercio che da parte di imprenditori con la richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità, per gli imprenditori iscritti al Registro Imprese in costanza della legge 5 marzo 1990, n. 46, di vedere certificata la propria posizione di abilitazione all’installazione di impianti ai sensi del vigente D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e non più ai sensi della citata legge n.46/1990 abrogata con l’entrata in vigore del D.M.

Questa Amministrazione, rispondendo ad un quesito della Camera di commercio di Potenza con nota n.183538 del 3.10.2011, attesa l’assenza di un regime transitorio che consentisse esplicitamente la conversione automatica delle posizioni iscritte nel vigore della soppressa legge n.46/90, affermò la necessità di una valutazione caso per caso, in seguito a presentazione di SCIA, anche per tener conto in modo adeguato delle differenti classificazione delle tipologie di impianti oggetto di tale disciplina e, più

in generale, del diverso ambito di applicazione riferito, per la vecchia legge, prevalentemente agli impianti relativi agli edifici ad uso civile e, per effetto del nuovo regolamento, agli impianti di tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Il legislatore, con la disposizione di cui all'art. 34 del D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5, in corso di conversione, ha affrontato la questione sopra sinteticamente evidenziata, prevedendo che *“L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso”*.

Detta norma, dovendo essere interpretata in modo da non privarla di ogni utile significato, non può essere ritenuta meramente ripetitiva del disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 37/2008, di cui essa stessa richiama l'articolo 3, e può quindi ritenersi finalizzata proprio a superare le perplessità connesse al diverso ambito di applicazione delle norme in questione, equiparando le imprese già abilitate ad operare sulla base della norma previgente con riferimento agli impianti degli edifici di civile abitazione a quelle abilitate in base alla nuova norma per tutte le tipologie di edifici.

L'intero quadro normativo che ne deriva va poi reinterpretedo alla luce del comma 2 dell'art. 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, anch'esso in corso di conversione in legge, secondo cui *“Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”*.

Detta ulteriore disposizione impone, anche per le norme in questione, un'interpretazione che riduca gli oneri per le imprese solo a quelli indispensabili ad evitare lesioni dell'interesse pubblico generale alla cui protezione sono finalizzate e, pertanto, impedisce interpretazioni che possano farne derivare anche adempimenti quali una semplice SCIA, quando tali adempimenti non siano espressamente previsti e la medesima garanzia possa essere ottenuta senza particolari condizioni, attribuendo d'ufficio la corretta nuova valenza all'abilitazione già posseduta. In altre parole, l'assenza di disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalità di passaggio dall'abilitazione ex legge 46/1990 all'abilitazione ex dm 37/2008, non può più essere interpretata in senso restrittivo, come impedimento alla prosecuzione di attività già legittimamente svolte e come mancanza di automatica continuità fra le due abilitazioni, almeno in tutti i casi in cui coincida la tipologia di impianti cui tale abilitazione è riferita, senza peraltro più distinzione fra abilitazione relativa ad edifici di civile abitazione ed abilitazione relativa ad altri edifici.

Si evidenzia, infine, che in occasione della discussione parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, nel corso della seduta dell'Assemblea della Camera n. 603 di martedì 13 marzo 2012, il Governo ha accettato fra gli altri l'ordine del giorno n. 9/4940/42 con cui, in relazione al rapporto fra abilitazione ai sensi della legge n. 46/1990 e abilitazione ai sensi del D.M. n. 37/2008, proprio al fine di *“prevedere il pieno riconoscimento d'ufficio dell'abilitazione alle imprese di installazione già operanti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, senza pretendere adempimenti procedurali ingiustificati per l'accertamento dei requisiti nei singoli casi concreti e senza imporre oneri economici specifici per integrare e perfezionare il regime di iscrizione camerale”* è stato richiesto

al Governo l'impegno "a consentire il riconoscimento d'ufficio dell'abilitazione alle imprese installatrici regolarmente iscritte al Registro delle imprese e all'Albo delle imprese artigiane, che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, già operavano su impianti in edifici precedentemente esclusi dalla legge 5 marzo 1990, n. 46".

Ne consegue che la problematica precedentemente esposta deve essere rivalutata alla luce delle due recenti innovazioni normative sopra richiamate, nonché dell'indirizzo interpretativo desumibile dal predetto impegno accolto dal Governo, e anche la posizione espressa dal Ministero in merito deve essere conseguentemente riconsiderata, ferma restando l'indicazione di procedere prima possibile all'aggiornamento delle relative posizioni nei registri camerali.

Pur nel rispetto dell'autonomia decisionale di codeste Camere di commercio, sembrerebbe pertanto opportuno suggerire di continuare a ritenere necessaria la presentazione di apposita SCIA – previa analisi in concreto della situazione della relativa impresa per le quali risulti ancora registrata un'abilitazione ai sensi di una o più lettere dell'articolo 1, comma 1, della legge 46/1990 – solo per i casi residuali in cui non possa essere individuata continuità con una corrispondente abilitazione ai sensi di una delle lettere dell'articolo 1, comma 2, del DM 37/2008, o di singole voci di tali lettere. In generale si dovrebbe, invece, procedere automaticamente d'ufficio, senza alcun nuovo accertamento dei requisiti professionali, secondo le modalità che di seguito si esemplificano per i casi ritenuti più comuni:

- l'impresa abilitata nel vigore della legge 46/90 per la sola intera lettera a), vedrà convertita d'ufficio la propria posizione nella corrispondente lettera a) del D.M. 37/08, limitata tuttavia all'attività relativa ai soli "impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica";
- l'impresa abilitata ai sensi della legge 46/90 oltre che per la lettera a) anche per la lettera b) non limitata, o per la lettera b) limitata agli impianti di protezione da scariche atmosferiche, vedrà riconosciuta la lettera a) del D.M. n. 37/08 con la sola eccezione degli "impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere", nonché, se ne ricorrono le condizioni, le altre voci della lettera b); se abilitata per la sola intera lettera b) della legge 46/1990, vedrà riconosciuta la lettera b) e la voce "impianti di protezione contro le scariche atmosferiche" della lettera a) del D.M. 37/08;
- l'impresa abilitata nel vigore della legge 46/90 per una o più delle lettere d), e), f) o g), vedrà riconosciuta l'abilitazione per ciascuna delle corrispondenti lettere dell'articolo 1 del D.M. n. 37/08;
- l'impresa abilitata ai sensi della legge 46/90 per la lettera c), vedrà riconosciuta la lettera c) dell'articolo 1 del D.M. n. 37/08, con la sola eccezione delle attività inerenti gli impianti "di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali".

Il presupposto in base al quale la Camera procederà alle conversioni d'ufficio sopra evidenziate, è la sussistenza dello stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane con continuità dalla data del 27 marzo 2008, nonché, almeno dalla medesima data, della corrispondente abilitazione acquisita ai sensi della legge n. 46 del 1990 e senza che nel frattempo siano venuti meno i relativi requisiti in capo all'imprenditore o al legale rappresentante, ovvero ad un addetto inserito stabilmente nell'impresa in veste di responsabile tecnico. Sono irrilevanti a tal fine eventuali trasferimenti di sede anche fra province diverse ed eventuali limitate sospensioni temporanee dell'attività.

Nei certificati e negli atti camerali verrà riportata la nuova dizione "impresa abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37". L'operazione di conversione della predetta dizione è preceduta dall'apertura di un

protocollo d'ufficio ed è considerata una notizia REA. Le informazioni relative alle lettere cui è specificamente riferita l'abilitazione devono essere riportate sia in corrispondenza del responsabile tecnico che dell'attività dell'impresa.

13.2.3 Parere a Camera Valdostana del 22-5-2012

Soggetto inattivo (precedentemente abilitato)

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un soggetto inattivo che abbia precedentemente ottenuto il riconoscimento ex Legge 46/90 (in qualità di titolare di un'impresa individuale, con altro soggetto preposto "*responsabile tecnico*"), possa essere abilitato allo svolgimento della stessa attività per la quale aveva in passato ottenuto il nulla osta (installazione impianti elettrici) o se, invero, debba dimostrare di possedere "*ex novo*" i requisiti tecnico professionali previsti dall'art.4, comma 2 del decreto in parola. In quest'ultimo caso, è stato chiesto di far conoscere se possa considerarsi idoneo anche il periodo in cui il medesimo soggetto ha svolto - presso altra impresa abilitata - la medesima attività di installazione impianti elettrici, in qualità di associato/responsabile tecnico (la Camera di commercio proponente, nel sottolineare l'orientamento favorevole, sostanzialmente prevalente tra le Camere di commercio, alla conversione dell'abilitazione in casi come quelli sopra descritti, anche per scongiurare eventuali contenziosi, ha precisato che risulta allo stato attuale ancora possibile, in virtù di quanto previsto dalla legge 25/1996, che i soggetti che abbiano svolto anche un solo anno di attività prima del 1994 possano vedersi riconosciuti i requisiti tecnico professionali, requisito che in ogni caso limita enormemente l'esperienza professionale che deve possedere un operatore del settore rispetto a quanto viene richiesto con la disciplina di cui al d.m.37/2008).

In proposito il Mi.S.E. ha rappresentato di aver emanato - di recente - apposite direttive alle Camere di commercio - con lettera circolare n.68402 del 19 marzo 2012 - per disciplinare la conversione degli operatori del settore, iscritti al Registro delle Imprese e all'Albo Artigiani precedentemente all'entrata in vigore del d.m. in oggetto. Con tale lettera circolare è stata modificata la precedente posizione assunta dal Mi.S.E. con nota n.183538 del 3 ottobre 2011, indirizzata alla Camera di commercio di Potenza.

Il Mi.S.E. ha inoltre precisato che il presupposto in base al quale la Camera di commercio proponente potrà procedere, sulla base delle direttive ministeriali di cui alla citata lettera n.68402, alle *conversioni d'ufficio* delle abilitazioni, è la sussistenza dello stato di iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo Provinciale delle imprese artigiane con continuità dalla data del 27 marzo 2008 nonché, almeno dalla medesima data, della corrispondente abilitazione acquisita ai sensi della L.46/90 e senza che nel frattempo siano venuti meno i relativi requisiti in capo all'imprenditore o al legale rappresentante, ovvero ad un addetto inserito stabilmente nell'impresa in veste di responsabile tecnico (sono irrilevanti a tal fine eventuali trasferimenti di sede anche fra province diverse ed eventuali limitate sospensioni temporanee dell'attività); nel caso in essere tali condizioni - a parere del Mi.S.E. - non appaiono sussistere, fatta salva poi la possibilità che il soggetto possa dimostrare "*ex novo*", per altra via, il possesso dei requisiti previsti dal decreto in oggetto.

14. NOMINA / SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO

14.1 Parere a CCIAA di Ravenna del 3-5-2011 retroattività nomina

Il Mi.S.E. ha espresso parere non favorevole circa la retroattività della nomina a responsabile tecnico in un'impresa di installazione impianti; tuttavia, nel momento in cui sorgesse l'esigenza da parte di un'impresa del settore di sostituire il responsabile tecnico, il relativo provvedimento va denunciato al R.E.A. entro il termine previsto di 30 giorni e, qualora venga riscontrato l'effettivo possesso dei requisiti tecnico-professionali, tale nomina acquisirà efficacia di fronte ai terzi. È stato inoltre ricordato che per la ritardata denuncia della nomina del nuovo responsabile tecnico l'impresa interessata debba necessariamente essere sanzionata dalla Camera di commercio.

14.2 Parere a CCIAA di Potenza del 3-1-2012

necessita presentazione Scia per nomina responsabile tecnico

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se la sostituzione del responsabile tecnico presuppone la presentazione di una nuova S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) da parte dell'impresa di installazione impianti interessata.

Al riguardo è stato fatto presente di concordare con quanto ipotizzato dalla Camera di commercio proponente il quesito circa la necessità, da parte dell'impresa, di presentare la SCIA.

14.3 Parere a CCIAA di Latina del 7-6-2010

omessa comunicazione cessazione responsabile tecnico

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere quale sia il comportamento da tenere nei casi di omessa comunicazione, da parte dell'impresa di installazione impianti, della cessazione dalla carica del proprio responsabile tecnico, se cioè la stessa debba essere annotata nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento d'ufficio (o dalla data in cui l'impresa, sollecitata, provvede a presentare la denuncia) o se invece detta cessazione debba decorrere dalla data in cui si è effettivamente interrotto il rapporto tra impresa e responsabile tecnico.

Il Mi.S.E. in proposito ha rappresentato che nella sistematica del d.m. 37/2008 ogni obbligo di comunicazione o denuncia relativa all'attività svolta fa capo all'impresa.

Nel caso in cui, pertanto, il responsabile tecnico segnali alla Camera di commercio la cessazione del proprio rapporto con l'impresa (che ha omesso la relativa denuncia alla Camera), supportando detta segnalazione con idonea documentazione, risulterà necessario che la Camera contatti l'impresa medesima invitandola ad aggiornare la propria iscrizione, provvedendo, in caso di inerzia, a disporre la cancellazione d'ufficio con provvedimento del Conservatore, in quanto è assolutamente necessario che il REA venga aggiornato sullo stato delle cose inerenti l'impresa.

È pertanto necessario che la Camera annoti (e che l'impresa denunci) la cessazione, a far data dal momento in cui la separazione è effettivamente intervenuta.

Da ciò deriva la necessità di:

1. per l'impresa, nominare un nuovo responsabile tecnico (qualora quello cessato fosse l'unico preposto), con sospensione dell'attività fino alla data della nomina;
2. per la Camera di commercio, verificare le dichiarazioni di conformità rilasciate dall'impresa, durante il periodo in cui è stata accertata la mancanza del responsabile tecnico, e applicare le sanzioni previste dalla legge, in relazione all'entità delle violazioni accertate.

14.4 Parere a CCIAA di Latina del 29-12-2011

procedura denuncia al Rea del soggetto abilitatore

È stato chiesto al Mi.S.E. di fornire chiarimenti in merito alla procedura di denuncia al REA del soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al dm 37/2008 (titolare/legale rappresentante o responsabile tecnico).

È stato segnalato dalla Camera di commercio proponente quesito, che per prassi diffusa presso molte Camere di commercio, nei casi in cui il legale rappresentante/titolare risulti in possesso dei requisiti professionali, viene annotata comunque la qualifica di “responsabile tecnico” sotto i dati dei medesimi mentre, a parere della Camera di commercio proponente quesito, sarebbe più corretto inserire unicamente le abilitazioni professionali (Mod. Int. P, riquadro 10; modd. I1 e I2, riquadro 21) tenendo quindi distinta la figura del responsabile tecnico.

Il Mi.S.E. in proposito ha rappresentato che dal decreto in parola risulta chiara la volontà del legislatore di trattare in modo differenziato la figura del responsabile tecnico rispetto a quella del titolare e del legale rappresentante.

Solo nei confronti del primo, infatti, come evidenziato in precedenti pareri, si applicano le incompatibilità e le preclusioni di cui all'art. 3, c. 2, del decreto n. 37 e solo per tale figura ricorre l'obbligo di preposizione con atto formale, necessario per incardinarlo nello specifico ruolo.

Tale diverso trattamento giuridico si riflette necessariamente sul modo secondo cui tali dati vengono inseriti nella modulistica registro imprese/REA.

In particolare, nel caso di impresa individuale con titolare in possesso delle abilitazioni, le abilitazioni dallo stesso possedute potranno desumersi, in primo luogo, da quanto indicato nel riquadro 15 del modello I1, relativo alle qualificazioni dell'impresa, se del caso integrato mediante compilazione del riquadro 21 (abilitazioni professionali). In tali casi, infatti, di norma, le abilitazioni dell'impresa e le abilitazioni del titolare coincidono.

Nel caso in cui le abilitazioni dell'impresa e le abilitazioni del titolare non coincidano (ad esempio, perché il titolare è in possesso delle abilitazioni professionali solo per alcune delle tipologie di impianti su cui l'impresa opera, mentre per le altre tipologie l'impresa ha provveduto a nominare un responsabile tecnico) le abilitazioni del titolare potranno essere compiutamente esposte per il tramite del riquadro 21 (abilitazioni professionali).

Analogamente, nel caso del legale rappresentante, le indicazioni principali circa le abilitazioni possedute saranno desumibili dal riquadro 9 del modello Int. P (iscrizioni in albi, ruoli, ...), se del caso integrate mediante compilazione del riquadro 10 (abilitazioni professionali).

Nel caso del responsabile tecnico, infine, si procederà analogamente al legale rappresentante, con l'aggiunta della compilazione del riquadro 7, sempre del modello Int. P (altre cariche o qualifiche REA), al fine di evidenziare lo specifico ruolo ricoperto.

15. DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ E DI RISPONDENZA

15 Parere a privato del 1-6-2010

È stato posto un quesito al Mi.S.E. relativamente ad un caso di compravendita di un immobile. In particolare, è stato chiesto se un notaio possa legittimamente chiedere, dietro richiesta dell'acquirente, l'inserimento nell'atto di vendita di una dichiarazione sullo stato di conformità (o non conformità) degli impianti nonché la previsione di un obbligo – con oneri a carico della parte venditrice - di adeguamento degli impianti, se non a norma, o se invece tale richiesta debba considerarsi eccessiva rispetto alla normativa attualmente vigente.

Il Ministero in proposito ha chiarito che, a seguito del venir meno della previsione normativa di cui all'art.13 del d.m. 37/2008 (art.35 del decreto legge 112/98,

convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n.133), non sussiste alcun obbligo a carico della parte venditrice. Cionondimeno il Mi.S.E. ha rappresentato, al contempo, che tale richiesta non è contraria alla normativa attualmente vigente. Pertanto l'acquirente può legittimamente chiedere (e il notaio porsi a carico della richiesta della controparte) che nel rogito vengano inserite adeguate garanzie a proprio favore (presenza della dichiarazione del venditore che gli impianti sono a norma e/o degli allegati al rogito, come la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui all'art. 7, comma 6 del d.m. 37/2008).

16. ATTESTAZIONE REQUISITI

16.1 Parere a CCIAA Trapani del 17-5-2011

tesserino abilitante esercizio attività dm.37/2008

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se la Camera di commercio possa rilasciare ai titolari abilitati e ai responsabili tecnici delle imprese impiantistiche un apposito tesserino (munito di fotografia) dal quale risulti il possesso dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività impiantistica di cui al d.m. 37/2008.

Al riguardo il Mi.S.E. ha espresso *parere non favorevole*, tenuto conto che il relativo rilascio non è previsto dalla normativa vigente, e pertanto non avrebbe alcun valore legale.

16.2 Parere a CCIAA Rovigo del 30-8-2011

certificato di riconoscimento

Il Mi.S.E. ha rappresentato che qualora vengano riconosciuti ad un'impresa non installatrice - dalla competente Camera di commercio - i requisiti tecnico professionali di cui all'art.4 del dm 37/2008, la stessa impresa potrà ottenere il certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 23 marzo 2010.

17. PENE ACCESSORIE E FALLIMENTO AMMINISTRATORI

17.1 Parere a CPA Terni del 3-12-2010

fallimento degli amministratori

È stato chiesto un parere al Mi.S.E. concernente due soggetti, coinvolti "in qualità di amministratori" in una procedura fallimentare riguardante una s.n.c. - che si è estesa, come "fallimento in proprio", ad entrambi - in quanto loro stessi titolari, ciascuno, di imprese individuali iscritte all'albo delle imprese artigiane per l'attività di impiantistica di cui al decreto ministeriale n.37/2008.

È stato precisato che, essendo la notizia del "fallimento in proprio" registrata anche nei dati personali delle imprese individuali, la CPA ha provveduto a cancellare le due imprese individuali in questione dall'albo delle imprese artigiane.

Successivamente, il giudice delegato ha autorizzato i soci della società fallita a compiere <<singoli interventi d'urgenza, previa comunicazione e autorizzazione del curatore, che è autorizzato a concedere, di volta in volta, l'uso dei mezzi e delle attrezzature necessarie e salvo immediata rendicontazione allo stesso>>.

È stato pertanto chiesto al Mi.S.E. un parere circa la possibilità - visto quanto disposto dal giudice delegato - di ammettere nuovamente le imprese individuali in questione all'albo delle imprese artigiane.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che, prevedendo la vigente disciplina in materia di impiantistica che le attività dalla stessa regolamentate (tra cui rientrano anche gli interventi di straordinaria manutenzione e gli "interventi d'urgenza") possano essere svolte solo da imprese regolarmente iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e tenuto conto che l'autorizzazione a svolgere singoli interventi d'urgenza è stata data all'impresa fallita, in attesa delle determinazioni in merito all'eventuale prosecuzione provvisoria dell'impresa fallita ai sensi dell'art. 104 della legge fallimentare, non essendo quella del giudice delegato un'autorizzazione allo svolgimento dell'attività d'impresa (che, come detto, eventualmente seguirà), non possa essere mantenuta la corrispondente iscrizione nel REA (che detto svolgimento presuppone) e che in mancanza di tale iscrizione, pertanto, l'attività, anche al fine di svolgere <singoli interventi d'urgenza>, risulta interdetta.

Ha inoltre evidenziato, infine, che anche l'eventuale provvedimento adottato ai sensi dell'art. 104 della legge fallimentare, di autorizzazione alla continuazione provvisoria dell'impresa fallita, debba, per poter essere correttamente iscritto nel registro delle imprese/REA o nell'albo delle imprese artigiane, e quindi consentire l'effettivo svolgimento degli interventi previsti dal decreto n. 37, risultare compatibile con le declaratorie di cui all'art. 1, c. 2, del medesimo decreto.

17.2 Parere a CCIAA Pistoia del 5-4-2012

Pene accessorie

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un soggetto che abbia subito una condanna per pene accessorie concernente *"incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni 10 e inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale per n.10 anni"* possa essere nominato responsabile tecnico, preposto a tal fine dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante.

In proposito il Mi.S.E. ha rappresentato che quello di responsabile tecnico non può considerarsi un incarico di tipo direttivo, in quanto inerisce esclusivamente l'area tecnica/operativa dell'attività impiantistica e che, conseguentemente, nulla osta allo svolgimento di tale incarico da parte di colui che avesse eventualmente subito le condanne in parola.

18. RICORSO

18 Parere a privato (e p.c. a CCIAA LT) del 17-4-2009

È stato presentato al Mi.S.E. un esposto (in forma di ricorso) inerente l'esito di un procedimento di iscrizione di un'impresa operante nel settore di cui al d.m. 37/2008, con il quale viene contestato il parziale accoglimento della richiesta di riconoscimento dei requisiti professionali di cui all'art.4 del decreto medesimo.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che, pur esercitando la vigilanza sul REA ai sensi dell'art.2, comma 2, DPR 581/1995, non può estendere tale funzione al riesame dei procedimenti amministrativi di iscrizione al REA, sia perché manca un rapporto gerarchico con la CCIAA, sia perché tale ricorso (da inquadrarsi nella categoria dei ricorsi gerarchici impropri) non risulta connotato da una rigorosa tipicità (tipicità che non è possibile rinvenire nel generico richiamo alla vigilanza ministeriale di cui al DPR sopramenzionato).

È stato tuttavia ricordato che qualora siano stati lesi un diritto soggettivo o un interesse legittimo, il proponente possa, qualora lo ritenga opportuno, entro i termini decadenziali previsti dalla norma e decorrenti dal ricevimento della relativa comunicazione (fatta salva l'eventuale riammissione in termini per errore scusabile),

ricorrere al TAR (autorità giurisdizionale a competenza esclusiva in materia - art.19, comma 5 della L.241/90-) ovvero proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

19 IMPRESA ARTIGIANA

19.1 Parere a privato del 2-7-2012

Nomina del soggetto abilitato in un'impresa artigiana

Sono stati proposti al Mi.S.E. una serie di quesiti inerenti l'impresa artigiana operante nel settore di installazione impianti (d.m.37/2008).

Al riguardo il Mi.S.E. ha innanzitutto ritenuto indispensabile precisare che la valutazione delle questioni poste all'attenzione ministeriale non sono di competenza Mi.S.E. poiché - trattandosi di artigianato - rientrano tra le prerogative della Regione (tramite la C.P.A./CCIAA o l'Ufficio preposto alla gestione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane), responsabile del procedimento. Essendo infatti l'artigianato, una materia disciplinata dalla normativa regionale, il Mi.S.E. non potrebbe, *per le predette considerazioni, per ovvie ragioni di opportunità e di rispetto delle competenze costituzionalmente stabilite*, esprimere qualsivoglia indicazione/rilievo in ordine al quesito proposto.

Pur tuttavia, in quanto richiesto, il Mi.S.E. ha ritenuto comunque opportuno fornire risposta al riguardo (pur premettendo di non essere pienamente a conoscenza - per il settore artigianato - della normativa regionale di riferimento) fatto salvo per alcuni punti oggetto di quesito, trattandosi di argomenti sui quali in passato il Mi.S.E. non ha ritenuto opportuno intervenire, sia per difetto di competenza, sia perché è venuto a conoscenza che le posizioni assunte dalle varie C.P.A. erano sui medesimi argomenti alquanto variegate/differenziate.

Ha ribadito, dunque, a titolo di esempio, circa la possibilità che una stessa impresa possa essere *"artigiana e, al contempo, non artigiana"* - per effetto dei requisiti posseduti dall'associante e associato - l'impossibilità da parte di questa Amministrazione di poter assumere una posizione ufficiale al riguardo.

In relazione agli altri punti ha rappresentato quanto segue:

1. circa la possibilità che il titolare di un'impresa artigiana possa essere nominato responsabile tecnico (in qualità di associato) presso altra impresa (per le attività per le quali il titolare di quest'ultima non possieda la relativa abilitazione), ha chiarito che, al di là di quanto eventualmente previsto dalla legislazione regionale, rimanga in ogni caso attuale il divieto disposto dall'art.3 comma 2 del d.m. 37/2008, laddove è previsto che *"la qualifica (di responsabile tecnico) è incompatibile con lo svolgimento di ogni altra attività continuativa"*; in tal caso il divieto soggiacerebbe in capo al soggetto medesimo, poiché la posizione che assumerebbe nell'impresa terza - in qualità di responsabile tecnico - avrebbe come pregiudiziale l'incompatibilità prevista dall'art.3, comma 2 (per effetto dell'attività continuativa svolta nell'impresa artigiana di cui risulta esserne titolare);
2. in merito agli anni di esperienza professionale necessari a far sì che l'associante/titolare dell'impresa individuale acquisisca i requisiti tecnico professionale (posseduti dall'impresa medesima per il tramite dell'associato) ha precisato che, al di là di qualsivoglia diverso orientamento previsto dalla legislazione regionale in tema di artigianato, occorre far riferimento, in relazione alla disciplina prevista dal decreto in parola, a quanto stabilito dall'art.4, comma 2; naturalmente condizione *imprescindibile* affinché l'interessato possa acquisire i requisiti è che lo stesso svolga per il periodo di tempo ivi previsto un'attività di collaborazione tecnica continuativa (tale *collaborazione tecnica continuativa*, affinché possa essere

considerata valida, deve necessariamente estrinsecarsi in un'attività del tutto analoga/simile a quella prestata da un operaio installatore di impianti, cioè deve essere esperienza pratica - *acquisita sul campo* - in materia di installazione impianti, e non quindi una qualsivoglia attività svolta all'interno di un'impresa di installazione, come ad esempio, quella amministrativa); è peraltro necessario che venga riscontrato in maniera inequivocabile che l'interessato abbia svolto tale attività; un'eventuale dichiarazione del responsabile tecnico che attesti lo svolgimento di quanto detto, dovrà in ogni caso, a parere del Mi.S.E., a norma del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 71 del D.p.r. 445/2000, essere riscontrato dall'Amministrazione competente anche in altri modi, relativamente ai quali il Mi.S.E. non è in grado di fornire suggerimenti; peraltro il Mi.S.E. ha rappresentato che il contrasto in essere tra la previsione normativa di cui all'art.4, comma 2, paragrafo 1° con la stessa disposizione contenuta nel successivo 2° paragrafo (laddove è previsto che *"Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'art.1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni"*) rende necessario che sia dimostrato che l'esperienza professionale - considerata validamente acquisita - sia pari ad almeno 6 anni;

3. il contratto di associazione in partecipazione deve contenere quanto indicato dalle direttive ministeriali impartite in materia (al riguardo il Mi.S.E. ha fatto esplicito riferimento a quanto previsto in materia di imprese di facchinaggio dalla circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006, per gli aspetti concernenti l'associazione in partecipazione; ha ricordato che il contratto deve essere affiancato dall'acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti - associante e associato - in ordine alla tipologia dell'apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l'immedesimazione all'impresa; dallo stesso contratto deve inoltre risultare il numero delle ore e/o il compenso minimo per la prestazione dell'associato).

4. in relazione all'eventuale possibilità di apporto misto (capitale e lavoro) nell'associazione in partecipazione, il Mi.S.E. fa rinvio alle disposizioni previste dal Codice Civile (artt.2549 e seguenti).

19.2 Parere a CCIAA di Ancona del 2-7-2012

socio/responsabile tecnico non partecipante all'attività di installazione impianti (attività di supervisore)

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se in un'impresa artigiana di installazione impianti abilitata alle lettere a-b (nella quale operano due soci, entrambi responsabili tecnici, uno per entrambe le lettere, l'altro per la sola lettera a), qualora il socio che abilita l'impresa per entrambe le lettere decidesse di non partecipare più all'attività dell'impresa, possa in ogni caso rimanere in qualità di responsabile tecnico dell'impresa in parola. È stato cioè chiesto se la qualifica di responsabile tecnico sia compatibile con la "non partecipazione diretta e concreta" all'attività dell'impresa, rimanendo in capo al medesimo soggetto il ruolo di supervisore/responsabile della corretta esecuzione dei lavori effettuati.

A parere della Camera di commercio proponente quesito, l'impresa perderebbe nell'ipotesi qui prevista, i requisiti di impresa artigiana (almeno per la lettera b), se non addirittura - in caso di valutazione non favorevole - l'abilitazione allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) medesima.

Il Mi.S.E., al riguardo, ha ritenuto necessario rappresentare preliminarmente che la valutazione di quanto proposto non è di competenza ministeriale in quanto -

trattandosi di artigianato - rientra tra le prerogative della Regione, per il tramite dell'organismo/ufficio ivi preposto, responsabile del procedimento. Essendo infatti l'artigianato, una materia disciplinata dalla normativa regionale, il Mi.S.E. non potrebbe, *per le predette considerazioni, per ovvie ragioni di opportunità e di rispetto delle competenze costituzionalmente stabilite*, esprimere qualsivoglia indicazione/rilievo in ordine al quesito proposto.

Pur tuttavia, in quanto richiesto, il Mi.S.E. ha ritenuto comunque opportuno fornire risposta al riguardo, pur premettendo di non essere pienamente a conoscenza - per il settore artigianato – della normativa regionale di riferimento, fatto salvo per alcuni punti oggetto di quesito, trattandosi di argomenti sui quali in passato il Mi.S.E. non ha ritenuto opportuno intervenire, sia per difetto di competenza, sia perché è venuto a conoscenza che le posizioni assunte dalle varie C.P.A. erano sui medesimi argomenti alquanto variegate/differenziate.

Ha ribadito, dunque, a titolo di esempio, circa la possibilità che una stessa impresa possa essere *“artigiana e, al contempo, non artigiana”* - per effetto dei requisiti posseduti dall'associante e associato - l'impossibilità da parte di questa Amministrazione di poter assumere una posizione ufficiale al riguardo.

Pertanto, pur con le dovute cautele necessarie al caso in esame, ha rappresentato che già ai tempi in cui era ancora in vigore l'ex legge 46/90, con circolare ministeriale n.3439/C del 27 marzo 1998 il Mi.S.E. aveva dettato direttive in merito alla coerente applicazione della L.46/90 e dell'art. 3, comma 2, della legge n. 443/85, precisando che nella società artigiana il responsabile tecnico deve necessariamente coincidere con uno dei soci che svolge in prevalenza il lavoro personale, anche manuale.

Al riguardo tale indirizzo è stato confermato dal Mi.S.E.. È stato altresì precisato, che rimane in ogni caso esclusa la possibilità che l'impresa - anche nel caso in cui perda i requisiti di *“impresa artigiana”* - possa confermare come responsabile tecnico un soggetto che fosse esonerato dalla concreta attività della stessa, qualora cioè la sua attività venga limitata a quella di supervisore/responsabile dei servizi resi dall'impresa.

19.3 Parere a privato (e. p.c., alla CPA Arezzo) del 28-4-2010

Impresa artigiana (società in nome collettivo): lavoratore dipendente /libero professionista

Al Mi.S.E. è stato chiesto se possa essere nominato in un'impresa artigiana un responsabile tecnico esterno all'impresa e se tale nomina possa avvenire mediante un *“un atto scritto di incarico professionale stabile nel tempo”*.

Al riguardo, è stato innanzitutto ritenuto opportuno sottolineare che spetta alla C.p.a. - in quanto responsabile del procedimento - la valutazione in concreto della situazione sopra riportata, non essendo infatti rilevante la valutazione del Ministero ai fini dell'eventuale seguito del procedimento presso la CPA di Arezzo.

Pur tuttavia è stato ritenuto utile da parte del Ministero, rispondere al quesito proposto. È stato pertanto ricordato che la normativa vigente nella Regione Toscana per quanto concerne il settore artigianato (Legge Regionale 22 ottobre 2008, n.53), che l'art.7, comma 2, lettera a), prevede espressamente che *“nelle società in nome collettivo la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5”*.

Conseguentemente, a parere del Mi.S.E., quanto ipotizzato con il quesito proposto non dovrebbe trovare favorevole accoglimento presso la CPA di Arezzo.

19.4 Parere a CCIAA Pescara del 3-10-2011

Impresa artigiana – socio “lavoratore non manuale”

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un'impresa, da costituire come società a responsabilità limitata, possa ottenere l'iscrizione presso la Commissione Provinciale Artigianato, ai fini dell'esercizio dell'attività di impiantistica di cui al d.m. 37/2008, qualora abbia i sottoelencati requisiti:

1. la maggioranza numerica dei soci svolgerà lavoro in prevalenza personale, anche manuale, nel processo produttivo (ovvero due dei tre soci);
2. la maggioranza dei soci lavoratori deterrà la maggioranza del capitale sociale (ovvero il 56%);
3. il Consiglio di Amministrazione dell'impresa sarà costituito da tutti e tre i soci, di cui due avranno la rappresentanza legale disgiunta;
4. uno dei due legali rappresentanti è in possesso dei requisiti tecnico-professionali che abilitano l'impresa ai sensi dell'art.4 comma 1 del d.m. in parola, ma non svolgerà attività manuale in seno all'impresa.

Al riguardo dal Mi.S.E. è stato innanzitutto ritenuto opportuno sottolineare che spetta alla C.p.a. - in quanto responsabile del procedimento - la valutazione in concreto della situazione sopra riportata, non essendo infatti rilevante la valutazione del Ministero ai fini dell'eventuale seguito del procedimento presso la CPA di Arezzo. Tuttavia, pur con le dovute cautele che discendono anche dal fatto che la conoscenza ministeriale della normativa regionale vigente in materia di artigianato potrebbe essere incompleta, è stato ritenuto comunque opportuno fornire risposta al quesito proposto.

Il Mi.S.E. ha pertanto rappresentato, circa la corretta contestuale applicazione, in relazione al caso in esame, della Legge Regionale 30 ottobre 2009, n.23 e del d.m. 37/2008, che i requisiti sopra riportati *non possano essere presi favorevolmente in considerazione*, tenuto conto che *l'inedoneità* del soggetto a svolgere il ruolo di responsabile tecnico - che sembra, nella fattispecie, sussistere - discende dalla considerazione che il decreto medesimo non può derogare alla legge regionale per gli aspetti di sua esclusiva competenza, quale è la definizione dell'impresa artigiana.

Peraltro il Mi.S.E., già ai tempi in cui era ancora in vigore l'ex legge 46/90, con circolare n.3439/C del 27 marzo 1998 aveva dettato direttive in merito alla coerente applicazione della L.46/90 e dell'art. 3, comma 2, della legge n. 443/85, precisando che *nella società artigiana il responsabile tecnico deve necessariamente coincidere con uno dei soci che svolge in prevalenza il lavoro personale, anche manuale.*

Poiché l'attuale legge regionale 30 ottobre 2009, n.23 - sul punto in questione - non si discosta dalla L.443/85 (legge quadro sull'artigianato), a parere del Mi.S.E. deve ritenersi escluso che il responsabile tecnico possa essere esonerato dallo svolgere attività di tipo manuale limitando cioè la sua attività a quella di coordinamento, monitoraggio e controllo dei servizi resi dall'impresa artigiana.

20. PROGETTISTA (artt.5 e 7 del d.m.37/2008)

20 Parere a privato (e per conoscenza alla CCIAA di Napoli) del 4-7-2012 progettista

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se il responsabile tecnico di un'impresa installatrice di impianti (d.m.37/2008), possa ricoprire nell'impresa medesima anche il ruolo di progettista (essendo professionista abilitato), tenuto conto della previsione normativa di cui agli artt.5 e 7 del decreto in parola.

Pur senza entrare nel merito degli aspetti squisitamente tecnici, Il Mi.S.E. ha rappresentato che l'articolo di cui all'art.5, secondo il quale in taluni specifici casi (vedere comma 2) il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento di impianti deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali (in possesso delle specifiche competenze tecniche richieste dallo stesso), non contiene al

suo interno alcuna previsione che neghi *“in assoluto”* la possibilità, per un dipendente/responsabile tecnico dell'impresa - *che sia, al contempo, anche soggetto iscritto all'albo professionale, cioè anche libero professionista (sempreché tale iscrizione lo renda idoneo/abilitato alla redazione del progetto oggetto del quesito, per le specifiche competenze tecniche possedute dagli iscritti all'Albo)* - di redigere il progetto in questione.

Naturalmente - ha precisato il Mi.S.E. - resta inteso che l'interessato debba operare, nel caso in esame, in qualità di *libero professionista/terzo* e *non* di dipendente/responsabile tecnico/progettista, poiché l'art.5 prevede espressamente - in casi specifici- che il progetto debba essere redatto da *soggetto terzo* espressamente abilitato (cioè iscritto al relativo Albo professionale).

In merito a ciò è stato ricordato dal Mi.S.E. che occorre tener presente quanto previsto - in materia di abilitazione dell'impresa di installazione impianti - dall'art.3, comma 2 del d.m. 37/2008, laddove è previsto che *“Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa”*.

Spetta pertanto alla Camera di commercio di Napoli, responsabile del procedimento, valutare nuovamente la posizione del responsabile tecnico (posizione che andava, in ogni caso, valutata *anche* in sede di nomina), nel caso in cui fosse venuta *“solo ora”* a conoscenza delle eventuali problematiche di incompatibilità che eventualmente insorgessero con il caso in esame.

Il Mi.S.E. ha ricordato inoltre che le disposizioni previste dall'art.3, comma 2 del d.m. in parola - in cui è stabilito che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa - vogliano esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica, che di fatto deve garantire gli utenti che i lavori dell'impresa siano effettuati secondo le disposizioni normative previste a garanzia della sicurezza degli impianti. Quindi non è essenziale che il soggetto non svolga una qualsivoglia attività lavorativa poiché l'unica discriminante, che spetta alla Camera verificare, è che tale attività non sia continuativa, cioè tale da impedire il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell'attività di impresa.

Quanto sopra rilevato, naturalmente, deve essere preso in considerazione sempreché l'interessato non ne sia il titolare (impresa individuale) ovvero il legale rappresentante (impresa strutturata in forma societaria). Viceversa, infatti, tale profilo di incompatibilità verrebbe meno poiché le limitazioni previste all'art.3, comma 2, devono riferirsi esclusivamente alla figura del responsabile tecnico nominato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa di impiantistica, e *“non anche al titolare o legale rappresentante”* in possesso dei requisiti professionali.

21. S.C.I.A.–SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (CIRC.3637/C DEL 10-8-2010)

21 Circolare n.3637/C del 10-8-2010 (Estratto)
S.c.i.a.

OGGETTO: Impatto sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate, della riformulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevista dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”).

➤ CONSIDERAZIONI GENERALI

In data 30 luglio 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 176, la legge n. 122 del 2010, recante conversione con modificazioni del decreto-legge n. 78/2010.

Con l'articolo 49, comma 4-bis, del testo vigente del decreto-legge in parola si è provveduto, tra l'altro, a riformulare il testo dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. la cui nuova rubrica é: <<Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA>>.

La SCIA prende il posto, pertanto, della "dichiarazione di inizio attività", che a sua volta aveva sostituito la "denuncia di inizio attività".

Si ritiene opportuno, considerata l'immediata entrata in vigore della disposizione in parola, fornire alcune prime indicazioni al riguardo, riservandosi, in ogni caso, di fornire più complete e meditate istruzioni appena possibile.

In base alla nuova procedura, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi e ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a carattere generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, salvo alcune eccezioni evidenziate nella norma medesima.

Detta segnalazione dovrà essere corredata, per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, dalle dichiarazioni sostitutive dell'interessato.

Potrà inoltre essere accompagnata dalle eventuali attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte di un'agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, c. 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge.

Eventuali pareri di organi o enti appositi, o l'esecuzione di verifiche preventive, ove previsti dalla legge, sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive, dalle attestazioni, dalle asseverazioni e dalle dichiarazioni di conformità di cui sopra.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa.

L'amministrazione competente ha ora 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, per inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima.

Decorso detto termine di 60 giorni, l'Amministrazione competente può incidere sul provvedimento consolidatosi, solo:

a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*octies* della legge n. 241 del 1990;

b) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, purché sia verificato che siano state rese, in sede di SCIA, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false e mendaci;

c) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, ma solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

➤ APPLICAZIONE DEL REGIME S.C.I.A. ALLE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, AUTORIPARAZIONE, PULIZIE E FACCHINAGGIO

In base a quanto sopra esposto risulta evidente che le indicazioni fornite da questa Amministrazione con circolare n. 3625/C del 17 luglio 2009, circa il corretto procedimento di avvio di alcune attività regolamentate che richiedono la verifica dei requisiti da parte della camera di commercio (impiantistica, pulizia e attività collegate, autoriparazione, facchinaggio) richiedono un adeguamento.

In primo luogo, l'eliminazione della comunicazione di inizio di attività (CIA) prevista nel precedente testo dell'articolo 19 consente di superare, in via definitiva, le precedenti incertezze circa il momento (DIA, ovvero CIA) in cui doveva essere presentata la domanda di iscrizione nel registro delle imprese.

Consente, inoltre, un più agevole coordinamento con la Comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007.

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) potrà, infatti (v., anche, l'art. 25, c. 3, del decreto legislativo n. 59 del 2010), essere presentata contestualmente alla Comunicazione unica e determinerà l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese entro il termine previsto dall'articolo 11, c. 8, del D.P.R. n. 581 del 1995.

Risulta evidente, alla luce delle rilevanti limitazioni che la norma prevede al potere inibitorio dell'amministrazione competente decorsi 60 giorni dalla presentazione della SCIA, l'importanza che tutte le verifiche circa la sussistenza dei requisiti e presupposti richiesti siano espletate nel predetto termine di 60 giorni.

Ove codeste Camere dovessero poi, all'esito del procedimento previsto dalla legge, adottare provvedimenti di inibizione dell'attività questi determineranno l'iscrizione d'ufficio della cessazione dell'attività illegittimamente svolta, nella posizione REA dell'impresa.

Ciò determinerà inoltre, alla luce delle novità recate dalla procedura della Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, il permanere dell'iscrizione delle imprese in questione, comprese quelle individuali (ove l'attività regolamentata sia l'unica svolta), nel registro delle imprese, con la possibilità, successivamente, di avviare nuovamente l'attività in questione, una volta che tutti i requisiti ed i presupposti di legge risultino presenti.

.
. .
. .
. .
. .

Si invitano codeste Camere, come di consueto, a voler fornire copia della presente circolare alle locali Commissioni provinciali e regionali dell'artigianato.

22. PRATICA SOSPESA

22 Parere a CCIAA di Cosenza del 6-4-2012 caso di pratica di iscrizione al R.I. sospesa

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere il proprio avviso in merito ad una problematica riguardante un'impresa individuale operante nel settore di cui al d.m. 37/2008, che ha presentato nel giugno del 2009 una dichiarazione di inizio di attività impiantistica (lettere c-d-e) seguita, nel luglio dello stesso anno, dalla comunicazione di inizio della medesima attività, secondo la procedura disegnata dal testo all'epoca vigente dell'art. 19 della legge 241/1990, e contestuale richiesta di iscrizione nel registro delle imprese.

È stato fatto conoscere dalla Camera di commercio proponente quesito che, purtroppo, per una serie di disguidi organizzativi, la pratica in questione è stata smarrita, e che non risulta possibile ricostruire oggi, con precisione, cosa successe all'epoca.

È stato tuttavia precisato che la pratica risultò a suo tempo incompleta, essendo stata richiesta, a suo tempo, un'integrazione documentale, ai sensi dell'art. 19, c. 3, nel testo allora vigente.

Non avendo l'interessato riscontrato la richiesta in questione, la pratica è rimasta pertanto sospesa, e pertanto la Camera di commercio non ha proceduto all'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese.

Recentemente l'impresa, venuta a conoscenza della cosa, ha intimato la Camera stessa di procedere alla sua iscrizione nel registro delle imprese per l'attività in parola, ora per allora (cioè con decorrenza luglio 2009), minacciando altrimenti di ricorrere all'autorità giudiziaria.

In merito a quanto sopra il Mi.S.E. ha rappresentato che ai sensi dell'art. 3, c. 1, del d.m. 37/2008, l'iscrizione nel registro delle imprese (o nell'albo delle imprese artigiane, in caso di imprese artigiane) per l'attività di impiantistica è presupposto abilitante allo svolgimento dell'attività stessa.

Quanto sopra è ribadito dall'art. 8, comma 1, del medesimo decreto, che recita: <<Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3>>.

Secondo l'art. 11, comma 8, del D.P.R. 581/1995, <<L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda>>; inserimento che, sicuramente, nel caso in questione non è avvenuto.

Lo svolgimento dell'attività di impiantistica in carenza dell'iscrizione nel registro delle imprese (o nell'albo delle imprese artigiane) è, dunque, vietata, e sanzionata ai sensi dell'art. 15 del decreto n. 37 (da leggersi, oggi, alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 4558/2001, diramato con circolare n. 3651/C del 17/02/2012).

Circa, poi, il comportamento dell'impresa in questione, a parere del Mi.S.E., non sembra sostenuto da buona fede.

L'impresa non ha, infatti, dal 2009, mai provveduto al pagamento del diritto annuale (e se lo avesse fatto, sarebbero immediatamente scattate le verifiche della Camera di commercio).

Non ha, inoltre, provveduto a presentare, in tale lasso di tempo, alcuna dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, atteso che il modello da utilizzarsi a tal fine comprende, tra gli allegati obbligatori, una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (e cioè, in pratica, una copia del certificato di iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane) che, ovviamente, l'interessato non poteva essere in grado di produrre, non essendosi completata la verifica dei requisiti in parola.

Per tali motivi il Mi.S.E., pur dovendo rilevare l'assoluta gravità dello smarrimento della pratica cartacea relativa alla questione in esame, è dell'avviso che non solo non sussistano i presupposti per riconoscere all'impresa il diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese con decorrenza 2009, ma che, piuttosto, come sopra evidenziato, debbano alla stessa essere applicate le sanzioni di legge per l'illegittimo svolgimento dell'attività.

23. AUTOINSTALLATORE

23 Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Trieste) del 31-7-2009

Il Mi.S.E. ha rappresentato ad un soggetto, ingegnere industriale elettronico (vecchio corso di studi) iscritto all'Albo degli ingegneri da oltre 25 anni e avente una notevole

esperienza nel settore degli impianti elettrici ed elettronici (essendo anche ex titolare e responsabile tecnico di una impresa di impianti elettrici speciali), che lo stesso non può eseguire direttamente da solo interventi modificativi o ampliativi nell'impianto elettrico della propria casa. La normativa vigente non consente infatti al libero cittadino, pur teoricamente in possesso di adeguata preparazione e capacità, di poter operare interventi sull'impianto elettrico dell'immobile di proprietà. Sono infatti autorizzati ad operare interventi di tal tipo solo le imprese abilitate, regolarmente iscritte alla Camera di commercio o all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane.

24. ATTESTAZIONE SOA

24 Parere a CCIAA di Potenza del 4-11-2008 (spostato da 13.1.5)
inidoneità attestazione SOA

È stato rappresentato dal Mi.S.E. che a seguito dell'abrogazione dell'art.108, comma 3 del DPR 380/2001 (con Legge 26.2.2007, n.17), il possesso dell'attestazione SOA non costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento abilitativo previsto dal d.m.37/2008.

25. SANZIONI

25.1 Parere a CCIAA di Ferrara e Trento del 5-10-2011
procedura sanzionatoria prevista all'art.15

Il Mi.S.E. ha rappresentato che il compito relativo alla determinazione dell'ammontare delle sanzioni (di cui all'art.15 del d.m. 37/2008) e relativa irrogazione, spetti alla Camera di commercio, tenuto conto di quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo.

Il soggetto avente potere di accertamento delle violazioni (ad esempio il Comune) è tenuto, a parere del Mi.S.E., a trasmettere il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (a norma dell'art.17 della legge n. 689/81) nonché ad indicare l'ammontare della pena prevista per consentire il pagamento in misura ridotta (pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo, della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo).

Sulla base di quanto relazionato dal Comune, la Camera di commercio provvede poi anche a redigere un verbale da annotare nell'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese del cui contenuto terrà conto per l'eventuale irrogazione di ulteriori sanzioni a carico del medesimo soggetto e per soddisfare esigenze di pubblicità nei confronti di terzi.

Il Mi.S.E. ha inoltre rappresentato, in relazione all'individuazione dei comportamenti sanzionabili a norma, che rientrano nelle fattispecie tutti i comportamenti difformi dalla normativa dettata dal d.m. 37/08 e dalla legge 46/90, cioè tutti quei casi nei quali vengano disattesi obblighi amministrativi e/o tecnici imposti dalla normativa di settore. Infatti, l'art. 15 commi 1 e 2 del d.m. 37/08 fa riferimento alle violazioni di obblighi specifici, ma anche a violazioni di tutti gli altri obblighi derivanti dal decreto medesimo.

Circa la visibilità verso terzi degli atti inerenti il procedimento sanzionatorio, il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno specificare che, poiché la legge prevede l'annotazione di "apposito verbale" sul registro imprese o albo artigiani, il livello di conoscibilità da parte di terzi sia limitato al contenuto del verbale stesso salvo, ovviamente, la

possibilità di ricorrere al diritto di accesso agli atti a norma della L.241/90 presso l'autorità che li detiene.

25.2 Circolare n.3651/C del 17-2-2012

sanzioni in materia di attività di installazione di impianti -

parere della sez. II[^] del Consiglio di Stato n.319/2012 del 23 gennaio 2012

Oggetto: D.M. 22.1.2008, n.37 – art.15 – Regolamento l'attuazione dell'art.11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005 - Verbale di accertamento delle sanzioni.

Numerose Camere di commercio hanno sollecitato il contributo della scrivente per assicurare certezza e uniformità sotto il profilo interpretativo e operativo della normativa dettata in tema di sanzioni in materia di installazioni di impianti all'interno degli edifici.

Sono state evidenziate carenze o incongruenze in parte delle disposizioni che concernono le procedure sanzionatorie previste nel D.M. 22.1.2008, n.37 in combinato disposto con gli articoli ancora vigenti della legge 5.3.1990, n. 46.

Al riguardo la scrivente in ragione della complessità della materia e dell'esigenza di disporre di definitive indicazioni, ha ritenuto utile acquisire sull'argomento l'autorevole parere del Consiglio di Stato illustrato la questione nell'allegata "Relazione per il sig. Ministro".

In merito alle questioni evidenziate dalla scrivente, la sez.II[^] del Consiglio di Stato si è pronunciata con il parere n.319/2012 del 23 gennaio 2012 che si trasmette in allegato alla presente circolare.

* * * * *

RELAZIONE PER IL SIG.MINISTRO

Oggetto: D.M. 22.1.2008, n.37 – art.15 – Regolamento l'attuazione dell'art.11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005 - Verbale di accertamento delle sanzioni – Quesito.

La scrivente è titolare della competenza sulla disciplina normativa avente ad oggetto l'attività di installazione di impianti all'interno degli edifici. Le disposizioni in questa materia sono dettate dalla legge 5 marzo 1990 n. 46 recante norme per la sicurezza degli impianti e dal decreto ministeriale D.M. 22.1.2008, n.37, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici.

La normativa citata disciplina tra l'altro gli aspetti sanzionatori connessi alla violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La Camera di commercio di Trento ha sottoposto alla scrivente un quesito concernente la titolarità di atti inerenti le procedure sanzionatorie previste nel citato D.M. n.37/08.

In particolare, mentre sostiene, a norma dell'art. 14 della legge 5.3.1990 , n. 46 la titolarità del Comune per la fase di accertamento della violazione, pone la questione della procedura sanzionatoria successiva, considerato che l'art. 15 del D.M.

n.37/08 attribuisce espressamente alle Camere di commercio la fase irrogatoria delle sanzioni.

Al riguardo la scrivente osserva che il quadro normativo che regola la materia è composto dalle disposizioni dettate dalla legge n.46/90 (art.14) - della quale, per effetto del disposto del comma 1 dell'art. 3 del d.l. 300/06, restano vigenti solo gli artt. 8, 14, 16 - dal citato D.M. n.37/08 (art.15) ed inoltre dalla legge n.689/90 (art. 13, 17, 18) avente ad oggetto "Modifiche al sistema penale".

L'art. 14 della legge 5.3.1990, n.46 "Norme per la sicurezza degli impianti" individua i soggetti titolari del potere di controllo sia per gli aspetti tecnici che procedurali amministrativi. Fra questi è compreso il Comune.

L'art. 15 del D.M. n.37/08 detta, fra l'altro, la normativa che disciplina le procedure sanzionatorie "comunque accertate" e al comma 3 ne dispone la comunicazione alle Camere di commercio ai fini dell'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese mediante apposito verbale.

Lo stesso articolo, al comma 6 dispone che all'irrogazione delle sanzioni in discorso provvedono le Camere di commercio.

Ai sensi dell'art. 16, primo comma, della legge n.689/81 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro i 60 gg. dalla contestazione o, in mancanza di questa, dalla notificazione del verbale.

Ad esclusione del caso del pagamento in misura ridotta, l'art.17 della citata legge n. 689/81 prevede che il funzionario o l'agente che ha effettuato l'accertamento, trasmetta rapporto all'ufficio competente ad irrogare la sanzione.

Sulla base del quadro normativo descritto e ferma restando la titolarità dell'accertamento in capo al Comune, a parere della scrivente non risulta chiaro se allo stesso sia attribuita anche la competenza relativa alla successiva fase della predisposizione del verbale avente ad oggetto il rapporto dell'accertamento della violazione e l'ammontare delle relative sanzioni edittali considerato che a norma dell'art. 17 della l. 689/81 il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni non viene trasmesso alla Camera di commercio nel caso di pagamento immediato in misura ridotta.

In merito all' applicazione del comma 3 dell'art.15 del d.m. n. 37/08 in base al quale *"Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale"*, la scrivente ritiene che non si tratti dello stesso verbale che viene trasmesso alla Camera e di competenza dell'Autorità accertante, ma di un ulteriore verbale redatto dal responsabile del procedimento nell'ambito dell'Ufficio sanzioni e trasmesso all'ufficio del registro delle imprese per l'annotazione .

Non risulta chiaro, altresì, se l'annotazione mediante apposito verbale sia dovuta solo nei casi in cui l'impresa non effettui il pagamento o intenti ricorso. Considerato, cioè, che il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione pecuniaria sembra dubbio l'obbligo dell'annotazione del comportamento illegittimo sanzionato.

Un'ulteriore problematica, che per taluni aspetti risulta pregiudiziale rispetto ad ogni altra interpretazione è data dal problema della coesistenza di due fonti differenti nell'applicazione della medesima fattispecie. Come sopra ricordato, il comma

1 dell'art.3 del D.L. n.300 del 28.12.2006, convertito nella legge n.17 del 26.02.2007, che ha delegato l'emanazione del D.M. n.37/08, ha altresì affermato che restano vigenti gli artt.8, 14, 16 della legge n.46/90, che per il resto viene abrogata. La citata disposizione aggiunge, inoltre, che gli importi delle sanzioni previste dall'art.16 verranno raddoppiati.

A questo punto sono in vigore sia l'art.16 della L.n.46/90 relativo alle sanzioni, che l'art.15 del D.M. n.37/2008, che prevede a sua volta l'applicazione di sanzioni.

Le sanzioni previste dai due articoli però sono molto diverse:

- l'art.16 della L.n.46/90 prevede per la violazione alle norme della legge una sanzione da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 5.164,00, in forma ridotta €1.032,00 che raddoppiata diventa 2.064,00; distinguendo soltanto una sanzione a carico del committente che viola l'art.10 della L. n.46/90, affidando lavori ad impresa non regolarmente abilitata, pari ad un importo da un minimo di €51,00 ad un massimo di €258,00, oblata a €86,00, che raddoppiato diventa €172,00;
- l'art.15 del D.M. n.37/2008 prevede per tutte le violazioni agli obblighi previsti dal decreto una sanzione da un minimo di €1.000,00 ad un massimo di €10.000,00 in forma ridotta €2.000,00, distinguendo soltanto per le violazioni all'art.7 dello stesso decreto, riguardante il rilascio della dichiarazione di conformità, una sanzione da un minimo di €100,00 ad un massimo di €1.000,00, oblato a €200,00.

Ne consegue che per il mancato rilascio della dichiarazione di conformità (€2.064,00/200,00) e per l'affidamento di lavori ad impresa non abilitata da parte del committente (€172,00/2.000,00), vengono applicate sanzioni molto diverse.

Si pone dunque la questione di quale sia la disciplina prevalente: quella dettata dall'art.16 della legge (espressamente mantenuto in vita dal legislatore, sia pure col raddoppio delle sanzioni) o quello posteriore dell'art.15 del D.M. 37/2008, fonte tuttavia subordinata.

In relazione alla necessità di fornire alle Camere di commercio indicazioni che assicurino univocità di comportamento sul territorio si chiede di poter acquisire il parere del Consiglio di Stato sulle questioni sopra riferite.

* * * * *

Numero 00319/2012 e data 23/01/2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 23 novembre 2011

NUMERO AFFARE 04558/2011

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico.

Quesito relativo all'interpretazione del D.M. 22.1.2008, n. 37

LA SEZIONE

Vista la relazione 0198616 del 24/10/2011 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha formulato il quesito in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Francesco Bellomo;

PREMESSO:

Il Ministero dello sviluppo economico formula un quesito avente ad oggetto il D.M. 22.1.2008, n. 37, recante Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici, ed i suoi rapporti con la legge 5.3.1990, n. 46, recante Norme per la sicurezza degli impianti.

L'incrocio tra le due fonti pone, ad avviso del Ministero referente, che raccoglie i dubbi avanzati dalla Camera di Commercio di Trieste, due problemi applicativi.

In primo luogo, posto che la fase di accertamento delle violazioni in materia di sicurezza degli impianti appartiene al Comune e quella in materia di erogazione delle sanzioni appartiene alla Camera di Commercio, non è chiaro se al Comune spetti anche di predisporre il verbale di accertamento e indicare le sanzioni, compito che, in base alle norme generali che regolano la materia – l. 689 del 1981 – , è di competenza dell'organo che ha effettuato l'accertamento. In tal caso, infatti, qualora il trasgressore optasse per il pagamento in misura ridotta entro i 60 gg.

dalla contestazione, di fatto il verbale non sarebbe neppure trasmesso alla Camera di Commercio. Su tale problema si inserisce quello concernente l'interpretazione dell'art. 15, comma 3 del D.M., che prevede la comunicazione alle camere di commercio delle violazioni accertate, affinché queste provvedano all'annotazione nel registro delle imprese, dubita, infatti che si tratti dello stesso verbale di accertamento della violazione e non, piuttosto, di un'autonoma comunicazione.

In secondo luogo, la coesistenza di due disposizioni sanzionatrici – l'art. 16 la legge 5.3.1990, n. 46 e l'art. 15 del D.M. 22.1.2008, n. 37 – che non sembrano compatibili, fa sorgere il dubbio su quale debba prevalere.

CONSIDERATO:

Per la soluzione del duplice quesito è necessaria procedere all'analisi normativa, anzitutto sul piano del rapporto tra le fonti.

La legge 5.3.1990, n. 46 è stata abrogata , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dall'articolo 3 del d.l. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo.

L'art. 3, comma 1 di detto d.l. stabilisce che *“Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 marzo 2008. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma”*.

L'intera materia resta, dunque, disciplinata dal regolamento adottato con il D.M. 22.1.2008, n. 37, salvo per le parti corrispondenti alle norme di legge non abrogate, che, dunque, per evidenti ragioni di coerenza, oltre che per il loro rango formale, devono essere prioritariamente considerate.

Con riguardo alla prima questione, l'art. 14 della legge stabilisce che “1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15”.

Tale norma disciplina la fase dell'accertamento.

La fase di applicazione delle sanzioni è disciplinata dall'art. 15, commi 3 e 6 del D.M., secondo cui:

“3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

[...]

6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura”.

Nulla è previsto per la fase intermedia, che la normativa generale sulle sanzioni pecuniarie – legge n. 689 del 1981 – articola nella fase necessaria della contestazione al trasgressore (art. 14), cui può seguire il pagamento in misura

ridotta, ed in quella eventuale della trasmissione del rapporto all'Autorità competente ad erogare la sanzione definitiva (art. 17).

Ciò comporta, di logica, che tale fase resta disciplinata dalle disposizioni generali di cui alla legge n. 689 del 1991. Né in senso contrario potrebbe obiettarsi che, in tal modo, verrebbe violata la competenza esclusiva delle Camere di Commercio all'irrogazione delle sanzioni, atteso che tale competenza non è pregiudicata dal meccanismo di pagamento in misura ridotta previsto dalla legge n. 689 del 1981, posto che tale procedura dà vita a un concordato sulla sanzione, che altera lo schema tipico del potere sanzionatorio. Peraltro, l'alternativa ermeneutica, ossia attribuire detta fase alle Camere di Commercio, è incompatibile con il modello delineato dalla legge, posto che il pagamento in misura ridotta è necessariamente connesso alla contestazione della violazione, che non può che essere effettuata dall'organo accertatore.

Quanto alla comunicazione di cui all'art. 15, comma 3 del D.M., nulla osta a ritenerla autonoma da quella avente ad oggetto il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, come anzi è imposto dal fatto che la prima deve aver luogo anche quando la seconda manchi.

Non è condivisibile, invece, la tesi secondo cui detta comunicazione debba essere effettuata da un non meglio precisato "Ufficio sanzioni", trattandosi di adempimento che non può che spettare all'organo che ha proceduto all'accertamento.

Con riferimento alla seconda questione, occorre porre a raffronto l'art. 16 della legge e l'art. 15, commi 1 e 2 del D.M.

Stabilisce l'art. 16 della legge che:

"1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire

cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1”.

Stabilisce l'art. 15, commi 1 e 2 del D.M. che:

“1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione”.

Occorre, poi, ricordare, che ai sensi dell'articolo 3 del d.l. 28 dicembre 2006, n. 300 le sanzioni previste dall'art. 16 della legge trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo dello stesso comma, regolamento che è, appunto, quello previsto con il citato D.M.

Ne consegue che, effettivamente, coesistono due disposizioni sanzionatorie degli stessi illeciti, il che è inevitabile, atteso che la legge 5.3.1990, n. 46 è stata per il resto abrogata, quindi non prevede più alcun illecito.

Trattandosi della stessa materia, il concorso deve essere risolto in favore della norma di rango legislativo, per le ragioni espresse in precedenza, salvo che con

riguardo all'ipotesi di cui all'art. 15, comma 2, che prevede una sanzione ad hoc per un determinato illecito, in attuazione del principio di specialità.

Resta fermo che si dovrà provvedere ad intervenire sul citato D.M. per ragioni di chiarezza normativa, eliminando il conflitto tra norme segnalato.

P.Q.M.

risponde al quesito con il parere di cui in motivazione

L'ESTENSORE
Francesco Bellomo

IL PRESIDENTE
Alessandro Pajno

IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà

Elenco cronologico dei pareri

6.1	<u>Parere a privato del 4-7-2008</u>
8.1	<u>Parere a CCIAA di Varese del 15-7-2008</u>
5	<u>Parere a CCIAA di Ravenna del 22-7-2008</u>
13.1.1	<u>Parere a privato del 22-7-2008</u>
1.1	<u>Parere a privato del 24-7-2008</u>
13.1.2	<u>Parere a Regione Piemonte del 30-7-2008</u>
5	<u>Parere a CCIAA Lucca del 8-8-2008</u>
7.1.2	<u>Parere a Regione Veneto del 28-8-2008</u>
7.3.3	<u>Parere a CCIAA di Padova del 23-9-2008</u>
4.11	<u>Parere a CCIAA di Firenze del 1-10-2008</u>
3.1	<u>Parere a privato del 7-10-2008</u>
4.2	<u>Parere a CCIAA di Savona del 10-10-2008</u>
4.3	<u>Parere alla CCIAA di Vicenza del 31-10-2008</u>
13.1.5	<u>Parere a CCIAA di Potenza del 4-11-2008</u>

11 Parere a CCIAA di Potenza del 7-11-2008
 2.2 Parere a CCIAA di Viterbo del 24-11-2008
 7.2.13 Parere a privato del 4-12-2008
 7.2.11 Parere a CCIAA di Potenza del 14-1-2009
 6.7 Parere a CPA Biella del 3-2-2009
 2.3 – 7.6.1 Parere a CCIAA Macerata del 24-2-2009
 7.4.3 Parere a privato del 3-3-2009
 9.5 Parere a CCIAA di Taranto del 19-3-2009
 8.3 Parere a CCIAA di Savona del 24-3-2009
 3.2 Parere a CCIAA di Matera del 25-3-2009
 4.4 Pareri a privato 31-3-2009
 8.5 Parere a privato del 8-4-2009
 13.1.6 Parere a privato del 17-4-2009
 18 Parere a privato (e p.c. a CCIAA LT) del 17-4-2009
 1.18 – 4.5 Parere a privato 23-4-2009
 4.3 Parere a privato 27-4-2009
 1.21 – 7.4.1 Parere a CCIAA di Perugia del 29-4-2009
 7.1.1 Parere a CCIAA di Nuoro del 6-5-2009
 3.8 – 4.6 Parere a privato 26.5.2009
 7.3.1 Parere a CCIAA di Biella del 27-5-2009
 6.4 Parere a privato del 29-5-2009
 4.1.1 Parere a CCIAA di Napoli del 8-6-2009
 4.1.2 Parere a privato del 26-6-2009
 3.3 Parere a privato del 30-6-2009
 9.1 Parere a CCIAA di Taranto del 30-6-2009
 1.1.2 Parere alla CCIAA di Varese dell'8-7-2009
 23 Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Trieste) del 31-7-2009
 4.1.2 Parere a privato (e p.c. a CCIAA Napoli) del 10-9-2009
 4.7 Parere a privato del 23-9-2009
 13.1.3 Parere a privato (e p.c. a CCIAA di Genova) del 1-10-2009
 2.1 Rettifica al precedente parere a CCIAA Udine del 15-10-2009
 7.1.3 – 7.4.1 Parere a CCIAA di Savona del 29-10-2009
 3.15 - 3.4 – 4.4 – 6.7 Parere a CCIAA di Modena del 9-11-2009
 13.1.4 Parere a CRA Veneto del 10-11-2009
 4.9 Parere a privato del 4-12-2009
 6.7 Parere a CPA di Bologna del 17-2-2010
 3.9 – 4.3 Parere a privato del 19-2-2010
 1.4 Parere a CCIAA di Padova del 24-2-2010
 3.4 Parere a CCIAA di Terni del 1-3-2010
 1.1.9 Parere a privato del 1-3-2010
 7.3.2 Parere a CPA di Biella del 8-03-2010
 9.4 Parere a privato del 11-3-2010
 8.4 Parere a privato del 23-03-2010
 7.2.1 Parere a CCIAA di Napoli del 30-3-2010
 4.1.3 Parere a privato del 7-4-2010
 19.3 Parere a privato (e, p.c., alla CPA Arezzo) del 28-4-2010
 3.5 Parere a privato del 28-4-2010
 4.8 Parere a privato del 24-5-2010
 15 Parere a privato del 1-6-2010
 7.6.4 Parere a CCIAA di La Spezia del 7-6-2010
 14.3 Parere a CCIAA di Latina del 7-6-2010
 4.1.7 Parere a CCIAA Benevento del 1-7-2010
 21 Circolare n.3637/C del 10-8-2010 (Estratto)
 3.6 – 7.2.3 Parere a privato del 12-8-2010
 10.1 Parere a CCIAA Lecce del 27-10-2010
 1.8 – 2.5 Parere a CCIAA di Potenza del 2-11-2010
 3.1.4 Parere a CCIAA Forlì-Cesena del 16-11-2010
 6.3 – 7.6.2 Parere a Regione Veneto C.R.A. del 2-12-2010

17.1 Parere a CPA Terni del 3-12-2010
 4.1 Parere a privato del 10-12-2010
 7.6.3 Parere alla CPA Modena del 16-12-2010
 3.10 – 8.2 Parere a privato del 5-1-2011
 3.11 Parere a privato del 13-1-2011
 1.6 Parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Venezia) del 17-1-2011
 7.5.1 Parere a privato del 4-2-2011
 9.7 Parere a privato del 23-2-2011
 4.18 Parere a CCIAA Potenza del 8-3-2011
 4.10 – 7.2.12 Parere a CCIAA di Rieti del 29-03-2011
 8.3 Parere a CPA di Venezia del 29-3-2011
 7.5.2 Lettera circolare del 26-4-2011
 2.4 Parere a CCIAA di Brindisi del 26-4-2011
 9.5 Parere a privato (e p.c. a CCIAA di Alessandria) del 26-4-2011
 6.6 Parere a CCIAA Teramo del 27-4-2011
 3.12 Parere a privato del 3-5-2011
 1.7 – 7.2.2 -14.1 Parere a CCIAA di Ravenna del 3-5-2011
 4.14 Parere a privato (e p.c. a CCIAA di Cagliari) del 3-5-2011
 4.19 Parere a privato (e p.c. a CCIAA Napoli) del 3-5-2011
 16.1 Parere a CCIAA Trapani del 17-5-2011
 1.13 – 7.2.6 Parere a CPA Biella del 25-5-2011
 3.7 – 4.16 – 9.6 Parere a privato (e p.c. a CCIAA di Ravenna) del 25-5-2011
 3.4 – 4.15 Parere a privato del 31-5-2011
 6.5 Lettera Circolare del 16-6-2011
 2.6 Parere a privati del 23-06-2011
 1.5 Parere a privato del 30-8-2011
 16.2 Parere a CCIAA Rovigo del 30-8-2011
 2.7 Parere a Comando Provinciale VVF Lecco del 19-9-2011
 4.20 Parere a privato del 30-9-2011
 12 Parere a CCIAA di Latina del 30-9-2011 (e p.c. a tutte le CCIAA)
 13.2.1 Parere a CCIAA di Potenza del 3-10-2011
 19.4 Parere a CCIAA Pescara del 3-10-2011
 1.11 Circolare n. 3643/C del 24-10-2011
 7.2.4 Parere a privato del 25-10-2011
 7.2.5 Parere a CCIAA Pescara del 21-11-2011
 14.4 Parere a CCIAA di Latina del 29-12-2011
 3.11 – 14.2 Parere alla CCIAA Potenza del 3-1-2012
 1.2 Parere a CCIAA Padova del 2-2-2012
 13.1.7 Parere a CCIAA di Taranto del 2-2-2012
 1.14 Parere a CCIAA di Ravenna del 16-2-2012
 1.20 Parere a CCIAA di Ravenna del 20-2-2012
 6.2 Parere a CCIAA di Salerno del 24-2-2012
 3.13 Parere a privato del 29-2-2012
 1.15 Parere a privato dell'8-3-2012
 13.2.2 Lettera circolare n.68402 del 19-3-2012 (testo completo)
 17.2 Parere a CCIAA Pistoia del 5-4-2012
 1.17 Parere a Legione Carabinieri Lazio/Staz. di Sermoneta del 6-4-2012
 9.2 - 22 Parere a CCIAA di Cosenza del 6-4-2012
 7.2.7 Parere a privato del 14-4-2012
 7.2.7 Parere a privato del 19-4-2012
 7.2.8 Parere a privato del 19-4-2012
 7.2.9 Parere a privato del 19-4-2012
 1.9 Parere a privato del 3-5-2012
 1.3 – 7.4.2 Parere a CCIAA di Reggio Calabria del 22-5-2012
 9.3 – 10.2 – 13.2.3 Parere a Camera Valdostana del 22-5-2012
 1.16 – 13.1.8 Parere a Regione Lazio (CPA RM) del 24-5-2012
 1.10 Parere a CCIAA di Alessandria del 28-5-2012
 7.2.4 Parere a CCIAA di Ferrara del 31-5-2012

7.2.10	<u>Parere a privato (e p.c. a CCIAA Roma) del 1-6-2012</u>
7.6.5	<u>Parere a CCIAA di Caserta del 1-6-2012</u>
4.12	<u>Parere a CCIAA di Lecce del 2-7-2012</u>
19.1	<u>Parere a privato del 2-7-2012</u>
19.2	<u>Parere a CCIAA di Ancona del 2-7-2012</u>
20	<u>Parere a privato (e per conoscenza alla CCIAA di Napoli) del 4-7-2012</u>
8.6	<u>Parere a privato del 20-7-2012</u>